


Si può essere garantisti a Palermo? Nicolò Amato: meno carcere.
Gino Giugni, Maria Fida Moro: tra perdono e no. Il figliol prodigo. CSM: un problema di identità.
Terrore e diritto internazionale. I soldi della mafia. Il governo dei fanciulli.
Scritti di Barcellona, Bronzini, Cacciari, Catanzaro, Cazzola, Centorrino, Conte, Converso, Ferrajoli,
Gentiloni, Masi, Mannuzzu, Mosca, Rossanda

Anno II, numero 6, gennaio-febbraio 1986. Sped. in abb. post. IV/70%

L. 4.000

Antigone



Può un bimestrale commentare tempestivamente le vicende della giustizia? Si direbbe di no; ogni volta, mentre siamo in tipografia succede qualche cosa di decisivo. E significativo delle tempeste che scuotono quel settore delle istituzioni sul quale, data la natura fra politica ed etica della norma, i tempi di mutazione più dovrebbero essere ponderati e lenti. Questa turbolenza, frammentazione, destrutturazione e rincorsa tradiscono la fragilità di un discorso sul diritto di questo scorcio di anni, e coinvolgono il trasformarsi dello stato in un sistema di poteri confusamente conflittivi, e la deriva dei suoi apparati dalla astrattezza delle funzioni alla sedimentazione delle caste. I due processi corrono assieme, il corpo di significato convenuti perdendo progressivamente di senso e dando luogo a un plurilinguismo nel quale la costituzione formale si va sfogliando. È tempo di passaggi, ma inconfessati.

Non per caso la sfera politica nulla decide e neppure sa parlare su nulla che investa i fondamenti della norma. Non pensiamo soltanto alle riforme dei codici o del carcere, problemi di vaste dimensioni nelle quali si condensa il pensato d'una classe dominante; ma più semplicemente alle sbalorditive vicende della legge sulla dissociazione. Se ne parla da anni, è stata discussa in molteplici comitati ristretti, si è giunti a buoni o cattivi accordi tra forze politiche, è venuta in discussione al Senato questa estate e là si è fermata, esausti i commissari, all'art. 1. Presiede quei lavori un esperto come il senatore Vassalli, ma la legge non si schiuda dal primo e assai discutibile articolo. Sarà che quello non piace a nessuno? Sta di fatto che la questione posta nel 1981 dalla carcerazione politica — un dialogo critico senza abiure né pentimenti fra «movimento eversivo» e i partiti e le istituzioni unite nella sua repressione — il sistema politico non è stato in grado di affrontarla.

Tradisce, questa incapacità, l'incertezza d'un giudizio sul delitto politico, e, alle spalle, sulla frontiera fra conflittualità e devianza? un dubbio sul fondamento della sua punibilità, appena si definisca il fenomeno non riducibile alla criminalità? o sulle origini di un periodo di storia denso di cesure non solo politiche ma culturali e di valore? Non è detto. Nel silenzio e nella paralisi legislativa è evidente una rimozione, una sindrome nevrotica di una società politica, che pur si vanta della sua autonomia come di un terreno di più organica produzione di linguaggi e regole.

Così nel carcere e fuori di esso si frantuma quella che poteva essere una rielaborazione non individuale dell'esperienza d'un decennio, in singole sofferenze o aggiustamenti; mentre caso per caso, corte per corte, nelle libertà provvisorie, arresti domiciliari, revoche parziali di questa o quella condanna trionfa il procedere all'italiana tra ferocia e indulgenza, sulla base della filosofia nazionale del chi ha dato ha dato e chi ha avuto ha avuto. Fra poco dell'area della carcerazione politica, che era vasta e diversa, una parte, e non quella dei pro-

Sommario

| | | |
|--------------------------------|----|---|
| Editoriale | 2 | |
| Il buon carceriere | 3 | intervista a Nicolò Amato a cura di Carla Mosca |
| Soldato, partigiano, pirata | 6 | di Massimo Cacciari |
| In chiave di dolore | 8 | intervista a Maria Fida Moro a cura di Salvatore Mannuzzu |
| Né vendetta né perdono | 10 | intervista a Gino Giugni a cura di Franco Marietti |
| Il figliol prodigo | 11 | di Filippo Gentiloni |
| Ma prima c'è stato il '60 | 13 | di Edoarda Masi |
| Il singhiozzo e la norma | 16 | di Rossana Rossanda |
| Garantisti da un orecchio solo | 16 | di Franco Cazzola |
| Crimine e regole del gioco | 18 | di Giacomo Conte e Sergio Mattone |
| Pentiti: politici e comuni | 20 | di Giuseppe Bronzini |
| Anche qui, in Sardegna | 21 | di Gianni Sannio |
| Il delitto e l'impresa | 22 | di Raimondo Catanzaro |
| I soldi della mafia | 25 | di Mario Centorrino |
| Cronache italiane | 28 | di Carla Mosca |
| Rassegna | 29 | a cura di Maurizio Converso |
| Dalla parte del fatto | 34 | intervista a Pietro Barcellona a cura di Rossana Rossanda |
| Un problema di identità | 36 | di Luigi Ferrajoli |
| L'evasione 1 | 38 | di Tommaso Di Francesco |
| L'evasione 2 | 39 | di Romano Gasparotti |

Direttore: Luigi Manconi.
Redazione:
Giuseppe Bronzini, Massimo Cacciari, Tommaso Di Francesco, Luigi Ferrajoli, Clara Gallini, Filippo Gentiloni, Carla Mosca, Jaro Novak, Mauro Palma, Rossana Rossanda, Paolo Virno. Rubriche: Liana Cellerino. Coordinamento: Anna Pizzo. Segreteria di redazione: Eugenio Cicerchia
Responsabile editoriale:
Tommaso Di Francesco
Direttore Responsabile:
Carla Mosca

Redazione, Amministrazione e Abbonamenti:
Via Ripetta, 66 (tel. 06/6789567 - 6790151)
Editore:
Cooperativa Il Manifesto anni '80
Ufficio Promozione:
Roberto Papa (ccp n. 50655000 inte-

stato a Cooperativa Il Manifesto anni '80)
Stampa e Fotocomposizione:
Co.La.Graf. Cooperativa a r.l. Via Tomacelli, 146 - Roma tel. 06/6787635
Distribuzione nelle edicole:
Parrini e C. s.r.l., P.za Indipendenza, 11/B tel. 06/4940841

Distribuzione nelle librerie:
C.I.D.S. di Roma tel. 06/4271468
Pubblicità:
Poster s.r.l. di Roma, Via Ripetta, 66

Abbonamento annuo
L. 20.000, sostenitore L. 50.000. Estero L. 35.000.
Inviare l'importo a Cooperativa Il Manifesto anni '80, Via Ripetta, 66, ccp 50655000
Autorizzazione del Tribunale di Roma n. 113 del 22/2/1985

Continuiamo nella pubblicazione delle straordinarie folgorazioni, introdotte nel numero precedente della rivista, di *Eric Mendelsohn* (1887-1953), architetto espressionista, ebreo tedesco, «l'unico nato rivoluzionario della sua generazione». Nel peregrinare lungo tre continenti — dopo la fuga dalla Germania nazista è nella Palestina sotto Protettorato Britannico, prima, e negli Stati Uniti, poi — egli tenta di definire le coordinate spaziali di un nuovo mondo che sappia, sulle ceneri del precedente, incanalare in senso creativo le tensioni che hanno dato luogo alle più spaventose manifestazioni distruttive della storia.

Gli si accosta *Giuseppe Galli Bibiena* (1696-1756), esponente di

una illustre dinastia di architetti teatrali. Le sue scenografie, segnatamente quelle in cui si applica l'elaborazione della «maniera per angioio», costituiscono una tappa nella lotta contro la prospettiva centrale, a favore di una concezione spaziale più complessa e dinamica; concezione che, già alla fine del Cinquecento, aveva preso avvio in seguito alla rapida crisi delle grandi certezze umanistiche. La disposizione obliqua degli assi visivi della scena rispetto al proscenio interrompe la continuità di spazio fra sala e decorazioni sceniche e moltiplica dinamicamente la possibilità di raffigurare gli spazi sulla scena stessa.

Luca Zevi

cessi più gravi ma più semplicemente di quelli conclusi prima, resterà inchiodata a pene infinite, con la sola speranza della riapertura del problema dell'ergastolo, mentre un'altra parte si traduce in vite riaffioranti singolarmente nella società, dopo anni, per qualcuno decenni, ciascuna sola, deprivata di identità, più facilmente pentita che riconciliata con se stessa, in cerca di oblio o di verità sostitutive. Fra le quali la più accattivante, per antica sapienza, è quella della chiesa, la sfera politica non avendo nulla da dire, afasica. Quando prima o poi si parlerà di amnistia, sarà capace di qualcosa che somigli a un gesto conclusivo, non avaro, non cavilloso, non patteggiato fra diverse paure?

L'emergenza non è in via di superamento, ma di sfaldamento. Il superamento sarebbe un itinerario cosciente, lo sfaldamento è il risultato della sua mancanza. Così muri altissimi restano in piedi assieme a breccie vistose. Il più politico dei processi politici, quello all'Autonomia, costruito dal procuratore padovano Pietro Calogero nel 1979 e santificato dalla Corte d'assise di Roma nella sentenza al cosiddetto «7 aprile» scritta meno d'un anno fa dal giudice Nino Abbate, è stato demolito dalla Corte di Padova. Il cui dispositivo chiarissimo (Potere Operaio e Autonomia non sono bande armate), sostenuto verosimilmente da una complessa ricostruzione delle motivazioni, destinata ad abbattere le tesi su natura e meccanica dell'eversione che hanno nutrito l'establishment politico e impresso una curvatura decisiva alla giurisprudenza.

Ma la clamorosa breccia aperta dalla Corte di Padova nella costruzione settennale è stata accolta nel silenzio o con qualche gesto di dispetto. Nessuna cultura corrente oggi nella maggioranza e nell'opposizione sembra in grado di affrontare la contraddizione che essa disegna. Anche qui sono l'afasia, l'allontanamento, il rinvio. Intanto, poiché le ragioni della casta prevalgono, anzi sono le uniche avvertibili, il procuratore Calogero e il giudice Abbate sono stati eletti (dalla corrente che si chiama, non senza finezza, Unità per la Costituzione) al Consiglio Superiore della magistratura. Il dubbio spalancato dalla sentenza di Padova sulla loro imparzialità è stato cancellato; l'emergenza premia i suoi alfiere, la non emergenza mollemente li copre. Sbaglierebbe chi pensasse che una spinta univoca, un vero atto di volontà li ha portati a quel vertice; quella nomina è la somma delle inerzie gravitanti nel non detto.

Le immagini dell'inserito su Palermo sono tratte da Giuseppe Galli Bibiena, *Architectural and Perspective Designs*, Dover Publications, inc., New York. Tutte le altre e quella di copertina sono tratte da Erich Mendelsohn, *Opera completa*, Etas Kompass, Milano 1970.

Intervista a Nicolò Amato

Il buon carceriere

Dice il direttore generale degli Istituti di prevenzione e pena:
 «Bisogna convincersi che il carcere è la risposta istituzionale più cara, sia economicamente che in termini di prezzi umani. E' urgente trovare misure alternative»

a cura di Carla Mosca

Dalla finestra sbarrata di una cella, luogo fisico essenziale della libertà negata, soltanto il cielo è visibile, spazio senza misura. Spazio di libertà allo stato puro, lontano e vertiginoso, senza appigli per la mente, e limiti e punti di riferimento che non siano di volta in volta quelli proposti dalle nuvole o dalla luce, perduti appena percepiti.

Continuo a pensarci quassù, al terzo piano — che sembra più alto per via che non si vedono tetti, né alberi o antenne — della Direzione Generale degli istituti di prevenzione e pena, ai margini di un quartiere senza fisionomia, assediato dalla polvere all'estrema periferia nord di Roma. Solido gigantesco di vetro e cemento, circondato da sbarre altissime controllate con efficienza discreta. Salvo che per l'assenza di «camminamenti» esterni per le sentinelle, e di automezzi blindati in continua perlustrazione, qualcosa di già visto ed inciso nella memoria, all'estrema periferia, e polverosa, di Palmi in Calabria. Si trattava — ed ancora si tratta, beninteso — di uno di quei carceri cosiddetti di massima sicurezza creati a partire dal '77 come unica risposta istituzionale al dilagare del terrorismo, quello vero e quello che fu solo immaginato.

Nel carcere calabrese, che fronteggiava palazzine con fregi esterni in ceramica blu ed arancione, di recente costruite con qualche promessa, subito vana, di moderne comodità (per motivi di sicurezza fu imposto agli inquilini di accecare ogni finestra che guardasse l'edificio, in pratica tutte) erano detenuti anche i più noti fra gli imputati dell'istruttoria «7 aprile» che infuriava di circa otto mesi. Si era giusto agli inizi dell'80. Comitive di giudici armati delle più disparate comunicazioni giudiziarie calavano a Palmi per interrogarli — in quanto «cervelli» e «motori» di tutta l'eversione — su ogni e diverso fatto di terrorismo che datasse negli ultimi dieci anni. Il vento dell'emergenza e della polemica tirava assai teso, sicché proprio davanti a quel carcere, al giornalista che salutava cordialmen-

te alcuni difensori di quegli imputati, erano rivolti sguardi di gelo dei propri colleghi, e di ostentato sospetto degli armati in tuta e casco di vedetta sull'autoblindo.

Adesso, nel fortilizio romano della Direzione Generale, nell'ufficio rivestito di legno chiaro, come il colore delle poltrone di cuoio che risalta al verde cupo e lucido di un filodendro ed al rosso acceso di una stella di Natale («Venga durante le feste, potremo discutere con maggiore tranquillità», mi era stato proposto) Nicolò Amato parla di carcere. È lui a porre la prima domanda, e la pone — parrebbe proprio — non certo a me: «Insomma quale è il grado di rischio che siamo disposti ad assumerci, come società civile e politica, nella gestione carceraria? Questo è il problema centrale, ma non è l'amministrazione penitenziaria a doversele porre, o almeno non essa soltanto, perché non le compete. Intendo riferirmi


alla imbarazzante consapevolezza che quanto più si amplia lo spazio delle concessioni e delle libertà, tanto maggiore può essere il rischio che colui che se ne giova lo faccia a fini criminali. Non tutti, naturalmente, ma una parte di loro certo».

Alle sue spalle una vetrata occupa l'intera parete, e c'è un'ampia finestra anche a sinistra dietro il grande tavolo delle riunioni. Anche da qui, torno a pensarci, si può vedere il cielo soltanto, che è oggi è scurissimo, e le nuvole dense negano anche a noi ogni punto di riferimento con l'esterno. Lui sembra non farci caso, ed insiste: «Allora, quale è il grado di rischio che siamo disposti ad assumerci in prima persona, cioè senza pretendere di scaricarlo altrove quando le cose non vanno bene, affinché anche in carcere si percepisca un clima migliore, e si avvii quell'uscita dall'emergenza a cui del resto si sono richiamati il presidente del consiglio, ed anche il presidente della re-

pubblica? Io mi stupisco e mi scandalizzo di chi si stupisce e si scandalizza che un boss mafioso possa continuare a dirigere i suoi affari esterni anche dall'interno di un istituto di pena. Chi muove queste critiche sa bene che una norma della riforma del '75, cioè una legge del parlamento, vieta all'amministrazione carceraria di ascoltare i colloqui fra il detenuto ed i suoi visitatori. Se il boss vuole dare ordini può affidarli indisturbato ad un familiare durante il colloquio. E allora, si vuole forse vietare che un detenuto ed i familiari parlino fra loro? Vogliamo fingere di non sapere che tutto ha un prezzo? E magari vogliamo far succedere una rivoluzione dell'opinione pubblica quando si trova una pistola sotto il mattone di una cella?».

Subito penso al carcere di Rebibbia, a quel ritrovamento dei carabinieri — con tanto di conferenza stampa immediata, anzi contestuale — di alcune armi in una cella di «neri». È accaduto giusto alla vigilia dell'entrata in vigore delle norme sui nuovi termini di carcerazione preventiva, indilazionabile ormai dopo ben due rinvii. Un episodio da cui è partita una campagna stampa di allarmismo pressoché identica — quasi al ciclostile — su tutti i giornali che premurosamente titolavano in coro «Volevano compiere una strage e poi evadere», e ancora «Il piano era sabotare il processo NAR uccidendo il presidente della corte».

Se si riferiva a questo episodio, non c'è verso che Amato lo ammetta, bastandogli — verosimilmente — di aver alluso ad un esempio, quello, anziché ad un altro. Del resto, dal colloquio come dall'analisi del suo lavoro nelle carceri, si ricava l'impressione di un uomo sinceramente intenzionato a risolvere almeno in parte certi problemi. Ben consapevole però che ottenere questo risultato comporta il prezzo di trascurarne magari altri, ed altri fingere di ignorarli. Ecco che a proposito del carcere di Paliano (poco lontano da Roma, riservato ai pentiti di mafia, camorra e terrorismo dove lo stato paga la collaborazione



Intervista a Nicolò Amato

ricevuta concedendo ad eventuali copie un'intimità altrove negata) il Direttore Generale tende la voce in un tono indignato, avventurandosi in un minaccioso: «Questo che lei dice non mi risulta... perché davvero se così fosse, se io sapessi...» che rimane lì, a mezz'aria. Né, del resto, altrove potrebbe collocarsi.

Così come, dopo aver sottolineato che l'orroroso carcere di Voghera non è più quello di prima, taglia corto sul recente pestaggio di due detenute: «Le ricordo che avevano ferito una vigilatrice». E non vale ricordargli che la punizione non avvenendo seduta stante, ma l'indomani all'alba nella cella delle due, parve piuttosto una vendetta a freddo. «C'è un'inchiesta penale, che come lei sa, sospende qualunque inchiesta disciplinare», risponde asciuttamente. Ma certo non deve ignorare che, lontano da Roma, ogni carcere può diventare un universo a sé, dove ogni direttore può instaurare se non proprie leggi, almeno proprie prassi, che poi finisce per essere la stessa cosa.

Su altri temi però è disponibile. Gli ricordo la risoluzione lanciata in settembre al convegno Onu di Milano, intitolata «Meno carcere». Proposta che uno studioso norvegese di fama aveva elaborato in termini radicali, cioè di abolizione vera e propria, guadagnandosi soltanto dileggi e commenti malevoli nelle cronache del giorno appresso: «Immaginare una società ed una umanità che possano fare a meno di carceri e tribunali mi pare oggi un'utopia. Non parlo di utopia in senso dispregiativo, ma intendo dire un'ambizione molto alta, per la quale può anche valere la pena di nbatersì. Ma vede, la mia paura è un'altra. E cioè che quando si inseguono ambizioni troppo elevate, si rinuncia poi ad impegni concreti, a battaglie che possono essere fatte qui, ora, subito. Che se pure non ottengono il massimo, qualcosa la ottengono, la realizzano...».

Il Direttore Generale delle carceri — sono 44.000 detenuti per una capienza di 29.000, non ostante nell'ultimo ventennio si siano costruiti più penitenziari che dall'unità d'Italia ad oggi — è nato a Messina, ma non si direbbe. Se c'era in origine sicilitudine verbale deve essersi sciolta a Pisa dove nel '68 prese la libera docenza in filosofia del diritto, con il professor Palazzolo. Era in magistratura, alla Procura della Repubblica, ed aveva scritto un libro intitolato «Logica simbolica e Diritto». La logica trasformata in strumento di calcolo. Già usata da Frege, da Bertrand Russell, è un metodo che garantisce il totale rigore del ragionamento fatto: «Chissà,

forse ho preso qualcosa da mio padre che era professore di matematica». Parla con tono pacato, e pesa lentamente le parole, anche quelle che sembrano sfuggirgli. I gomiti sui braccioli di cuoio, poggia il mento sulla punta delle dita che preme le une contro le altre, lentamente e di continuo, come a saggiarne la flessibilità e la tenuta: «Cerchiamo intanto di liberarci dalla necessità del carcere quando esso non è strettamente necessario. Penso ad un ampliamento degli istituti più notevoli della riforma del '75, la semilibertà e l'affidamento in prova che hanno dato risultati positivi. Il fatto è che ormai abbiamo raggiunto il tetto della loro utilizzazione. Occorre ampliarne i presupposti legislativi, ed in questo senso sono significativi gli emendamenti presentati dal ministero e dal governo, al disegno di legge Gozzini attualmente in discussione in senato. Però la strada vera è quella di trovare mi-

sure alternative alla detenzione, non solo alla sua esecuzione. L'affidamento e la semilibertà non solo hanno un ambito di applicazione ristretto, riferendosi a reati meno gravi, ma hanno anche un limite per così dire concettuale, perché presuppongono pur sempre l'uso della detenzione...».


Una breve pausa, la rapida ricerca di alcuni fogli che consulta e subito mette da parte, e questa volta la voce si fa perentoria: «Bisogna convincersi che il carcere è la risposta istituzionale più cara. Economicamente, perché ogni detenuto costa più di centomila lire al giorno. Ed anche e soprattutto sul piano dei prezzi umani che comporta. Bisogna superare, io dico, un'attitudine, un principio che ci portiamo dentro con qualche assuefazione: cioè quello di immaginare che il carcere rappresenti l'unica risposta istituzionale a qualunque forma di trasgressione, come a qualunque forma di devianza. Certo, occor-

re trovare altri modi...».

Parla di altri modi e guarda verso la finestra che gli sta a sinistra, come a cercarli oltre quei vetri accecati dai nuvoloni. So che Amato è bravissimo a *bridge*, un gioco che richiede fantasia nella fase teorica, e subito dopo equilibrio e lucidità per la giocata vera e propria della carta: «E' un bellissimo gioco, ogni volta una situazione diversa, non c'è nemmeno bisogno di una posta in danaro per divertirsi. Facevo molti tornei, ma ora sono quindici anni che non gioco una mano di *bridge*».

Ma non deve averlo dimenticato, perché subito propone: «Dobbiamo impegnare la nostra fantasia ed il nostro senso di equilibrio per studiare lucidamente qualcosa di diverso per i reati che non suscitano grande allarme sociale. Penso alla pena pecuniaria, ma proporzionandola alla condizione economica del soggetto, per non creare ingiustizia. E penso anche alla possibilità di rateizzarla, questa pena pecuniaria, come avviene in altri paesi. Penso anche a forme di interdizione amministrativa. Ad esempio, se qualcuno viola in modo grave le leggi della sicurezza stradale: una multa seria, anziché il carcere, o togliere la patente, per un mese, sei mesi, un anno. Può valere anche per reati connessi all'abuso di certe professioni. Penso poi alle industrie che inquinano. C'è un danno sociale e allora si chiude l'industria, si impongono modifiche. E poi, di fronte a danni sociali penso a forme di riparazione sociale, come, non so, bonificare un terreno, procedere ad opere di rimboscimento...».

Le leggi dell'estate '84 (riduzione dei termini di carcerazione preventiva, sia pure messa in vigore con nove mesi di scandaloso ritardo; e poi aumento delle competenze del pretore e diminuzione dei casi di arresto in flagranza) hanno portato al 63-64% il rapporto fra detenuti in attesa di giudizio e popolazione carceraria complessiva. Negli anni della peggiore emergenza eravamo su 70-72%, ma non ostante il calo l'Italia rimane ancora agli ultimi posti: «Difatti, quando dico meno carcere dico anche, e soprattutto, meno carcere preventivo, problema che potrà essere risolto radicalmente solo con la riforma del processo penale. Però c'è dell'altro. Si continua a credere che l'emergenza significhi soprattutto o soltanto una certa legislazione, mentre io penso che essa sia anche un fatto di costume giudiziario. Ma insomma, quasi il 50% dei detenuti italiani deve rispondere di reati per i quali l'ordine di cattura è facoltativo, quindi non si trat-



Intervista a Nicolò Amato

ta di mafia, né di terrorismo, cioè non siamo in un campo di allarme sociale. E allora mi chiedo con qualche inquietudine se in tutti i casi ci fossero davvero tutti presupposti che la legge chiede per l'arresto. E mi viene il sospetto di fronte a talune scarcerazioni rapidissime che vi sia stato un eccesso, o prima o dopo. Insomma quando parlo di meno carcere preventivo alludo anche ad una misura in più di equilibrio e di serenità nell'esercizio di questo potere grande e grave che è privare le persone della libertà».

Nell'84 nelle carceri italiane si sono tolti la vita 46 detenuti, di cui ben venti erano in attesa di giudizio. Quando gli offro questo dato lui cerca un riscontro nei suoi fascicoli, e quando lo trova dà come l'impressione di prenderla alla larga: «Premesso che giudico doloroso qualunque suicidio... perché il valore della vita umana è altissimo... credo che, per quanto dolorosa, questa cifra possa considerarsi una percentuale di rischio accettabile... perché se una persona decide di togliersi la vita l'unico mezzo sarebbe sorvegliarla ventiquattro ore su ventiquattro...». E il caso recente del sarto napoletano arrestato solo perché il cognato lo sospettava di complicità in una rapina? A Napoli era noto, stimato, e la disperazione di un'accusa così infamante lo ha spinto al suicidio a pochi giorni dall'arresto. Qui Amato va subito al nocciolo, e la voce si fa secca: «Mariano Fiorino, ricordo. Ha avuto un trauma giudiziario, quel poveretto, non un trauma carcerario. Stiamo attenti a non confondere...».

Quanto al trattamento dei circa 4000 detenuti considerati «altamente pericolosi», non ha dubbi: «Io sono soprattutto per la separazione. Intanto, per evitare il reclutamento. E poi perché è fortemente negativo mettere insieme il boss mafioso ed il ladro di polli, perché non è che il mafioso diventa ladro di polli, ma è questo che diventa mafioso. Bisogna trovare spazi di detenzione diversi, separati, nell'ambito dello stesso carcere o in carceri diversi, e sono del parere che ciò vada disciplinato anche normativamente...». Si può obiettargli che la differenziazione, introducendo un doppio circuito, è un criterio estraneo al principio di legalità delle pene, ma lui insiste: «È illusorio pensare che tutti i detenuti sono uguali. Una minoranza sono legati a posizioni di irriducibilità criminale o eversiva; ma la maggioranza sono disponibili al recupero e questi, che sono i più, non possiamo paralizzarli trattandoli come gli altri. Ma quando parlo di differenziazione io la intendo in positivo, cioè

valorizzando e dilatando al massimo i varchi, le aperture della riforma carceraria, perché penso che per la maggioranza dei detenuti sia possibile e doveroso compiere dei passi in avanti. E noi li stiamo facendo. Pensi al decreto del presidente della Repubblica del luglio '85, che ha aumentato il numero dei colloqui e delle telefonate. Pensi anche agli emendamenti al disegno di legge Gozzini di cui le dicevo: l'ampliamento del regime dei permessi, che noi abbiamo proposto, è un fatto di importanza rivoluzionaria perché oggi come oggi i permessi possono essere dati solo in caso di imminente pericolo di vita di un familiare, insomma per eventi di particolare gravità. Noi viceversa proponiamo che l'art. 30 sia modificato, nel senso di concedere permes-

si per il sostegno degli interessi umani, familiari e culturali del detenuto.

Cioè abbiamo veramente tutto, anche, diciamo francamente, la soluzione del problema dell'affettività...».

Un punto dolente della differenziazione riguarda, finora, chi debba stabilire l'applicazione delle restrizioni.


Il ministro della giustizia francese Robert Badinter propone che le misure di aggravamento siano decise da una piccola corte, di cui facciano parte non solo l'amministrazione carceraria, ma anche un difensore ed un magistrato esterno. «Io non rivendico una esclusività all'amministrazione penitenziaria... Penso che nel nostro paese la proposta Badinter sarebbe praticabile. Personalmente sono contrario ad una estensione smisurata dei

poteri discrezionali dell'amministrazione carceraria. Noi abbiamo dato parere favorevole all'ipotesi che eventuali situazioni di maggiore pericolosità dei detenuti siano stabilite per legge, e siano realizzate sotto il controllo dell'autorità giudiziaria: i magistrati titolari dell'inchiesta, nel caso di detenuti in attesa di giudizio; i giudici di sorveglianza quando si tratta di detenuti definitivi».

Sono tre anni che il mio interlocutore ha la responsabilità delle carceri. Gli fu affidata al termine del processo di primo grado per il sequestro e l'assassinio di Aldo Moro. Come Pubblico Ministero, in sede di requisitoria, aveva anticipato segnali di apprezzamento per la dissociazione dal terrorismo ed indicato che il carcere può e deve anche essere luogo di speranza. Aveva anche chiesto 34 ergastoli (la Corte ne decise 32) e sostenuto una tesi singolare («Chi critica la legge sui pentiti è interessato a che il terrorismo non venga debellato» 87ª udienza, 21 dic. 82), non disdegnando di presentarsi talvolta in aula con la pistola sotto il gilet. Ora qualcuno gli scrive dal carcere, di quelli per i quali chiese l'ergastolo nell'aula del Foro Italico a Roma. Le lettere sono tutte conservate, ma lui non è disponibile a renderne pubblico il contenuto, né del resto gli viene domandato. Un passo però può essere letto: «Non le chiediamo nulla, se non tre minuti di attenzione... Noi oggi, come lei, siamo soltanto persone: allora, ieri, furono pesanti i rispettivi ruoli...».

Un argomento, da ultimo. Risulta da cifre recenti — ma le conferma quasi a memoria nella loro povertà — che pochi detenuti lavorano, pochissimi: «Intanto perché sono pochissimi gli enti che offrono commesse di lavoro. E poi, la qualificazione dei detenuti — che spetta alla Regione — è più bassa di quella di altri. Inoltre nel nostro paese c'è molta disoccupazione e non è facile, anche culturalmente, dare lavoro ad un detenuto. E allora devo dire che c'è proprio una misura di grande contraddizione quando si parla di risocializzazione e rieducazione... Così come si pretende di risolvere la devianza togliendo di mezzo chi ha deviato... La società pretende che sia il carcere a fare ciò che essa non è stata capace di fare, e che in molti casi ha prodotto».

Sulla scrivania un telefono ronzia discretamente, e ormai di continuo. È tardi e gli chiedo al volo se, come responsabile delle carceri, il suo più grosso problema sia all'interno degli istituti di pena, oppure fuori. Risponde con calma: «Fuori. Perché è fuori che si risolvono i problemi del carcere».



Una guerra che non conosce limiti territoriali

Soldato, partigiano, pirata

Nel modo in cui l'attuale classe politica tratta il terrorismo internazionale c'è una sorta di patetica nostalgia per l'immagine classica del diritto internazionale. Ma la crisi mediterranea è il crogiuolo dove quel diritto rivela tutta la sua inadeguatezza

di Massimo Cacciari

La frustrante impotenza che sembra attanagliare l'intero sistema degli Stati europei di fronte all'ultima ondata terroristica dovrebbe obbligare ad un radicale ripensamento del problema, invece che ai rituali, ridondanti esercizi retorici di esecrazione e di lutto. Vorrei molto direttamente sostenere che l'intero apparato concettuale e politico con il quale si continua, da più parti, ad affrontare il problema, risulta ormai totalmente inadeguato e che, insieme, la definizione di nuovi e utili paradigmi è lungi anche solo dal potersi intravedere. Vi è nel modo in cui l'attuale terrorismo internazionale viene trattato dalla stragrande maggioranza della leadership politica, non solo italiana, una sorta di patetica nostalgia per l'immagine classica del diritto di guerra e del diritto internazionale. Certi discorsi sembrano provenire dritti dritti da diplomatici accreditati al Congresso di Vienna! Guerra «giusta», per costoro, è quella combattuta tra Stato e Stato, fra depositari sovrani di uno jus belli, con regolare dichiarazione di inimicizia e, soprattutto, condotta da eserciti regolari *in divisa*. Mai spingersi «dietro le quinte» di questa ben ordinata scena! Chi «recita» dietro le quinte rappresenta gli occulti poteri del male, *criminali* fanatici assatanati.

Con buona pace dei suoi nostalgici, questa scena è stata definitivamente spazzata via con la Prima Guerra Mondiale. Dopo la Seconda, poi, «regolare» diviene per l'appunto la guerra che, secondo il punto di vista classico, era l'«irregolare». «Regolare» diviene la guerra combattuta tra eserciti in divisa, da un lato, e forze partigiane, dall'altro, oppure la guerra civile, con tutto il loro inevitabile corollario di pratiche terroristiche e contro-terroristiche (cioè, terroristiche anch'esse). Il cosiddetto diritto internazionale cerca con encomiabile buona volontà di tener dietro a questo sviluppo. Gradualmente, si cessa di vedere nel combattente non inquadrato in eserciti regolari di Stati sovrani, non obbediente ad uno Stato sovrano il semplice bandito o pirata. Co-

m'era inevitabile dopo l'esperienza delle diverse resistenze al nazifascismo, si assiste ad una progressiva de-criminalizzazione della figura del partigiano. Ma il diritto internazionale ancora la sua legittimità ad un criterio *difensivo*: la lotta «irregolare» è legittima quando si tratta di difendere o liberare la «patria» da eserciti

invasori, oppure quando si tratta di difendere un governo legalmente costituito da forze eversive-golpiste.

Come si vede, il diritto internazionale legittima il partigiano solo come figura «finita», operante in uno spazio territoriale ben circoscritto. Eppure, sotto il profilo formale, concettuale, questa figura è del tutto eva-

nescente. Basta riflettere, per comprenderlo, alla irrisolvibile contraddizione tra il tentativo giuridico di de-criminalizzare la figura del partigiano e la necessità che questi incontra nella sua lotta di criminalizzare il proprio nemico. Si tratta di concepire formalmente una figura non-criminale ma criminalizzante! Il combattente «irregolare», infatti, *deve*, se vuole che la sua lotta sia efficace, trattare da criminale il nemico, e ciò del tutto a prescindere dal fatto che questo nemico sia costituito da uno Stato sovrano, da un esercito «regolare» o da altre formazioni «irregolari». Per il combattente «irregolare» non può esistere *justus hostis*. E, di conseguenza, *mai* tale combattente potrà essere trattato come *justus hostis* dal suo nemico.

Malgrado simili eclatanti contraddizioni, si poteva fingere di credere, fino ad epoca relativamente recente, che fossero ancora applicabili alla guerra partigiana e al terrorismo i criteri della «irregolarità» e della delimitazione territoriale. I grandi esempi, Algeria e Vietnam, non avevano sostanzialmente sconvolto questo quadro territoriale di riferimento. L'«esportazione» delle pratiche terroristiche era stata o nulla o insignificante, e comunque esse erano sempre rimaste rivolte all'ottenimento di ben precisi obiettivi territoriali. Il terrorismo europeo degli anni '70 è, d'altra parte, esempio tipico di lotta «irregolare», di violenza non preveduta né ordinata da alcuna autorità statale.

La crisi mediterranea è il grande, tragico crogiuolo in cui questo scenario collassa ed è patetico ogni tentativo di raffazzonarlo. Qui viene alla luce tutta la debolezza intrinseca di quel criterio di «irregolarità» che distingueva partigiano e terrorista (la distinzione tra le due figure è possibile, ma non essenziale: si tratta piuttosto di funzioni distinte di un'unica figura: ciò che conta è la modalità della pratica terroristica, se, cioè, limitata-circoscritta o illimitata) dal combattente regolare, iscritto in eserciti nazionali. Con buona pace di chi



Una guerra che non conosce limiti territoriali

si fa coraggio di notte cantando o crede di esorcizzare la dura realtà ignorandone i processi, appare oggi sempre più chiaro che il terrorista è un *combattente regolare*, la cui violenza è del tutto *ordinata* secondo strategie, obiettivi, politiche di Stati sovrani, regolarmente riconosciuti come Stati sovrani. Il terrorista che la grande crisi mediorientale produce obbedisce ad autorità statuali o semi-statali (è il caso dell'OLP), è parte integrante a tutti gli effetti di eserciti nazionali o di liberazione nazionale, inquadrati questi ultimi, più o meno efficacemente, in strategie militari e politiche proprie di Stati e eserciti nazionali. Il terrorista non è «irregolare» quanto piuttosto *sezione speciale* di queste autorità e di questi eserciti. Ciò che lo caratterizza è il grande, intensivo impegno ideologico, l'assoluta dedizione alla causa, l'essere pronto al sacrificio. In una tale situazione, non ha più alcun senso teorico rigoroso neppure la definizione di «terrorista». Siamo «semplicemente» di fronte ad una guerra (anzi: nel mezzo di una guerra — checché ne pensino i gazzettieri che ritengono regni la pace finché non si combatte ai Parioli) che travalica ogni determinazione territoriale, la cui posta non è la liberazione o la difesa di questo o quel territorio, ma l'equilibrio di un'intera area del pianeta, e che *non può essere «giocata»* secondo i metodi e i mezzi convenzionali tanto cari ai cultori della guerra-duello. E infatti *nessuno* la gioca così.

Il drammatico paradosso cui conducono queste brevi osservazioni è purtroppo facilmente coglibile: proprio nel momento in cui più violento e apparentemente indiscriminato, impazzito, «barbaro», ecc. ecc. si scatena l'attacco «terroristico» internazionale, proprio in questo momento esso è meno comprensibile sotto le categorie criminalizzanti-demonizzanti che tendevano a distinguerlo dalle forme di guerra «regolari». Proprio quando la sua violenza appare «illimitata», proprio in questo essa si manifesta come violenza *ordinata*, violenza che obbedisce ad autorità *regolari*, a poteri che non possono non essere riconosciuti dal diritto internazionale. D'altronde, i grandi e disincantati giuristi di questo secolo ci hanno ben insegnato quale fatale illusione sia credere che il diritto rifugga dalla violenza, e quanto labile, concettualmente e praticamente, sia la distinzione tra violenza e forza legittima.




L'«irregolare» di ieri si è del tutto «regolarizzato» e conduce la sua battaglia su una scena meta-nazionale, come fattore-agente di decisiva im-

portanza nella determinazione dei rapporti di forza e di equilibrio internazionali. La sua figura può avere soltanto un'*origine* ben determinata, collegata a vicende territoriali «finite», caratterizzata in chiave «difensiva» — ma la situazione internazionale (e mediterranea in particolare) lo obbliga a «regolarizzarsi» presso poteri già saldamente costituiti. Egli dovrà finire con l'essere «manipolato» dallo «spirito» di questi poteri, i cui interessi possono anche svilupparsi secon-

do logiche che poco o nulla hanno a che vedere con le cause originarie del suo impegno politico e della sua scelta militare. Lo spazio si dilata, sconvolge le scene politiche convenzionali. E l'esacrazione ignorante delle catastrofi avvenute non serve che a renderci ancora più impotenti di fronte alle prossime.

Qualche buontempone potrebbe interpretare questo discorso come un invito all'occhio-per-occhio, o come una rassegnata abdicazione di fronte

al destino. È vero l'opposto. Il riconoscimento dello scenario prima descritto obbliga, invece, ad una scelta «esasperata» di *trattativa*. Se il «terrorista» non è più «definibile» in una qualche sua «irregolarità»; se l'intreccio «terrorista»-autorità nazionale sovrana è oggi tale da non potersi realmente spezzare; se il «terrorismo» attuale è funzione di un gioco politico planetario, altamente complesso, del quale esso è ormai *regolare* protagonista, ebbene, è vacuamente illusorio pensare di poterlo combattere sul piano delle «spedizioni punitive» e delle «azioni esemplari». La logica puramente tecnico-militare deve essere assolutamente subordinata a quella diplomatico-politica. Oppure, bisogna sapere che alla dichiarazione di assoluta «irregolarità» del terrorismo deve derivare la «messa al bando» di Stati sovrani. È pericolosissimo farsi illusioni su ciò, o peggio ancora, «bluffare» malamente. La «prima mossa» dell'Austria-Ungheria non prevedeva, certo, guerre mondiali, ma «semplicemente», l'esemplare «punizione» di un Paese, la Serbia, che, in modo assolutamente palese, proteggeva e fomentava pratiche terroristiche (e si badi: un terrorismo, allora, perfettamente definibile in chiave territoriale-nazionale). Ma uno Stato sovrano *non può*, senza gravissime conseguenze, essere trattato da «bandito»: esso fa parte *comunque* di un equilibrio internazionale e l'attacco alla sua sovranità altera comunque *tutt'intero* tale equilibrio. La «prima mossa» (che si crede sempre o quasi sempre limitata) può innescare conseguenze che sfuggono al controllo di tutti. L'Austria credeva che la Russia «bluffasse» con le sue mobilitazioni pro-Serbia; la Russia che «bluffasse» l'Austria; l'Austria che la Prussia bastasse come deterrente nei confronti di Francia-Russia, ecc. ecc. Invece di abbandonarsi alla «vertigo» di giochi simili, occorre definire una strategia negoziale multipla nei confronti di *tutti* i soggetti politici decisivi della crisi mediterranea, senza pretendere drastiche «riparazioni» o «catastrofi» degli attuali assetti politici interni di Stati sovrani. Fa molto più per la pace chi riconosce con disincanto questa situazione e cerca di risolvere le cause politiche che hanno finito col «regolarizzare» e internazionalizzare il terrorismo, di chi sorvola sulle tragiche contraddizioni dell'epoca, si abbarbica a criteri defunti del diritto internazionale e crede si possano applicare nei rapporti tra Stati sovrani mezzi e forme di lotta adeguati (forse) soltanto al terrorismo «irregolare» e nazionalmente circoscritto.



Intervista a Maria Fida Moro

In chiave di dolore

«Il perdono cristiano non si può generalizzare né può sostituire un istituto giuridico: ma una cultura seria del perdono può favorire la creazione di una legislazione appropriata».
La vittima, il carnefice, la politica

a cura di Salvatore Mannuzzu

Non è facile entrare in contatto con Maria Fida Moro. Al numero telefonico che si è avuto, il segnale di chiamata si prolunga inutilmente. Occorre scriverle ed è lei, allora, che gentile subito telefona, dando come suo recapito un altro numero, ma della «batteria» (sembra si chiami così) del ministero dell'interno. Attraverso questa intermediazione, il burocratico «attenda» di chissà quale agente o graduato, si svolgono le trattative. Bisogna tenere conto della pallacanestro del bambino (aveva due anni quando perse quel suo nonno, otto anni fa), della necessità di andarlo a prendere a scuola: «dedico metà del mio tempo a mio figlio e l'altra metà a difendere la memoria di mio padre», sottolinea la signora. E — chiede — meglio del registratore, ciascuno scrive la sua domanda o la sua risposta, l'una dopo l'altra. Si fa così, di qua e di là dello stesso tavolo. Poi — del che è verbale — a ciascuno la sua fotocopia.

Ecco il risultato (le verrà letto ancora al telefono).

Lei vive in condizioni particolari: per esempio non è accessibile come una qualsivoglia altra persona. Quanto questo influisce sulla sua libertà? Non intendo solo la sua libertà fisica.

E una difesa personale ed influisce nel senso che la mia vita è sempre sul filo del rasoio dal punto di vista psicologico e pratico.

Quanto pesa su di lei l'esperienza terribile del rapimento, della detenzione in sequestro e dell'assassinio di suo padre? Non mi riferisco soltanto ai fatti centrali di quella vicenda: «l'immagine atroce nel portabagagli della Renault rossa», come lei ha scritto, e prima le scansioni lancinanti delle lettere, delle telefonate e dei falsi allarmi. Ma anche alle tensioni politiche: era un dibattito che coinvolgeva grandi principi, forse l'idea stessa dello Stato, però riguardava anche — o così poteva apparire a qualcuno — la vita di suo padre. Lei crede davvero che la vita di suo padre dipendesse in qualche modo dall'esito di quel dibattito? e comunque, nell'ambito di esso, chi aveva ragione?

Quell'esperienza mi pesa in maniera inenarrabile perché ha cambiato la mia vita dal giorno alla notte.

In qualche rarefatto modo la vita di mio padre dipendeva dal dibattito, ma se per ipotesi egli si fosse salvato avrebbero trovato un altro modo di ucciderlo. Nell'ambito del dibattito aveva ragione mio padre (abituato da sempre a vedere più in profondità e più lontano).

Come ha conosciuto Adriana Faranda e Valerio Morucci?

Ho conosciuto Adriana Faranda e Valerio Morucci dal 18 ottobre 1984, giorno in cui il giudice Ferdinando Imposimato ha accompagnato a Rebibbia mio marito e me per incontrarli su loro richiesta.

Quali rapporti ha con loro?

Come ho già detto in altre occasioni, credo che abbiamo tanto dolore in comune. Penso che mio padre al nostro posto si sarebbe occupato di loro e così cerco di occuparmene io sul piano cristiano ed umano.

Perché dunque ha rapporti con loro?

Da sempre mio padre ha avuto presente il problema delle carceri e l'ha dimostrato, più volte, come ministro di grazia e giustizia, ma soprattutto come professore di filosofia del diritto e di diritto penale. Mi sembra di avere in qualche modo ereditato questo interesse. Mentre frequentavo l'università, per due anni ho seguito i ragazzi della casa di rieducazione Nicolò Tomaseo a Tivoli.

Adriana Faranda e Valerio Morucci

ci però non sono due detenuti qualunque.

Per me non sono «qualunque» in quanto si sono resi conto che papà andava salvato e si sono adoperati per salvargli la vita. Il fatto che non ci siano riusciti non cambia niente, riguardo a loro, per me. Inoltre mi ha commosso il loro profondissimo pentimento e sono convinta che il giudizio più severo di tutti sui loro atti è proprio quello che si sono dati da soli.

Lei altra volta ha detto: testimoniare l'amore ed il perdono. Che cos'è il perdono?

Il perdono è l'atto che proviene da Dio, con il quale Dio stesso ci fa ritornare nuovi e quindi degni di amore.

C'è — almeno in qualche misura — una tentazione di superbia nel voler perdonare? O comunque, c'è la coscienza che la capacità di perdonare corrisponde a uno «stato di grazia» che rimane prerogativa di pochi (o meglio, «dono» che pochi ricevono).

Non credo si possa parlare di superbia anche perché, almeno nel caso specifico, i guai, le minacce, i disastri da cui sono stata colpita in forma aggiuntiva da quel 18 ottobre in avanti escludono il gusto della superbia. Preferisco pensare ad uno stato di grazia e ad un dono perché ogni illuminazione verso il bene è un dono.

Lei ha detto anche: odio la politica. Perché?

Credo sempre di essere riuscita a spiegarlo, ma poi mi accorgo che non è così. Odio la politica perché prima mi ha portato via il padre già da

quando ero bambina, poi me lo ha ucciso ed infine perché non la vedo mai vivere come servizio.

Si può vivere senza politica? Una collettività può vivere senza politica? La politica si può delegare? Che cosa invece della politica?

Non si può vivere, purtroppo, senza politica. Tanto meno forse una collettività può vivere senza politica. Credo che il nocciolo sia proprio qui: la politica si può delegare fino ad un certo punto. Forse invece della politica, in un mondo umanizzato in cui ognuno facesse davvero il proprio dovere, basterebbe il senso di responsabilità dei singoli nei confronti degli altri e della collettività stessa.

Lei allora odia la politica, ma la ritiene indispensabile, e ritiene indispensabile per chiunque fare politica.

Anche se la ritengo indispensabile, in modo inconscio io non smetto di odiarla.

C'è qualche punto in comune, in questo suo «odio per la politica», con l'affermazione della Faranda, secondo la quale il vostro rapporto tenderebbe al recupero delle lacerazioni cagionate dalla politica, o con l'esigenza manifestata da Morucci di diminuire il carico di interventi dello Stato nella società?


Credo che il fatto di esserci resi conto di queste lacerazioni sia già un primo passo per sanarle. È chiaro che più i singoli agiscono a favore del bene meno è necessario l'intervento dello Stato.

E che differenza c'è con la regola: né con le Brigate rosse né con lo Stato?

Vorrei richiamare quanto sempre affermato da papà sin dai suoi primissimi scritti. Il punto focale è l'uomo e per i cristiani l'uomo creato ad immagine di Dio.

Non crede che il suo rapporto con Faranda e Morucci, oggettivamente — al di là dei suoi motivi e delle sue intenzioni — assuma anche una valenza pubblica, politica? In che senso? La ritiene impropria?

Non ritengo impropria la valenza anche se sarei lietissima di liberarmene. Tutto sommato ho cercato di



Intervista a Maria Fida Moro

sfuggire, lungo il corso della mia vita, questa stessa valenza. Forse nel caso in questione è un bene che io non possa né provarci, né riuscirci. Il perdono, anche per i non cristiani, ha il valore della pacificazione tra gli uomini e della riconciliazione profonda delle coscienze. Qualche esempio pubblico o «politico» (e ce ne sono stati altri) era necessario.

Non avverte nel parlare di perdono, nel «propagandare» il perdono, come il rischio di una ideologia? Una ideologia antistorica che azzeri e uguaglia tutto; e che, dunque, nel perdonare i terroristi, assolve l'intera fase storica e dimentica responsabilità ed errori di tutti: anche di chi non è stato terrorista (partiti, ceto di governo, potere, eccetera).

Il perdono è un fatto che si compie tra una o più persone o tra Dio e l'uomo. Non può quindi assolvere nessuno che non si sia volontariamente messo nella posizione di perdonare o di essere perdonato. Quindi credo possa escludersi l'ipotesi che un po' di pubblicità (non voluta da me) intorno all'evento perdono assolvano un'intera generazione o un'epoca storica.

Può darsi che l'enfatizzare il perdono contribuisca ad assegnare la questione che per intenderci possiamo chiamare della post-emergenza alla dimensione privata e alla sfera religiosa: col pericolo poi di ridurre la dissociazione al rapporto individuale tra «vittima» (parente della vittima) e «carnefice» (terrorista, ex terrorista). Non ritiene che questo possa ritardare l'assunzione del problema in termini politici, legislativi, giuridici? Possa danneggiare, addirittura, una soluzione politico-istituzionale?

Mi sembra di aver distinto qui sopra che il perdono cristiano non si può generalizzare, né può sostituire un istituto giuridico o la sua istanza. Penso, al contrario, che una cultura seria del perdono possa favorire la creazione di una legislazione appropriata che acceleri il processo di recupero ove possibile.

Il suo rapporto con Adriana Faranda e Valerio Morucci dipende dal fatto che si tratta, come si dice, di dissociati?

No: il mio rapporto con Adriana Faranda e Valerio Morucci è nato e vive in chiave di dolore. Tutte le categorie giuridiche, sociali, linguistiche non possono ricomprenderlo.

La dissociazione è solo una scelta individuale o rientra in un fenomeno collettivo?

Credo, ma potrei sbagliare, che si tratti di una scelta individuale ed il fatto che si sia tanto diffusa non la sposta di categoria.

Che cosa è stato quel terrorismo? Che cosa lo ha prodotto?

Credo che sia stato motivato da istanze giuste che si sono manifestate nel modo peggiore. Papà riteneva, in anni non sospetti, che l'unica alternativa alla nascita del terrorismo sarebbe stata di lasciare spazio (magari parlamentare) alle istanze e soprattutto alla voce dei giovani.

Che ne è adesso di quel terrorismo? Quello credo che non esista più, ma esiste sempre la possibilità di sempre nuove forme terroristiche ove non si riconoscano agli uomini una vita possibile e la loro intrinseca umanità.

Che deve fare adesso lo Stato di quel terrorismo, che, lei dice, non esiste più?

Lo Stato deve ammettere la sua carenza e dare spazio finché è in tempo a coloro che sono disposti a battersi per colmare i vuoti di dolore e d'ingiustizia che spesso provocano violenze e morte.

I reati terroristici debbono essere trattati con le stesse regole che valgono per i reati comuni? Pretende

questo il principio costituzionale dell'uguaglianza?

Non credo. Questo è il primo articolo della legge sulla dissociazione dal terrorismo, come lo propone la commissione giustizia del Senato:

«Agli effetti della presente legge si considera dissociato chi, avendo commesso uno o più reati per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, ha definitivamente abbandonato l'organizzazione o il movimento terroristico o eversivo cui ha appartenuto, tenendo congiuntamente le seguenti condotte: ammissione delle attività effettivamente svolte, comportamenti oggettivamente ed univocamente incompatibili con il permanere del vincolo associativo, ripudio della violenza come metodo di lotta politica».

E questo è il secondo articolo della stessa legge sulla dissociazione, nel testo del comitato ristretto (la commissione non si è ancora pronunciata):

«La pena inflitta per i delitti di terrorismo o di eversione dell'ordina-

mento costituzionale è così commutata o diminuita nei confronti di chi, entro la data di entrata in vigore della presente legge, si è dissociato ai sensi dell'articolo 1: 1) alla pena dell'ergastolo è sostituita quella della reclusione per trentacinque (o trenta) anni;

2) le altre pene sono diminuite di un quarto se la condanna concerne, da soli o insieme ad altri reati, i delitti di strage, di omicidio volontario consumato o tentato o di lesioni personali volontarie gravissime: della metà se la condanna concerne esclusivamente delitti di carattere associativo o di accordo, delitti di porto e detenzione di armi ed esplosivi, delitti di falsità e di favoreggiamento personale o reale, delitti di apologia e istigazione di cui agli artt. 302, 303, 414 e 415 del codice penale; di un terzo in ogni altro caso...».

Che gliene sembra?

Non sono una esperta di diritto, ma mi sembrano provvedimenti equi.

Perché ci sia dissociazione dal terrorismo è necessaria la confessione, da parte di chi si dissocia, dei reati che ha commesso?

Credo di sì. C'è un principio, non solo di civiltà giuridica, ma credo proprio di civiltà tout court, secondo il quale «nemo tenetur se accusare», nessuno è tenuto ad accusarsi.

Credo che qualcuno che abbia deciso di dissociarsi non avrà difficoltà ad ammettere quello che ha commesso. Su queste risposte, attinenti a materia prettamente giuridica, sono in parte incerta. Meritano infatti una meditazione ed uno studio più approfonditi.

Che differenza c'è tra «l'ammissione delle attività effettivamente svolte», come propone il testo del Senato, all'articolo 1 che le ho letto, e la confessione?

Non mi sembra che ci sia una differenza sostanziale.

I benefici della dissociazione vanno accordati anche a coloro che si sono macchiati di delitti di sangue?

Penso di sì. Ha voglia di commentare, con serenità e pacatezza, questa frase di Ileana Leonardi (vedova del maresciallo dei carabinieri ucciso in via Fani) su di lei? «Questa signora è libera di fare quello che vuole. Ma per favore, lo faccia in privato e in silenzio».

Non vedo perché debba essere lasciato ogni spazio a demenziali richieste di morte, tanto per fare un esempio, e non si possa dire o anche gridare pubblicamente che è necessario amare e quindi perdonare se si vuole un mondo pacificato.

CRS

centro per la riforma dello Stato

materiali/atti

5

supplemento di *democrazia e diritto* n.6, 1985

Stato e mafia oggi

Dalla legge La Torre al «pentitismo» a cura di Carlo Smuraglia

Interventi di:

Ennio Amodio, Giuseppe Arlacchi, Nando Dalla Chiesa, Tana De Zulueta, Nerio Diodà, Alfredo Galasso, Marcelle Padovani, Ibio Paolucci, Francesco Pintus, Domenico Pulitanò, Giovanni Russo, Corrado Stajano, Giuliano Turone

un fascicolo L. 5.000 - Si può richiedere presso il Centro Riforma dello Stato - via della Vite 13 - 00186 Roma - tel. (06) 6784101

democrazia e diritto

rivista bimestrale del Centro riforma dello Stato



6

Questione morale e istituzioni

Gianni Ferrara, Alfredo Galasso, Carlo Federico Grosso, Ugo Spagnoli

Problemi della cultura giuridica

Mario Bessone, Massimo Brutti, Luigi Panarale

Con lo stato sociale, oltre lo stato sociale

Gianfranco Pasquino

In libreria o si può richiedere presso l'ufficio diffusione Editori Riuniti Riviste, via Serchio 9, 00198 Roma - tel. (06) 866383

Né vendetta né perdono

«Non credo a chi dice di aver perdonato in senso assoluto; credo nella necessità di distinguere tra sfera individuale e sfera politica, sociale, legislativa. Su questo piano qualcosa si è fatto, moltissimo c'è da fare»

a cura di Franco Marietti

Gino Giugni, giurista, senatore del PSI, venne ferito in un attentato terroristico il 3 maggio 1983. A distanza di alcuni anni si reca nel carcere romano di Rebibbia con Carole Tarantelli, vedova dell'economista ucciso dalle Brigate Rosse. A Rebibbia i due hanno una serie di colloqui con alcuni detenuti attivi nel movimento della «dissociazione».

Si parla molto di perdono, di perdonanti e di perdonati. Lei, che è stato fra i colpiti dal terrorismo che ne pensa?

Mi sembra di poter disporre le mie osservazioni secondo tre dimensioni: una religiosa, una psicologica, una politico-sociale. Il perdono ha — può avere — una dimensione religiosa: personalmente non mi interessa e, d'altronde, penso che non faccia parte della materia del dibattito. Fa parte, piuttosto, della sfera della coscienza individuale.

Il perdono ha, poi, una dimensione psicologica, sulla quale sono molto perplesso. In psicologia non esistono stati definibili con linguaggio binario: sì o no. Penso al mio caso: se mi trovassi dinanzi a quelli che mi hanno ferito, forse potrei anche fare il cosiddetto gesto di perdono, ma che cosa significa? Magari il giorno dopo li stramaledirei di nuovo, nel momento in cui mi torna a dolere la gamba o mi dà fastidio il dover andare in giro con la scorta.

Quel poco di psicologia che sappiamo tutti ci dice che gli stati d'animo sono fluttuanti, sempre polivalenti e ambigui. Non credo a chi dice di avere perdonato, in senso incondizionato e assoluto, cancellando dentro di sé il desiderio di vendetta o di punizione. Non credo che in un determinato momento della vita si possa rimuovere tutto mediante una qualche operazione psicologica; il rischio è di cadere, poi, in forme di esibizionismo perdonistico, che forse servono proprio a occultare

quest'aspetto di ambiguità della coscienza.

E dunque preferisco parlare della terza dimensione, quella politica e sociale e di misure come il perdono giudiziale, l'amnistia, l'indulto, la grazia. Per quanto riguarda l'amnistia, io sono nettamente contrario: non ritengo che siano cessate le ragioni di pericolosità sociale che hanno portato, purtroppo, tanti giovani a scontare pene così dure. Non credo neanche, noti bene, alla funzione rieducativa della pena in sé. Sono, però, convinto che la pena sia una misura di sicurezza e che, come tale, sia ancora necessaria. Non penso che, cessato il terrorismo, debbano con ciò cessare anche le pene. La pena resta sempre, come esigenza sociale.

Teniamo presente tutto quello che abbiamo passato. Qualcuno potrebbe dire: come abbiamo concesso l'amnistia ai fascisti nel lontano '46, potremmo concederla oggi a questi giovani, soprattutto a quelli che hanno cambiato completamente dissociandosi. Ma c'è una differenza fondamentale: noi abbiamo sempre negato al terrorista la qualifica di combattente, abbiamo rifiutato di individuare

nel terrorismo una situazione di guerra civile.

Questo rende impossibile ogni tentativo di assimilare le condizioni dell'Italia post-bellica a quelle dell'Italia d'oggi. E dunque occorre, questo sì, una riconsiderazione dell'entità della pena, tenuto conto dell'estrema durezza della legislazione penale e dell'inasprimento indotto dalla normativa d'emergenza. Ma i guasti si devono più alla giurisprudenza che alle leggi: non tanto gravi comunque, quei guasti, da poter dire che sia stato lesionato il sistema delle libertà. Abbiamo attraversato lo stadio del terrorismo e abbiamo salvato le istituzioni democratiche.

I guasti — penso soprattutto all'uso del concorso morale — vanno corretti e, d'altronde, lo si sta facendo. Un programma, quindi, di graduale diminuzione delle pene sarà bene accetto: è l'obiettivo che si propone il progetto di legge sulla dissociazione. Vorrei aggiungere un'altra considerazione: il carcere non ha assolutamente una funzione educativa. Ma in qualche caso, come nelle aree omogenee, ha svolto davvero tale funzione. Non è la pena a essere


rieducativa, voglio dire, ma la convivenza di questi giovani che hanno riconosciuto il fallimento di una politica. I mezzi di studio e di lavoro messi a disposizione hanno fatto sì che anche la vita carceraria diventasse uno strumento di autoeducazione.

Qualche precisazione su quella che lei chiama la prima dimensione. Da parte cattolica si fanno notare le conseguenze positive che sul piano sociale ha il perdono religioso, e i suoi benefici influssi sulle relazioni collettive. In altri termini, non si accetta che il fatto religioso sia ridotto al livello della sola coscienza individuale. Che ne pensa?

Non capisco questo spostamento di livelli. Se il perdono religioso diventa un fatto sociale e collettivo, deve inevitabilmente assumere una valenza politica. Diventa un'altra cosa, dunque, e passa nella terza dimensione.

Che ne pensa, più specificamente, del progetto di legge sulla dissociazione e del suo lentissimo iter?

Non entro nei dettagli del progetto, ma penso che il problema principale sia quello della definizione della figura del dissociato. Affiorano indirizzi tendenti a identificare la dissociazione con un atteggiamento di «pentimento» (seppure non nel senso della «delezione»): cioè di un riconoscimento interiore dell'errore fatto. Secondo me, questa impostazione confonde, ancora una volta, la sfera individuale con quella sociale. E' impossibile verificare — anche solo cercare di verificare — la serietà e sincerità di un atteggiamento. E' sufficiente che queste persone, che hanno fatto parte di un movimento armato, dichiarino pubblicamente di abbandonare le armi. Fatto questo, basta. Non possiamo entrare nelle coscienze, e non dobbiamo nemmeno cercare di farlo.



Il figliol prodigo

Può il perdono mantenere tutta la sua sublime positività senza scadere in una forma di ideologia? Si può generosamente, forse eroicamente, perdonare senza che ciò contribuisca al ripristino di un mediocre legalismo?

di Filippo Gentiloni

Le madri di Varalli e Ramelli perdonano gli assassini dei loro figli; parenti di vittime del terrorismo perdonano i terroristi responsabili; terroristi dalle gabbie dei processi fanno conoscere il loro perdono nei confronti dei «pentiti» che li hanno denunciati. Di perdono si parla spesso, anche troppo, forse, per un concetto — e una realtà — delicata e sottile, nobilissima ma esposta facilmente ai rischi delle mistificazioni.

Anche sul binomio pentimento-pentitismo era avvenuto qualche cosa di simile: il termine cristiano *pentimento*, intoccabile nella sua splendida accezione religiosa, era stato usato e abusato per coprire con il suo manto nobile un atteggiamento, il *pentitismo*, che con il pentimento aveva, sì, qualche cosa a che vedere, ma che poi diventava tutt'altro: diventava strumento processuale, mezzo per evitare pene maggiori, al limite delazione. Raramente è stato fatto un uso così distorto di un termine e di un concetto che assolutamente non se lo meritavano. Ma questa è storia già di ieri: su pentiti e pentitismo oggi il discorso si è fatto più chiaro.

Oggi si parla piuttosto di perdono e perdonismo: che differenza c'è? Quale linea di confine separa il primo termine dal secondo? Si può riuscire a mantenere al perdono tutta la sua sublime positività, senza farlo scadere in una forma di ideologia strumentalizzata, ma insieme senza stabilire dicotomie innaturali e impossibili? È necessario fare un po' di chiarezza ma non si possono evitare le contraddizioni.

Alle risposte — meglio: ai tentativi di risposta — occorre premettere qualche riflessione sui termini della questione. Riflessioni, spero, motivate ma che innegabilmente portano con sé qualche elemento di soggettività e di esperienza esistenziale.

Dal punto di vista cristiano (non che non esistano altri perdoni, ma qui si parla del perdono cristiano per ovvi motivi storico-culturali) niente di più bello e di più specifico del perdono. Siamo proprio al cuore del messaggio, là dove si scavalcano, rovesciandole, le norme (la «legge» diceva au-

dacemente san Paolo, già nel primo secolo della storia cristiana) della società, per instaurare le non-norme del «regno», ricapitolabili, fra l'altro, nel termine «amore» (non l'unico possibile, ma a tutt'oggi, uno dei migliori). Chi perdona — Dio, prima di tutto, e poi l'uomo, se riesce ad agire «a sua immagine e somiglianza» — spezza le norme del *do ut des*, dello strumento, del mezzo al fine: afferma quella gratuità — *grazia* — che, insieme ad «amore», è uno dei termini-chiave della non-legge dell'evangelo. Non si perdona perché l'altro ha fatto qualche passo in avanti, tanto meno perché l'altro si sia meritato qualche cosa: il padre del figliol prodigo lo ha perdonato da lontano, molto prima che il figlio prevaricatore avesse fatto il primo passo verso casa.


Il perdono cristiano, dunque, non *serve*, non è nella logica dell'utilità: è nella non-logica tipica del «regno». Il regno dell'offerta senza domanda, del dono senza scambio, del gratuito, appunto.

Nel rapporto io-tu nel quale inserisce, il perdono cristiano non è accentrato sull'io (come, forse meglio, si vedrà poi), un io da restaurare o da recuperare in buona forma: è accentrato sull'altro, da beneficiare, per amore. Non guarda all'io, ma al tu: perciò è così difficile.

Il perdono cristiano più vero non guarda tanto ad un passato da cancellare (si rientrerebbe nella logica dell'utilità) quanto al presente, che è il suo tempo, anche più del futuro di una relazione (o di una società) da migliorare. Tempo presente, attimo: l'attimo fuggente, prezioso del dono gratuito. L'attimo carico di eternità, proprio perché è nel «regno».

In un certo senso il discorso vale non soltanto per chi concede il perdono, ma anche per colui che lo chiede. Chi chiede il vero perdono cristiano sa che non ne ricaverà alcuna utilità pratica, neppure la tranquillità di coscienza.

Chiede di ristabilire il rapporto, per il bene dell'altro, per amore, gratis. Sa che *factum infectum fieri nequit*, come dicevano stupendamente i medioevali: non si torna indietro, il pas-



Rischi e ambiguità del perdonismo

sato e lì, incancellabile: ciò che è accaduto è accaduto, è un macigno che nessun pentimento-perdono può eliminare. Occorre convivere. Ma se chiedo perdono, forse l'altro potrà essere un po' più felice.

Ma non è detto che sia sempre così. Accanto a questo perdono cristiano sublime si pongono atteggiamenti che non lo contraddicono, che gli somigliano, ma che non ne possiedono la purezza. La tradizione cristiana, d'altronde, ha i piedi per terra e conosce sfumature, modifiche, attenuazioni. Come accanto al pentimento dei peccati per puro amore (*contrizione*, termine tecnico della teologia) conosce l'*attrizione*, pentimento nel quale si introduce una certa dose di timore delle pene; così accanto al perdono più puro si pongono atteggiamenti meno nobili e raffinati, ma non riconducibili al perdonismo.

Forse ci si potrebbe servire, in mancanza di meglio, del termine *scusa*, più laico di perdono, meno elevato, più diffuso e banale. Chiedere scusa e scusare si inseriscono anch'essi nel rapporto io-tu: ma qui si potrebbe dire che l'accento è soprattutto sull'io. Chi chiede scusa (e forse anche chi la concede) cerca di rimettersi a posto, di recuperare un io perduto o offuscato, di dormire sonni più tranquilli. Qui al centro, oltre all'io, c'è il passato: un passato pesante che si vorrebbe cancellare; c'è anche un futuro di vita migliore da conquistare. Non c'è, al centro, il presente, l'*hic et nunc*, il *kairos* del regno che «è in mezzo a voi» nel momento che qualcuno lo fa ad-venire (avvento), instaurando la non-logica del perdono.

Chi chiede scusa (o, se si preferisce, perdono in questo secondo senso) sa bene che soltanto l'altro è in grado di operare quel ripristino, quella cancellatura: non i processi, per quanto giusti, non le pene, per quanto amare. Questo secondo tipo di atteggiamento, infatti, ha in comune con il primo — a differenza del perdonismo — l'attenzione al rapporto io-tu come evento centrale, ben più forte dei rapporti istituzionali. In questo senso anche questo secondo perdonoscusa si accosta al perdono-perdono pur non possedendone la gratuità: chi, infatti, chiede perdono-scusa (e anche, forse, ma in minor misura, chi la concede) non esce dalla logica ferrea dell'utilità, del *do ut des*, dello scambio mercantile.

Comunque, è bene ripeterlo, non si tratta né di due gesti diversi, né di due categorie di persone: nel concreto dei rapporti umani chi perdona e chi chiede di essere perdonato sarà mosso dall'una e dall'altra delle motivazioni unite insieme. Averle distinte concettualmente, comunque, sarà

utile per tentare di rispondere alle domande iniziali.

Si rischia, invece, il perdonismo, quando il perdono, qualunque ne sia l'equilibrio delle motivazioni, entra nel grande aringo della società e delle istituzioni, come uno degli elementi di un quadro generale. Il quadro è quello di una normalizzazione, di un ripristino di leggi e norme violate. Il perdono è un concetto *forte*, adatto a tempi estremi, a momenti in cui lo sconquasso del quadro generale è stato enorme: tanto più grave è stata la violazione, tanto più importante è il ricorso ad atteggiamenti forti, come il perdono. Atteggiamenti fuori del comune per tempi fuori del comune. Quando gli strumenti normali — leggi, processi, pene, ammende... — non bastano più, una società che vuole ri-

pristinare la sua norma ricorre volentieri a strumenti che non le sono forniti dal codice ma dai livelli più profondi e radicati della sua cultura (di cui anche il codice, comunque, fa parte), i livelli religioso-sacrali (nel nostro paese, la cultura cristiana, nella versione cattolica).

Può così accadere — e mi sembra che stia accadendo — che il perdono offerto, chiesto e concesso, diventi un elemento di quella che siamo ormai soliti chiamare cultura dell'emergenza. Una specie di suo rovescio della medaglia. Un tempo di leggi speciali (extra-codice o quasi) esige atteggiamenti speciali (extra norma), quale, appunto, è il perdono. Ne fa uno strumento per uscire dall'impasse. Là dove il codice non basta si cerca un libro ancora più sacro, più valido, ca-

pace di motivazioni ulteriori. La cultura dell'emergenza, cultura del caso-limite, ha bisogno di legittimazione, se non addirittura di sacralizzazione e la trova assimilando a sé, conglobando, legalizzando atteggiamenti e motivazioni che non erano propri della cultura giuridica normale: ma assimilandoli a sé, li snatura.

Il figliuol prodigo, così, per restare nella parabola-paradigma del perdono, viene fatto rientrare nell'ordine stabilito; il padre che ha perdonato non lo ha infranto ma lo ha sacralizzato; il vero trionfatore è il figlio maggiore, rimasto a casa: è lui che ha avuto ragione. In un momento tragico della vita familiare (sociale) il perdono ha fatto rientrare tutto nella legalità.

Dopo queste riflessioni un po' contorte si può tornare alle domande iniziali. Esiste perdono senza perdonismo? Si può generosamente — forse eroicamente — perdonare senza per questo contribuire, paradossalmente, al ripristino di un certo legalismo, proprio al servizio di quella cultura dell'emergenza che, invece, il perdono vorrebbe contestare?

Una prima risposta viene subito in mente: rimanda alla classica distinzione fra privato e pubblico. Il perdono varrebbe per il privato, per la sfera della coscienza: qui manterrebbe intatta la sua specificità e nobiltà. Il perdono, invece, diverrebbe perdonismo se facesse ingresso nella sfera pubblica, se, cioè, fosse gridato dai microfoni dei mass media.

Una soluzione facile, forse troppo. Non credo che gli aspetti più nobili e tipici del cristianesimo debbano essere ricacciati nel privato, come volevano diffuse tendenze protestanti e cattoliche del secolo scorso. Il «regno» può e deve entrare nella sfera del pubblico: è testimonianza, ha voce e corpo. Purché vi entri con la sua caratteristica di gratuità, non per qualche scopo particolare, ma semplicemente perché ogni gesto compie il suo percorso naturale: senza ostentazioni né strumentalizzazioni, ma senza freni né riserve né nascondimenti.

Si possono dare, allora, altri confini fra perdono e perdonismo, non riducibili a quelli, ambigui, fra privato e pubblico? A questo punto l'interrogativo è più preciso, ma è anche più chiaro che non ammetta risposte né univoche né assolute. Non si danno ricette o codici di comportamento validi per tutti e sempre. Non si può fare altro che chiarire i termini. Sulla soglia fra i diversi atteggiamenti da discernere, vagliare, prendere o lasciare, esiste soltanto la coscienza. Una soglia sulla quale la responsabilità è pesante, le conseguenze spesso gravi e grande la solitudine.



Mario G. Losano Informatica per le scienze sociali I. Corso di informatica giuridica

Radici, conquiste e prospettive
di una scienza che trasforma la società:
per affrontare il nuovo millennio
senza dimenticare il nostro.

«PBE», pp. XXI-547, L. 26000

Einaudi

Anni settanta: un decennio da buttare?

Ma prima c'è stato il '60

La demonizzazione dell'utopia va perfettamente d'accordo con le concezioni millenaristiche proprie di alcune correnti rivoluzionarie. Ma con la rivoluzione francese si è aperta una ferita che non è stata interamente chiusa

di Edoarda Masi

Per ripensare gli anni settanta mi sembra necessario risalire indietro nel tempo, per certi aspetti anche molto indietro. Infatti bisognerebbe sgombrare il campo dalle interpretazioni in cui sono stati attratti e coinvolti molti che fra il '65 e il '75 avevano avuto vent'anni, tendenziose e fallaci quanto può esserlo quella di un periodo storico identificato con le illusioni e gli errori della giovinezza: con la tendenza a enfatizzare la portata degli eventi di allora e quindi dei fallimenti, e a rovesciare l'eccesso di entusiasmo o di illuminismo in eccesso di disperazione — o di ripiegamento sul *particolare* (o corporativo) e sul culto della non-ragione.

Fenomeni di questo genere si ripetono periodicamente in Europa (ora nell'uno ora nell'altro paese, o in più paesi contemporaneamente) almeno da due secoli, accompagnano i periodi di restaurazione o conservazione o riflusso che, a intervalli relativamente brevi, vanno alternandosi ai periodi di tensione etico-politica per il rinnovamento, la riforma o la rivoluzione. Nel secolo scorso Parigi è stata forse il luogo centrale di questi zigzag; e il maggio del '68, non meno dei successivi exploits dei *nouveaux philosophes*, ne confermava il ricordo e seguiva una tradizione.

I conservatori inseriscono la condanna della rivoluzione — momento estremo o palingenetico o democratico della spinta a trasformare la società — nella più generale negazione della storia. I mutamenti della società umana sono in quest'ottica solo spostamenti minori entro la fondamentale permanenza, sempre compensati da altri spostamenti in diverse direzioni. Chi, come me, non appartiene a questa scuola di pensiero non ne nega la coerenza interna. È inoltre legittimo che i conservatori giochino il ruolo che loro compete nella dialettica sociale. Ma da un tempo ormai troppo lungo nel nostro paese una sfera che si vuole non conservatrice e anzi progressista, per larga parte di matrice addirittura rivoluzionaria, alla comparsa del minimo em-

brione di progetto innovatore o di critica effettiva dell'esistente, e all'accenno di nuove aggregazioni entro le quali critica e progetto possano eventualmente svilupparsi, vi si oppone con ogni forza e con ogni mezzo (incluso quello, se possibile, di impadronirsi rapidamente del nuovo, svuotarlo di contenuto e piegarlo ai propri vecchi fini). Le correnti che già si ispirarono al socialismo e al comunismo — e da quell'ispirazione ancora conservano i nomi — finiscono così con l'esercitare una funzione conservatrice nel senso negativo, perché non dichiarata e mistificante, ben più dei conservatori dichiarati. Ogni proposta nuova è bloccata preventivamente, e ne resta inceppata perfino l'immaginazione.

Quanto è accaduto negli anni sessanta e settanta e fino ad oggi ha

un'ovvia origine nello scontento di strati di popolazione molto vasti, che a causa della recente acculturazione riescono a far sentire la propria voce in termini passabilmente articolati; e nella necessità d'altra parte, per chi esercita il potere economico e politico, di tenere a freno lo scontento col sistema del bastone e della carota (la carota dell'illusione, fin dove possibile, di democrazia, di libertà di parola e perfino di uguaglianza). Ma vi ha pure non poca parte l'interferenza dei progressisti della «vecchia» sinistra, quella loro singolare funzione conservatrice. Sulle origini e sul carattere di quest'ultima vorrei sollecitare l'indagine e la discussione.

La demonizzazione dell'utopia, così di moda oggi, va perfettamente d'accordo con le concezioni palinge-

netiche e millenaristiche proprie di alcune correnti rivoluzionarie. Chi dalle rivoluzioni, come da ogni altro agire politico, si aspetta meno *ma si aspetta qualcosa*, non capisce perché dovrebbe negare che i movimenti popolari riformatori e rivoluzionari del secolo scorso e del nostro abbiano prodotto profonde trasformazioni sociali, nella maggior parte vantaggiose per coloro che li avevano promossi; e perché mai dovrebbe considerare le rivoluzioni bagni di sangue inutili, o peggio, criminali e apportatori soltanto di peggioramenti alle condizioni di vita che li precedevano. Se è vero che i risultati storici non sono prodotti da una sola causa ma da una molteplicità di condizioni, le rivoluzioni hanno contribuito in modo decisivo a fare dei paesi dove hanno avuto luogo quello che oggi sono, nel bene e nel male (in quello che ciascuno in modo diverso ritiene essere bene o male); e considerarle cadute nel buio, periodi di follia da mettere fra parentesi e da condannare, e di cui va deprecato il ripetersi quasi fossero opera diabolica, è altrettanto sciocco quanto considerare le momenti della realizzazione in terra del Regno di Cieli.

È d'altra parte inevitabile che in un momento come quello rivoluzionario, quando l'esplosione delle contraddizioni si accompagna a una trasformazione intensamente accelerata, si verifichi un corto circuito fra la sfera della ragione e quella dei sentimenti, che la vicenda politica sia vissuta con un impegno totale, con profondità di passione e di speranza. L'incontro-scontro di etica e politica avviene allora non soltanto fra i gregari ma anche fra i dirigenti. La tensione si scioglie col concludersi della rivoluzione, la politica torna ad essere politica e ad espellere da sé i fattori estranei alla propria dimensione.

Ma dalla Rivoluzione francese si è aperta una ferita che non è stato poi interamente richiusa, e per due secoli è costante e ricorrente l'esigenza di *continuare* la trasformazione, di *portare a compimento* quello che pareva evidente nei principi e risulta incompiuto. Piccole e grandi convulsioni



Anni settanta: un decennio da buttare?

vanno ripetendosi, mentre nuove classi e strati sociali, e fino a interi popoli, sono esclusi dall'emancipazione piena postulata dai principi; e questi tornano a rivelarsi reciprocamente incompatibili: così l'uguaglianza con la libertà. L'intero movimento socialista dalla metà del secolo scorso manifesta questa esigenza e vi risponde con l'organizzazione e la lotta: in ogni sua parte e corrente riformista e rivoluzionaria, anarchica socialdemocratica bolscevica. Nell'Occidente industriale quest'epoca finisce negli anni venti e trenta, con la rivoluzione in Russia e il suo fallimento nell'Europa centrale e meridionale, la Repubblica di Weimar, la grande parabola della cultura laburista e keynesiana in Gran Bretagna e del New Deal negli Stati Uniti, i fronti popolari e la guerra di Spagna: ma senza una conclusione apparente, lasciando in qualche modo insoluti i problemi che l'avevano attraversata — per lo meno i grandi problemi di ordine universale. I movimenti socialisti e comunisti avevano contribuito a trasformare radicalmente la società, ma non (o solo in misura insufficiente) nei modi e nella direzione che già si erano immaginati e voluti. I vecchi nodi risultavano ancora non sciolti — ma così solidi e intricati nel nuovo contesto, che la stessa ipotesi di poterli mai sciogliere si faceva irrealizzabile.

In questa situazione a un tempo di compiuto e non risolto, le strutture organizzate e le dirigenze dei movimenti e partiti socialisti e comunisti sopravvissuti all'era delle riforme e della rivoluzione a lungo nel nostro paese non hanno voluto o saputo uscire dalla vecchia figura di riformatori e rivoluzionari, pur perseguendo tutt'altra politica. Tanto più che è stato per esse facile trovare la legittimazione e fondare il potere sul durevole scontento e sulla protesta dei vasti strati subalterni e intermedi insoddisfatti, e suggerire in malafede alla gente ipotesi rivoluzionarie o di radicale trasformazione nei termini già formulati a proposito di una società ormai estinta o in via di estinzione.

L'esplosione degli anni sessanta in mezzo mondo aveva motivazioni e contenuti diversi nell'uno e nell'altro luogo, eppure profonde radici comuni. E stata a un tempo la celebrazione della fine di un'era e un inizio, il disvelamento di decenni di falsità accumulate e diffuse dai palazzi del potere e del sapere e la rivolta contro la repressione in ogni sua forma. Non c'è mai limpidezza cartesiana nei grandi eventi di massa, i motivi presenti alle coscienze sono oscuri ed ete-


rogenei; ma la grande solidarietà che si era creata fra i giovani del *Movimento* di ogni paese si fondava su alcune certezze, non meno autentiche perché male espresse o inesprese — se non forse nella forma della musica. Ma anche in embrioni di teoria. Voglio ri-

cordare il pensiero che animava la «nuova sinistra» americana (e invito a leggere o a rileggere il saggio di Renato Solmi sul n. 24, 1965, di «Quaderni Piacentini»); le discussioni nell'Sds tedesca, Markuse, Habermas, Negt; e Rudi Dutschke (vedere l'intervista

sul n. 34, 1968, di «Quaderni Piacentini»); le discussioni dei primi mesi della rivoluzione culturale cinese, e quelle del dopo-maggio in Francia, il travaglio del movimento di liberazione dei neri negli Usa. Era diffusa ovunque, se pur non focalizzata, la percezione di una svolta nello sviluppo della società, coi tratti ambivalenti di immense aperture e di una universale asfissia. E se da un lato si invocava «l'immaginazione al potere», dall'altro si ricorreva al bagaglio delle rispettive tradizioni per cercarvi gli strumenti della resistenza.


La tradizione, da noi, era soprattutto quella marxista; ma anziché cercare vie che, pur muovendo da premesse marxiste, conducessero in zone inesplorate, gran parte del movimento si concentrava nella critica alla degenerazione dei partiti istituzionali della sinistra, il comunista in primo luogo, e nella aspirazione a una purezza originaria e perduta, a un marxismo-leninismo autentico contro quello corrotto e spurio. Così andavano riproducendosi le forme organizzative e i modelli di condotta dell'era già conclusa, con due soli esiti possibili, negativi e complementari: l'intransigenza cieca dell'opposizione dottrinarie e senza sbocco — fino al suicidio della lotta armata di avanguardie senza seguito; il riassorbimento nella sinistra istituzionale, carrieristico-attivo e disincantato-passivo — nei casi peggiori un miscuglio dei due. Con fini conservatori e autoconservatori la sinistra istituzionale ha fatto tutto quanto era in suo potere per reprimere brutalmente il movimento (in Francia ancor più che in Italia: si pensi all'alleanza di De Gaulle con i comunisti e con l'Unione Sovietica contro gli operai in rivolta), e poi per spingerlo in un vicolo cieco, così che fra criminalizzazione e riassorbimento non restasse spazio alcuno.

Qui mi interrompo, perché mi rendo conto di stare scrivendo delle banalità, cose che tutti conoscono e che non meritano di essere ancora scritte, tanto meno stampate. Ma quello che da anni viene scritto e stampato non ha tutt'altro tono e contenuto? La sfera delle nozioni pubblicamente diffuse e accettate è compatta, immune da interferenze reali con l'esperienza quotidiana. In quella sfera puoi introdurre qualsiasi ingrediente, qualsiasi veleno: come per un processo chimico, immancabilmente verrà trasformato e digerito. Volere intaccare il meccanismo, anche in una minima parte, è impresa da Don Chisciotte: fin troppo presto ti accorgi che hai di fronte solo mulini a vento.



Garantisti a Palermo?

Il singhiozzo e la norma. Garantisti da un orecchio solo.
Crimine e regole del gioco. I soldi della mafia. Pentiti politici e pentiti comuni.
Scritti di Bronzini, Catanzaro, Cazzola, Centorrino, Conte, Mattone, Rossanda, Sannio



Si può essere garantisti a Palermo?

Il singhiozzo e la norma

Mafia e camorra non sono state protette da un rito processuale eccessivamente rispettoso delle regole, ma da interessi politici ed economici che a fatica il tribunale può perseguire. Si può fare un processo che non sia maxi?

di Rossana Rossanda

La questione sollevata in questo numero da Franco Cazzola non investe soltanto, come egli cortesemente scrive, i «garantisti a singhiozzo» ma quelli catafratti come Antigone, e già da qualche tempo. Siamo «garantisti», dunque formalisti, inchiodati all'immobilismo del precetto, e quindi incapaci di cogliere il pericolo che una secca difesa delle garanzie individuali rappresenta nei processi della criminalità organizzata. Punto di fuoco il processo alla mafia aperto a Palermo. Garantista non è il «Giornale di Sicilia», che ha fatto sua anche la critica all'innaturalità del maxiprocesso? Serve ai mafiosi la salvaguardia dei diritti, l'enfasi posta sul diritto di difesa, ci si manda a dire: non vedete in che compagnia vi trovate?

Vogliamo dire poche cose e chiare, come facemmo quando la stessa critica, anzi un'insinuazione di favoreggiamento, ci venne opposta durante i processi politici. Non pretendiamo di dire, queste poche e chiare cose, sulla mafia, dove il discorso implica un'analisi delle radici e delle forme innervate nel tessuto sociale, politico e di valori di una struttura parallela esistente non solo in Sicilia, che tentiamo in questo e nei prossimi numeri, consapevoli del carattere frammentario dei nostri contributi. Né ci interessa ripeterci sulla ipocrisia dei governi che hanno alimentato la mafia agendo o non agendo, e ora consegnano a un pugno di giudici, aspettando di vedere come se la cavano, alcuni terminali d'un fenomeno complesso, e ancora più pericoloso perché in via di trasmutazione. Oggi cerchiamo di parlare semplicemente del processo.

Si può fare, dato l'ordinamento esistente, un processo alla mafia che non sia «maxi»? Si sarebbe potuto e si potrebbe se la totalità del fenomeno fosse stata affrontata nelle sue connessioni politiche e penali in istanze politico/inquirenti come doveva essere la commissione antimafia, rendendone pubblici lavori, interrogatori, risultati. Sarebbe stata questa la sede e la forma nella quale lo stato denun-

ciava e pubblicamente scopriva una forma di stato parallelo in esso incrociato, in tutto il suo spessore di fenomeno politico, sociale, criminale; compiuto questo lavoro, alla sede giudiziaria in senso stretto sarebbe rimasto l'ampio risvolto penale, il quale, le implicazioni essendo già chiarite, avrebbe potuto anche dividere i procedimenti. Fra l'altro, una forte attività pubblica dell'antimafia, coinvolgendo davanti ai riflettori dell'opinione pubblica sia gli uomini d'onore sia le infinite contiguità, ne avrebbe demolito la immagine simbolicamente inafferrabile, potente, che ancora punta su ambiguità tra valori e disvalori; immagine che ancora ha, a quanto sembra, Cosa Nosta in una parte della società siciliana. Le sarebbe stato tolta questa base e sostegno.

La democrazia americana conosce questo sistema, nel bene e nel male. In Italia la commissione antimafia ha lavorato nella forma più riservata, nella speranza forse di sapere di più; ma poi ogni pubblicità dei risultati è stata mandata a picco dal volere delle maggioranze, senza una combatti-

va opposizione, e soprattutto senza realmente continuare e aggiornare i lavori. Di qui l'assegnazione al Tribunale di Palermo d'un processo assieme enorme e non esaustivo; una nuova consegna alla magistratura di compiti politici, storici, sociologici, che altri non adempie, per cogliere il quadro in cui si inserisce il reato o una serie di reati, che quindi prendono essenzialmente luce dalle loro relazioni in qualche misura offuscando la persona, il soggetto imputato. E nel medesimo tempo il maxiprocesso di Palermo non può affrontare tutti i reati, né tutti i più importanti, perché altri procedimenti sono in corso. Non è un problema serio? I giudici che hanno steso il rinvio a giudizio sembrano rendersi conto delle inadeguatezze della giurisprudenza, più di quanto non sembrino voler fare alcuni loro sostenitori.

È un problema che non si possa processare singolarmente il personaggio, importante o manovale, che viene da una grande organizzazione criminale; la sua storia come soggetto assieme libero e surdeterminato non ces-

sa di essere complessa almeno come quella d'un deviante individuale, e forse più. Questo «più» si coglie o si perde nel maxiprocesso? Non si può fare diversamente, pena perdere il senso del dibattimento, ma è chiaro che siamo fuori della elaborazione giuridica finora esistente, che il singolo sarà sovraesposto o sottoesposto, sarà e non sarà l'oggetto del processo, le cui basi sono in un codice concepito sulla responsabilità personale e dove l'associazione per delinquere e la chiamata di correo hanno uno spessore diverso dall'attuale. Questo è un problema, negarlo non serve a nulla. Né, del resto, è stato il principio della responsabilità personale, prima garanzia, ad aver impedito fino ad oggi che il mafioso fosse perseguito, bensì la difficoltà di raccogliere le prove, quando non il loro occultamento. Non a caso l'ipotesi istruttoria dei giudici di Palermo è un tentativo minuzioso di riscontri.

Riscontri ai pentiti, cardine o meglio piattaforma di lettura di fatti non tanto rivelati, anzi in buona parte già noti, ma finora penalmente impendibili. Riesce difficile assimilare le fughe di questi «pentiti», i quali di regola parlano quando la loro organizzazione li condanna a morte e non hanno altro scampo che cercar protezione presso uno stato (che non è in grado e praltro di proteggerli neanche in galera, anzi la meno che mai) alle figure dei pentiti politici. I percorsi sono diversi, il loro dire soprattutto un sistema di raccordo di notizie già note. I giudici di Palermo insistono, quindi, sulla loro importanza, e le loro ragioni sono serie; e tuttavia è lecito dubitare: a) che in linea di principio il riscontro della validità di quanto afferma un criminale che parla possa stare al di qua o al di là delle prove concrete o d'un tessuto indiziario così cogente, che il «libero convincimento» appaia a tutti fondato «al di là di ogni ragionevole dubbio». Questa garanzia sostanziale è ineliminabile, pena cadere nei «liberi convincimenti» del processo di Napoli. I quali sono, peraltro, così fragili che ne esce la persecuzione di un

Garantisti da un orecchio solo

di Franco Cazzola

Che cosa succede di un «valore» quando diventa «moda», e quando da tema conflittuale si trasforma in occasione di grandi, unanimistici abbracci?

Se ciò avviene non appare forse necessario riconsiderare la portata, il senso e il significato di quel valore? Analizzare meglio chi se ne fa portatore come «ultimo arrivato», e le sue finalità di utilizzo?

Se ci si astiene da questa rivisitazione, non si corre forse il rischio di imboccare, con strani e nuovi compagni di strada, vie senza sbocco o vie che conducono a fini agli antipodi di quelli originariamente perseguiti?

Non credo di forzare la situazione reale sostenendo che in merito al «garantismo» sta succedendo un qualche cosa di simile a quanto ho sopra brevemente delineato. Ho l'impressione (a ben pensarci è molto più di una semplice impressione; è realtà tangibile di ogni giorno) che oggi la bandiera del garantismo sia abbracciata da troppe mani, da troppi soggetti, che pieni di energie fresche (perché entrati in campo da poco), la stanno e ci stanno portando lontani da quella che era la nostra strada. Chi sono (politicamente e come peso sociale), con quali contenuti e su quali fronti

si schierano oggi i garantisti? Se prendiamo in esame queste variabili credo che possiamo essere facilmente d'accordo nell'individuare alcuni tipi di garantismo presenti oggi in Italia.

Non è un mistero per nessuno che sul piano dei contenuti c'è stato un notevole arricchimento: il garantismo degli anni settanta aveva come propria ragion d'essere i diritti di libertà, il mantenimento — in un periodo di ubriacature emergenziali — della garanzia del diritto o meglio dei diritti primari, fondamentali. A partire dai primissimi anni ottanta al tema dei diritti di libertà si è affiancato quello dei diritti (derivati) che, se mi si passa il termine, chiamerei «economici» (alla proprietà, al segreto bancario, eccetera).

Il fronte — a contrario — si è ridotto. Ieri l'attenzione del movimento era rivolta tanto agli apparati legislativi e di governo quanto a quelli che abbiamo sempre chiamato «repressivi», di controllo, di mantenimento dell'ordine pubblico. Oggi gran parte del fronte si dispiega solo nei confronti di questi ultimi (la polizia, la magistratura); e non sono neppure pochi i casi in cui parti anche importanti del «governo» si trovano a polemizzare su

Si può essere garantisti a Palermo?

uomo, Enzo Tortora, ma nessun reale attacco alla struttura della camorra.

Quanto ai premi ai pentiti, nessuno ci persuaderà che una giustizia decente, una legge uguale per tutti, possa indurre a pagare un criminale, così definito, perché ha «collaborato». Il solo contratto che può passare fra le istituzioni e questi cittadini riguarda la loro personale incolumità, perché di essa, come di quella di tutti, lo stato risponde ed è chiaro che essa presenta qualche specifico problema. Ma il resto? Noi che siamo contro il carcere, come è oggi e come sarebbe «umanizzato» non vogliamo infierire su nessuno; troviamo immorale premiare. E proporremo anche di cambiare le parole; che ha a che fare il pentimento con l'itinerario di Tommaso Buscetta? Le sue parole possono essere credibili a prescindere da qualsiasi crisi morale, che peraltro non pretende di avere.

Questo è quanto. Potremmo solo aggiungere che la polemica sulle garanzie ci sembra o pericolosa o devian-



questo fronte in nome del garantismo.

Gli stessi soggetti attori garantisti sono ovviamente mutati: a fianco dei democratici a tutto campo, a quelli della prima ora, oggi troviamo coloro che hanno scoperto il garantismo in occasione degli arresti dei grandi banchieri-bancarottieri nel novembre 1981 (e che continuano ad essere garantisti soltanto in proporzione al peso sociale degli inquisiti), oppure coloro che hanno ricevuto una specie di folgorazione garantista quando su una imprevedibile via di Damasco hanno incontrato la legge antimafia del novembre del 1982. Siamo improvvisamente diventati tanti, forse troppi: e certamente tra noi ci sono molti sordi da un orecchio. Sordi dall'orecchio della libertà di opinione, delle garanzie processuali nei casi Naria (per fare il nome più famoso), dei ladri di polli o di un chilo di mele. Ma con l'udito finissimo nei casi degli esattori siciliani, degli imprenditori catanesi, dei nomi altisonanti. Accanto cioè alla categoria dei garantisti-democratici abbiamo quella dei garantisti-a-singhiozzo (in genere professionisti dei fori giudiziari). Sono coloro che zitti e muti quando si accusavano i poliziotti denunciati dall'agente Margherito di violenze e sevizie nei confronti di carcerati, oggi insorgono contro «la bestialità» delle forze dell'ordine e al loro «cattivo gusto» di farsi fotografare insieme ai grandi imprenditori ammanettati, accusati di connessione con ambienti mafiosi o ai magistrati accusati di collusione con gli stessi ambienti. Sono coloro che ieri (e oggi) si schieravano per le leggi eccezionali, per le carceri speciali, per la pena di morte.

Sono coloro che ieri come oggi sostenevano la non perseguibilità della corruzione politica in quanto componente strutturale della politica; gli stessi che negli anni settanta targevano (o marchiavano) ogni atto di dissenso come filoterroristico. Sono in sostanza, su tutti i fronti, gli «altri» da noi.

Allora, se quanto ho appena scritto è vero anche solo in parte, mi sembra necessario ripensare al «nostro» garantismo. Anche perché, come ha scritto e detto più volte Nando Dalla Chiesa, una delle abilità dei grandi poteri illegali consiste nell'impadronirsi del linguaggio, dei modelli, degli schemi di valore della democrazia per usarli a propri fini. Diversi anni fa Giuliano Amato distingueva fra garantismo formale e garantismo sostanziale, considerandoli entrambi fondamentali e negando una gerarchia tra di essi, sottolineava l'importanza del loro perseguimento congiunto proprio con l'intento di fare chiarezza sui fini realmente perseguiti dai vari tipi di garantisti. Credo che sia questa la strada da rivisitare, passare dal garantismo arroccato sulle forme, al garantismo che, alla difesa di queste, aggiunge la lotta per l'instaurarsi del diritto di libertà soprattutto nei confronti di quei poteri che quotidianamente li negano.

Quanti dei garantisti-a-singhiozzo saranno realmente disposti a schierarsi per esempio sul fronte della libertà dagli imprenditori mafiosi o paramafiosi? E del diritto per il semplice cittadino a vivere libero dalla violenza mafiosa? E non è questa oggi la vera lotta garantista? La grande scommessa per i democratici progressisti?

te. Pericolosa ogni volta che tende, nella sostanza, a chiedere giurisprudenze speciali, più sommarie, meno attente alle libertà, più dure che giuste; nel caso della mafia c'è tutta una storia di queste scelte dalla quale è uscita incrinata la credibilità delle istituzioni senza che Cosa Nostra fosse realmente colpita. Deviante, in quanto contrappone il «fare giustizia» al «giusto procedimento». Osservava Nando Dalla Chiesa che far giustizia è non solo mandar libero l'innocente ma punire il colpevole. Sicuro. Ma se il sistema non è unico, chi definirà, e come, colpa e innocenza?

Non un rito processuale eccessivamente garantista ha coperto troppo spesso mafia o camorra: il nostro tipo di processo eccessivamente garantista non è davvero. La mafia è stata coperta da precise responsabilità di ordine sociale e politico: da interessi economici, politici e di status, che a fatica il tribunale di Palermo può perseguire, e che in parte almeno indica. Questo è il punto dolente. La polemica sulle garanzie finisce soltanto, temiamo, con l'appannarlo.

Si può essere garantisti a Palermo?

Crimine e regole del gioco

Due magistrati parlano di grande delinquenza organizzata e di allarme sociale, di legislazione premiale e di pentiti, di reati associativi e di garanzie della difesa. Discrezionalità, libero convincimento, arbitrio

a cura della redazione

1. Si parla, in ambienti politici e giuridici, della possibile approvazione di una legge premiale per i «pentiti» della criminalità organizzata; e si è fatto riferimento, in alcune sedi, all'introduzione di una attenuante di carattere generale sulla «collaborazione» o, anche, di norme

ad hoc per i «pentiti» già legati a organizzazioni di mafia e camorra. Cosa ne pensi?

2. Condividi le critiche che sono state mosse, anche nel corso del convegno di Napoli di Magistratura democratica, alla formulazione dell'articolo 416 bis (associazione a delinquere di

stampo mafioso) del codice penale?

In altri termini, quale deve essere il ruolo e l'uso del reato associativo nella repressione della grande criminalità organizzata?

3. Esistono alternative serie ed ef-

ficaci alla pratica dei maxi-processi?

4. Pensi che le cosiddette regole del garantismo valgano anche per le «situazioni difficili», come Napoli e Palermo, o che invece, in tali situazioni, quelle regole debbano essere riviste ed emendate?

Sergio Mattone

Nell'ultimo congresso di Magistratura democratica ebbi già modo di osservare che il superamento della legislazione di emergenza, da tutti enunciato come necessario, insieme ad urgenti misure che investano l'area dei detenuti politici, comporta anche il rifiuto dell'uso di strumenti estranei ai meccanismi propri della coercizione penale per la repressione di fenomeni di criminalità comune, quale che sia l'allarme da essi suscitato e la loro entità. Appare perciò preoccupante che anche da parte di aree della cultura progressista sia prospettato come possibile il ricorso, per la lotta alla mafia ed alla camorra, alla legislazione premiale, cioè ad un istituto mutuato

dalla legislazione di emergenza, che ha introdotto nell'ambito della giurisdizione prassi di vero e proprio patteggiamento appiattite su una logica di realpolitik. Significherebbe, d'altra parte, peccare di intellettualismo pensare ad un più efficace e corretto governo, per il futuro, delle norme premiali, quasi che non vi sia uno stretto rapporto di reciproca influenza tra leggi e costume giudiziario.

Quanto detto non esclude tuttavia che, soprattutto considerando che è ormai maturata una forte aspettativa in tal senso, possa essere introdotta nell'ordinamento un'attenuante di carattere generale in favore di chi collabori alla ricerca della verità, purché essa sia rigorosamente individuata nei suoi connotati essenziali e comporti perciò l'esercizio di una discrezionalità assai limitata da parte del giudice.

A ben vedere è singolare che il dibattito sulle garanzie dell'imputato sia in questi anni essenzialmente incentrato sui modi di esercizio della repressione penale (dai provvedimenti restrittivi della libertà personale alla forma dei maxi-processi) ed abbia così lasciato piuttosto in ombra il versante della valutazione delle prove (tranne qualche significativa eccezione che con questo tema presenta quantomeno un carattere di contiguità: penso ad esempio alle aberranti interpretazioni che sono state date del concorso morale in alcuni processi di terrorismo ed alle reazioni anche dure che ne sono scaturite). Oggi si scopre, o si riscopre, allora che il terreno nel quale la discrezionalità del magistrato può esprimersi per così dire al meglio è proprio quello della utilizzazione degli elementi probatori per la formazione del suo libero convin-

cimento; una libertà che finisce per sconfinare nell'arbitrio soprattutto se alla tradizionale assenza di regole specifiche in ordine alla valutazione delle prove si accompagna il sostanziale smantellamento, ad opera della giurisprudenza, delle garanzie poste per l'assunzione delle prove stesse, comunque utilizzabili — ormai — in nome di quel principio. La valutazione delle dichiarazioni dei pentiti fa quindi emergere un problema che è di più vaste proporzioni e che richiede in effetti, per adoperare un'espressione assai efficace di Elvio Fassone, la riscrittura di una «grammatica della prova», che detti alcuni precetti minimi all'interprete, precisando semmai il peso delle dichiarazioni dei corei, e nel contempo espliciti il divieto di utilizzazione di elementi probatori illegittimamente assunti.

Giacomo Conte

Crede che delle due alternative quella preferibile sia la prima, perché una normativa «premiabile» nei confronti dei pentiti può avere un significato positivo, per il garantismo e nel quadro dello Stato di diritto, solo se ancorata non al contributo processuale dato dal soggetto, quasi in un rapporto di 'do ut des', ma alla circostanza che il soggetto stesso ha mostrato di staccarsi dall'organizzazione nella quale era inserito, o più ancora di avere modificato i propri orientamenti (i propri orientamenti concreti, non quelli ideali che non interessano) portandoli ad assumere caratteristiche diverse da quelle anti-giuridiche e criminali precedenti.

Ritengo ancora che l'eventuale introduzione di una circostanza attenuante generale per i comportamenti di allontanamento dal tessuto organizzativo anti-giuridico in cui il soggetto era inserito, possa essere gestita in modo conforme a quella che Magistratura democratica chiama la «cultura della giurisdizione»; una normativa strettamente premiale, invece, allontana da questa «cultura».

Una discriminante significativa sta per esempio in questo: la legislazione sui pentiti di terrorismo prevedeva benefici maggiori in relazione all'eccezionale importanza del contributo, ma chi era in grado di dare un contributo eccezionale era proprio chi aveva condiviso in precedenza le più gravi responsabilità.

Qui veramente siamo fuori dalla «cultura della giurisdizione», siamo

ad uno scambio eticamente inaccettabile.

Io ritengo, ed in genere si ritiene a Palermo, che lo scopo del processo di mafia sia principalmente l'accertamento di responsabilità penali personali in ordine a fatti di reato specifici, diversi quindi dal reato associativo. L'analisi del tessuto associativo serve, di per sé, in quanto i reati associativi sono oggetto del processo e sono fatti previsti dalla legge, non solo ipotesi o costruzioni teoriche, ma l'analisi del tessuto associativo deve condurre principalmente a definire le responsabilità individuali per i fatti specifici di cui dicevo. Naturalmente, se utilizzando, come talvolta avviene, dichiarazioni di pentiti si individuano una serie di associati ai quali non si possono attribuire responsabilità pe-

nali personali per fatti specifici, allora nel processo entrano persone imputate soltanto dell'aver fatto parte dell'associazione.

A proposito del 416 bis, premetto che vi sono nel codice, da sempre, fattispecie ancora più elastiche di questa ipotesi. Se comunque non esistesse l'articolo 416 bis nel codice penale, e neppure il 416, probabilmente si sarebbe potuti arrivare a ritenere la responsabilità penale di determinate persone, ad esempio per gravi fatti di sangue, con gli stessi percorsi logici e sulla base degli stessi elementi di prova che sono stati raccolti, anche senza parlare di associazione: si sarebbe potuto dire che si sono individuati l'esistenza di un'organizzazione, di per sé penalmente irrilevante, l'articolazione interna di questa organizzazione, il suo gruppo dirigente e

Si può essere garantisti a Palermo?

segue Mattone

Se le «regole del gioco» in tema di valutazione delle prove non fossero così vaghe, come ho tentato di sottolineare, la persistenza dei reati associativi nel nostro ordinamento acquisterebbe un carattere meno drammatico, anche nella repressione della criminalità organizzata: in una prassi garantista, la dimostrazione degli elementi costitutivi del vincolo associativo non sarebbe infatti facile; e queste difficoltà potrebbero via via indurre la magistratura a puntare piuttosto sui reati-fine, anziché sui reati-mezzo.

Quanto poi all'art. 416bis, assai sinteticamente penso che nelle intenzioni del legislatore l'accertamento di quel reato fosse in via prevalente rimesso alle indagini patrimoniali, finanziarie, ecc. previste nel medesimo testo normativo, indagini che possiedono naturalmente una particolare

concretezza, che potrebbe in qualche modo compensare la genericità degli elementi caratterizzanti l'associazione di tipo mafioso. Il fatto è che le cose si sono svolte in modo del tutto diverso e che nei processi instaurati in virtù della legge La Torre hanno svolto un ruolo determinante le dichiarazioni dei pentiti, sì che una norma che già si prestava ad interpretazioni arbitrarie è stata riempita di materiale probatorio assai poco affidabile.

Credo proprio che la vicenda dei processi alla Nuova camorra organizzata abbia in fondo dimostrato che il maxi-processo non esiste in rerum natura e che anche le inchieste che coinvolgono un grande numero di imputati si prestino ad aggiustamenti e ritocchi. Dall'unica istruttoria relati-

va alla Nuova camorra organizzata sono infatti scaturiti tre procedimenti, né mi pare che si possa escludere che, sulla base di criteri diversi da quelli seguiti dai magistrati napoletani, si potesse pervenire ad una ulteriore moltiplicazione dei dibattimenti. Naturalmente è difficile fissare a priori dei limiti numerici invalicabili, ma mi pare si vada facendo strada la consapevolezza che le garanzie di difesa (tra le quali è ovviamente compreso il diritto all'accertamento della propria, personale responsabilità) diventano fittizie ove il processo sia sovraccaricato sul piano quantitativo. Si tratta allora di sviluppare tra i magistrati una nuova professionalità, che fin dall'inizio orienti l'istruttoria (che attraverso la costituzione di équipes potrà svilupparsi in costante raccordo con altre analoghe) verso esiti dibattimentali compatibili

con la piena tenuta della giurisdizione.

Dando per scontato che si tratta evidentemente di una domanda retorica, mi limito ad aggiungere che proprio la dilatazione subita dal processo penale in direzioni molteplici (quanto al numero degli imputati, al ruolo privilegiato assunto dalle dichiarazioni dei pentiti, alla genericità di talune norme incriminatrici, ecc.) richiede indubbiamente che gli strumenti di garanzia, pensati per un processo per così dire ordinario, trovino uno spazio ancora maggiore che nel passato; soltanto così potrà essere contenuto il costo che (se non si vuole essere utopisti) si andrà comunque a pagare per l'esercizio, da parte della magistratura, di un ruolo che si è andato via via caricando di compiti di difesa sociale.

Sergio Mattone è giudice presso il tribunale di Napoli.

be consistere nell'eliminare le fattispecie del reato associativo, ma non saprei se i rischi che la configurazione del reato associativo può comportare prevalgano sugli aspetti positivi offerti dalla prefigurazione normativa in termini di reato del fatto di unirsi stabilmente con altre persone per esercitare quello che, nella sostanza, è un potere criminale.

Il maxi-processo, almeno nell'esperienza palermitana, non nasce tanto dall'esigenza di perseguire contemporaneamente i numerosi componenti dell'associazione mafiosa, nasce piuttosto dall'esigenza di cercare la verità, cogliendo tutti i numerosi tasselli che solo uniti assieme possono portare ad un risultato. Per collegare tutti questi elementi, spesso da soli totalmente neutri, si è ritenuto opportuno trattarli in un unico procedimento. È questa un'esigenza probatoria, un'esigenza legata alla ricerca della verità.

Un processo ampio, quando si tratta di vicende tutte collegate fra loro, è garanzia per l'imputato, purché, s'intende, questo processo abbia giudici che sanno fare bene il loro dovere.

L'unica alternativa possibile al maxi-processo, così come lo vediamo almeno nell'esperienza palermitana, è la divisione del materiale in numerosi processi, all'interno di ciascuno dei quali vi sia in copia il materiale

di tutti gli altri. Questa alternativa porterebbe come conseguenza la possibilità del contrasto dei giudicati, perché in un processo si potrebbe ritenere che il gruppo dirigente dell'associazione mafiosa è formato da determinate persone, e in un altro si potrebbe ritenere il contrario. Mi domando se una simile prospettiva sia positiva, e, in caso affermativo, se i vantaggi che essa può presentare prevalgano davvero sugli svantaggi. Quello che mi pare comunque irrinunciabile, è che siano raccolti insieme quei numerosi elementi di fatto che solo se guardati unitariamente consentono di arrivare ad una plausibile, motivabile, accettabile verità.

Assolutamente non vanno riviste e non vanno emendate in alcun contesto, non tanto perché in nome del garantismo si debba rinunciare all'efficacia dell'azione repressiva, come talvolta viene detto, ma piuttosto perché l'attività giudiziaria è attività di accertamento di fatti, di ricerca della verità, e non di repressione. Il giudice cerca la verità: se ci riesce, può dire di avere accertato dei fatti; alla fine di questa ricerca, eventualmente applica delle pene. Quindi, in senso stretto, il giudice non reprime. Qualsiasi deviazione dal garantismo, purché correttamente inteso, conduce a dubitare della validità del risultato. I risultati processuali ottenuti attraverso metodi non garantistici, non

sono attendibili, e quindi non sono verità. Non c'è conflitto, a mio parere, tra garantismo ed efficacia dell'attività giudiziaria penale.

Di garantismo, inoltre, si può parlare in diverse accezioni, e mi sembra che la principale sia questa: esso esprime la necessità che l'imputato abbia sempre la possibilità concreta di prospettare letture alternative degli elementi di fatto a suo carico e di indicare ulteriori elementi sui quali svolgere l'accertamento giudiziario. Se questa possibilità viene, anche solo di fatto, anche solo surrettiziamente, anche solo implicitamente negata all'imputato, allora si ha un processo non corretto, un processo non garantito. Il garantismo, invece, non tutela il naturale interesse dell'imputato ad ostacolare e deviare la ricerca delle prove nei suoi confronti; certe durezze, dunque, certi rigori, certe custodie cautelari, anche in luoghi diversi da quello di residenza dell'imputato o da quello dove si svolge il processo, sono dovute all'esigenza di evitare che egli possa ostacolare e deviare la ricerca delle prove nei suoi confronti, anche usando violenza nei confronti delle possibili fonti di prova. È un'esigenza molto forte, prima ancora che per l'accertamento processuale per la stessa tutela della vita.

Giacomo Conte, giudice a Palermo, è impegnato nell'istruttoria stralcio del processo contro la mafia in corso.

segue Conte

il suo funzionamento e che sulla base di tutto questo si ritiene di poter attribuire a tutti i membri di questo gruppo dirigente la responsabilità per un fatto che appare riconducibile all'organizzazione stessa.

Quindi, fino a questo punto, direi che non è indispensabile, per l'accertamento di responsabilità per fatti specifici, la previsione di un reato associativo «ad hoc». Mi domando se non sia ugualmente valida la scelta del legislatore di perseguire penalmente di per sé il comportamento di chi si aggrega stabilmente con altri per finalità illecite, e cioè (416 bis) per finalità che il legislatore, nella sua valutazione politica, sceglie di considerare illecite, sappiamo che non c'è una nozione di reato fuori del diritto, cioè fuori delle grandi scelte politiche di fondo del legislatore. Domani, una diversa scelta politica potreb-

Si può essere garantisti a Palermo?

Pentiti: i politici e i comuni

L'estensione della normativa premiale alla criminalità organizzata rischia di scardinare le regole e i principi che hanno retto fino ad oggi la legislazione penale. Quel connubio tra segnali politici e protagonismo della magistratura

di Giuseppe Bronzini

Dopo il deposito della motivazione della sentenza nel processo alla «nuova camorra organizzata» e con l'inizio del dibattimento di Palermo, si è entrati nella fase culminante e decisiva della risposta penale alla grande criminalità.

Al contrario però di quanto accade con il terrorismo, quando i processi furono anticipati (la cosiddetta norma Fioroni è del 1979) ed accompagnati (la legge sui pentiti è del 1982) da provvedimenti diretti ad indurre la collaborazione con l'accusa o a premiare quella già realizzata, oggi i giudici non dispongono di nulla di analogo. Il fenomeno estremamente diffuso, anche se contraddittorio ed in parte già in riflusso, di pentitismo tra affiliati a organizzazioni di tipo mafioso o camorristico, rientra quindi, per le disposizioni vigenti, nel caso generale della «chiamata di correo». Il giudice può riconoscerlo solo con gli strumenti comuni: concessione delle attenuanti generiche o della libertà provvisoria nei casi consentiti, irrogazione della pena nel suo minimo, arresti domiciliari. Alcuni commentatori ritengono che, al proposito, un problema legislativo addirittura non si ponga: la «supplenza della magistratura» avrebbe, infatti, autonomamente gettato un ponte tra le emergenze, omologando le repliche giudiziarie alle varie forme di associazionismo criminale.

Sul piano parlamentare l'unica iniziativa fino ad oggi formalizzata, rivolta alla creazione di uno status particolare per i pentiti nei procedimenti per fatti non di terrorismo, è la proposta di legge socialista (n. 1161, primo firmatario Testa) nella quale si prevede l'introduzione di una attenuante generale da «collaborazione». All'iniziativa sembra però mancare il sostegno dello stesso PSI, che dopo le polemiche estive sul caso Tortora, è oggi, tra i partiti maggiori, il più critico del ruolo centrale che le «chiamate di correo» hanno assunto nei processi. Per il resto solo in qualche rara occasione esponenti della maggioranza hanno affrontato il proble-


ma. Il parlamentare democristiano Claudio Vitalone ha proposto, nel corso della discussione alla Commissione giustizia del Senato sulla dissociazione, l'approvazione di una disciplina organica per tutte le forme di collaborazione (sia nei processi per terrorismo sia in quelli alle associazioni criminali comuni) caratterizzata dall'irrogazione della pena in misura normale e dalla possibilità per il collaboratore, scontato un certo periodo di detenzione, di vedersi condonato il re-

siduo se giudicato «ravveduto». L'iniziativa è stata comunque lasciata cadere. Ricordano inoltre che il ministro dell'Interno alla commissione antimafia ha preannunciato, sull'argomento, un disegno di legge governativo, che dovrebbe consentire la commutazione dell'ergastolo in 24 anni e l'irrogazione di pene minori di un terzo per i collaboratori mafiosi o camorristi. Vanno richiamati infine gli studi del Ministero di grazia e giustizia, illustrati in vari convegni da Mar-

tinazzoli, su una riformulazione dell'art. 114 C.P. con l'introduzione di una attenuante in via generale.

Può tale indeterminazione della questione, sul piano legislativo, far concludere che l'emergenza post-terroristica è creatura di sola origine giurisprudenziale? Mi sembra, piuttosto, che dal 1979 in poi, l'inquinamento del diritto si sia alimentato nel connubio tra segnali legislativi e protagonismo della magistratura. Le leggi hanno, infatti, rispetto al potere giudiziario, anche una funzione o comunque un effetto di messaggio, di indicazione, di assegnazione di obiettivi generali. Ebbene, negli anni del terrorismo, la magistratura è stata investita a getto continuo da norme che indicavano la strada dell'aggravamento delle condanne, dell'appiattimento delle responsabilità verso l'alto, della negazione di ogni beneficio per coloro che non avessero collaborato con l'accusa e, inversamente, dell'assicurazione in un modo o nell'altro della libertà ai pentiti. I giudici hanno prontamente recepito e moltiplicato grazie a quel principio del concorso morale che è sempre stato una vera e propria invenzione giurisprudenziale; personaggi come Barbone, Morandini e Pecì hanno addirittura presenziato da liberi a molti dibattimenti.

Ora, anche per l'attuale stagione processuale, da Napoli a Palermo, non sono mancati pronunciamenti che hanno rivelato l'intenzione del legislatore di ottenere il massimo di repressione penale, anche a costo della compressione del normale sistema delle garanzie. Si è cominciato con il creare uno stato associativo ad hoc, si è proseguito con la legge del 1984 sulla carcerazione preventiva che prevede termini istruttori più lunghi sia per gli imputati accusati di fatti di terrorismo sia per gli aderenti alla criminalità organizzata ed il divieto di libertà provvisoria nel caso di contestazione dell'art. 416 bis (associazione a delinquere di stampo mafioso). La magistratura, a sua volta, ha voluto anticipare il legislatore imboccando la strada del patteggiamento



Si può essere garantisti a Palermo?

con gli imputati sulla base della previsione della ratifica per legge del proprio operato, a chiusura del circolo.

Non sembra però, soprattutto dopo la vicenda Tortora e le violente discussioni sulle «confessioni» di quel processo, che si potranno a medio termine definire i giudizi in corso, affrontando anche i gradi successivi al primo, senza una decisione delle Camere. Infatti le norme attuali possono forse assicurare una relativa impunità ai collaboratori in processi come quello napoletano, nei quali si controverte di reati associativi; ma per imputati (come tutti i collaboratori) responsabili di ben più gravi delitti occorrono strumenti ulteriori, a cominciare da quello che fu la carta vincente nel caso del terrorismo, della concedibilità della libertà provvisoria anche per reati quali l'omicidio.

Peraltro la gestione processuale del

pentitismo comune è risultata assai meno agevole di quella del pentitismo politico. Le critiche, le riserve, le prese di distanza di questi mesi hanno evidenziato la scarsa affidabilità della nuova generazione di «ravveduti» (nell'inchiesta sulla nuova camorra organizzata tra i prosciolti in istruttoria e quelli in dibattimento si arriva a diverse centinaia di persone accusate «per errore») e sottolineato il rischio che la tanto attesa reazione statale al crescente contropotere delle organizzazioni criminali possa essere giocata in una lotta tra loro fazioni, che potrebbero giungere a combattersi con mandati di cattura indotti da deposizioni assolutamente dirette.

Di queste difficoltà mi sembra si rendano per primi conto coloro che, a cominciare dai giudici titolari del procedimento, hanno tenuto a precisare che le prove del processo palermita-

no hanno principalmente carattere oggettivo e che le dichiarazioni dei pentiti hanno avuto un mero valore di riscontro. È poco probabile che la magistratura possa, senza esplicita copertura legale, semplicemente ignorare le diffidenze di cui si è detto e ciò, tanto più, dopo le nuove fratture che la questione dei poteri del consiglio superiore ha prodotto tra poteri giudiziario e ceto politico.

D'altro lato, l'impasse nella quale versa attualmente la questione in Parlamento mi sembra difficilmente superabile. Il riconoscimento del pentitismo comune rischierebbe di scardinare i principi che fino ad oggi hanno retto la legislazione penale. Nel caso del terrorismo, la deroga alla certezza del diritto ed alla correlazione fra fatto commesso e pena irrogata — criteri in un ordinamento di tipo continentale come il nostro alla radi-

ce del complicato rapporto, dall'Illuminismo e dalla codificazione in poi, tra legge, giudice e pena — riguardava un ambito facilmente enucleabile dal resto della criminalità, legato a precise contingenze politiche e sociali. L'estensione della legislazione premiale alla criminalità organizzata viceversa non potrebbe non coinvolgere l'intero sistema penale, provocandone una sorta di rifondazione non razionalizzata. Da ciò nasce la stessa incertezza tra misure specifiche ed una attenuante generale da collaborazione, che, come visto, rivelano i lavori parlamentari. Le forze che si sono battute negli anni di piombo contro le norme eccezionali e che ne hanno evidenziato gli effetti devastanti sul piano delle garanzie e dei diritti della difesa hanno pertanto di fronte un terreno non definitivamente recintato per la propria capacità di analisi e di denuncia.

Anche qui, in Sardegna

di Gianni Sannio

La «super anonima gallurese» è l'organizzazione criminale sarda alla quale è stato imputato il maggior numero di reati relativi al sequestro di persona negli ultimi dieci anni; una organizzazione che ha agito, innanzitutto, nella zona della Gallura, in località ad altissima concentrazione turistica. Il processo contro la «super anonima» è stato celebrato a Sassari tra il febbraio e il novembre del 1985, e si è concluso con moltissime condanne.

A Gianni Sannio, penalista di Nuoro e attento studioso dei fenomeni criminali in Sardegna abbiamo chiesto un commento sulla conduzione del processo e su come la «cultura dell'emergenza» si sia affermata, anche in questa circostanza, nella concreta prassi giurisprudenziale.

L'impianto ideologico del processo alla «super-anonima gallurese» si regge tutto, nei suoi supporti processuali, sulla cultura dell'emergenza, di cui rispecchia il meccanismo perverso. E riconferma e rafforza, in tal modo, tutti gli interrogativi e i dubbi già posti, sottolineando la questione di fondo. Vale a dire, la necessità, per un verso, di non snaturare la funzione del giudice e di non confonderla con quella del politico; per altro verso, di misurarsi, sot-

to il profilo del metodo, con la concezione della prova e, più in generale, della conduzione del processo penale.

E infatti, la cultura del giudice, nel processo moderno, si misura col metro del rigore e del metodo scientifico con il quale costruisce la struttura formale del giudizio nel controllo obiettivo del fatto storico. Come tutto ciò si è riflesso nel processo contro la «super-anonima gallurese»? Tale processo ha avuto nel «pentito» il suo grande protagonista. Attorno a questa figura si è acceso il dibattito in aula, si sono definiti i ruoli, operate scelte di metodo, formulate ideologie a proposito del valore della «chiamata» e del concetto di prova.

E il processo si è chiuso in istruttoria, secondo gli schemi tipici della giurisprudenza emergenziale, dentro la parola del pentito, che ha coinvolto, in una ventina di delitti — tra sequestri ed omicidi — un'ottantina di persone.

Tutto il teorema colpevolista, nel suo impianto centrale, ruota attorno alla chiamata di Salvatore Contini e di Alberto Balia; per gli altri soggetti processuali non c'è alternativa: o ci si allinea (per «vestirlo») con lo schema originario di costoro, o si è esclusi dall'area della premialità.

L'isolamento in carcere, la libertà provvisoria, gli arresti domiciliari, lo

spessore della pena, tutto ha come parametro il «pentimento», che diventa — dentro certe scelte ideologiche del giudice — l'unico strumento di conoscenza nella formazione della prova.

Il meccanismo è davvero perverso: più incolpi, più reati ammetti, più nomi produci, e più «collabori»: dunque, maggiore è il tuo apporto contrattuale, maggiore il «premio».

Se poi sveli reati, di cui nulla sapevano né la vittima né la polizia, diventi — al di là della verifica o del riscontro storico — il simbolo della verità, e alla libertà «provvisoria» segue il passaporto, se non anche il biglietto di viaggio e la scorta.

(È storia di ieri: Contini ha ripreso, questa volta in Corsica, a sequestrare ed uccidere, per poi finire trucidato in carcere dai presunti sicari della vittima di turno).

Con la sua parola, Contini «risolve» — davanti all'istruttore — quasi tutti i casi di sequestri di persona inevasi da sette anni; riempie tutti gli scaffali del Tribunale di Tempio; trova un volto ed un nome per ogni delitto.

Dentro la chiamata ci mette di tutto: sequestri in motoscafo, ostaggi - oggetto da «rubare» come valigie, rapimenti organizzati nei parlatoi dei carceri. Parla, e memorizza, come uno schedario, e i sospetti della polizia giudiziaria, per molti versi, diventano l'organigramma della chiamata.

Una chiamata in prevalenza «spogliata» — come si dice nel gergo forense — in cui manca lo strumento di controllo. Un esempio, tra i tanti: ti incolpo, ma ti dico quando avvenne il delitto; di conseguenza, non ti puoi difendere, e io non posso essere smentito.

E sull'uso del pentito, dunque, che passa, e si misura, il concetto di prova: è lì che si scoprono le affinità ideologiche e le differenze di metodo.

Infatti, dentro quel concetto c'è sempre una scelta culturale, una concezione del diritto e una concezione del processo, oltre che una opzione di metodo.

In fase istruttoria si assiste, così, al consueto rituale: i fatti storici ridotti alla parola del pentito, vanificata la fase del controllo dibattimentale, svuotato nella sostanza l'istituto della difesa, il giudice di merito relegato al ruolo di notaio.

E ancora: un giudice istruttore che non dà respiro al contraddittorio, estromette il difensore dal confronto, non usa l'art. 360 nella ricognizione di persona ma la fotografia all'insaputa dell'imputato in carcere, e senza avviso al difensore dello stesso... E dunque, un giudice che compie tali scelte di metodo, nella formazione storica della prova, cosa fa se non rovesciare nella procedura l'ideologia dell'emergenza?

Il delitto e l'impresa

Il persistere della violenza nella competizione economica produce inquinamento anche nelle imprese estranee al circuito mafioso. E tutto ciò ha effetti rilevanti sul sistema politico, sulla classe dirigente, sul governo regionale, sugli enti di sviluppo

di Raimondo Catanzaro

Com'è noto l'impresa moderna si definisce come un'organizzazione orientata alla realizzazione di un profitto con metodi formalmente pacifici. Inoltre l'attività di produzione di beni o servizi deve svolgersi con riferimento a beni o servizi la cui produzione non sia vietata dalle norme vigenti. I parametri in base ai quali si può definire se un'impresa è mafiosa sono due: il primo, relativo al tipo di attività produttiva svolta, vale a dire se si tratti di attività lecita o illecita; il secondo relativo ai metodi utilizzati nella competizione economica, e cioè se la realizzazione del profitto avviene con metodi formalmente pacifici, ovvero con metodi violenti. Non è rilevante invece, ai fini di una definizione del carattere mafioso o meno dell'impresa, un riferimento alle origini «mafiose» del capitale accumulato. L'origine lecita o illecita del capitale dell'impresa non è infatti rilevante ai fini di una qualificazione della medesima; il denaro non ha collarino di riconoscimento, e pertanto siano lecite o illecite le sue origini o la sua provenienza, ciò che conta, per la definizione dell'impresa, è il modo in cui esso viene utilizzato, sia sotto il profilo delle attività di produzione che sotto quello dei metodi di atteggiamento nei confronti della concorrenza. Così per esempio un'impresa che avesse avuto origine da capitali di provenienza illecita, ma la cui attività di produzione è legale, e i cui metodi di competizione economica sono formalmente pacifici, cioè improntati alle regole del mercato, non può certamente essere definita come impresa mafiosa.

Se utilizziamo i criteri sopra enunciati per la definizione dell'impresa, ne risultano quattro differenti tipi. I primi tre dell'elenco che segue possono (provvisoriamente ed esclusivamente ai fini del nostro discorso) essere definite come quelli entro cui si collocano le imprese mafiose.

1. Impresa che svolge attività di produzione illecita e utilizza metodi violenti di scoraggiamento della concorrenza;

2. impresa che svolge attività di

produzione illecita e utilizza metodi formalmente pacifici (tipo di non facile riscontro empirico);

3. impresa che svolge attività di produzione lecita e utilizza metodi violenti di scoraggiamento della concorrenza;

4. impresa che svolge attività di produzione lecita e utilizza metodi formalmente pacifici.

La rilevanza di questa tipologia non sta soltanto nella possibilità di distinguere tra tipi di imprese nel cui ambito si possono collocare le imprese mafiose e i tipi di imprese che non lo sono. C'è un altro elemento da prendere in considerazione, e consiste nella constatazione che la differenza fra il terzo e il quarto tipo risiede semplicemente nei metodi utilizzati, e quindi il passaggio dall'una all'altra condizione non è difficile da realizzarsi, soprattutto quando si consideri l'incidenza dell'ambiente e del modo prevalente in cui si configura la concorrenza tra imprese. Questa considerazione appare rilevante per un verso in quanto la tipologia proposta serve ad operare una discriminazione tra imprese, rispetto alla tendenza ricorrente a metterle tutte assieme e ad utilizzare il termine «mafia» come un ombrello che le ricopre tutte. Tale tendenza va criticata, ma d'altra parte trova una sua radice nel-


la considerazione per cui i confini tra l'uno e l'altro tipo di impresa sono estremamente labili e facili da varcare, per cui, ad esempio, imprese che non rientrano fra quelle nel cui ambito si definiscono le imprese mafiose si trovano spesso necessitate, per ragioni di sopravvivenza, a far fronte ad una concorrenza esercitata con metodi violenti, e, di conseguenza, devono anch'esse far ricorso all'utilizzo di tali metodi.

Accanto a queste imprese se ne può collocare un'altro tipo ancora, che emerge dalle risultanze empiriche in modi evidenti e con grande rilevanza: si tratta di quella che può essere definita come «impresa paravento»; un'impresa cioè che non svolge, o svolge in misura minima e inessenziale attività produttive e serve invece fondamentalmente ad adempiere alla funzione di riciclaggio del capitale di origine illecita e del denaro «sporco». In questo caso più che la singola impresa assume rilevanza, come si vedrà, il reticolo delle imprese che fungono da sistema complessivo di riciclaggio. Ed è proprio da queste risultanze dell'indagine empirica che assumono rilievo alcuni elementi di riflessione, da una parte sull'efficacia applicativa della legge Rognoni-La Torre, dall'altra sui rapporti tra settori dell'economia siciliana e tra quest'ultima e il sistema politico. Ve-

diamo dunque quali sono questi riscontri empirici.

Le imprese che cadono sotto la scure della legge Rognoni-La Torre operano essenzialmente in quattro settori di attività: il settore delle costruzioni, il settore dei materiali per le costruzioni, il settore dei servizi e il settore agricolo. Pochissime sono quelle operanti nel settore alimentare, ancora meno quelle del settore commerciale. Si tratta quindi di settori caratterizzati da livelli tecnologici molto bassi; in secondo luogo sono settori caratterizzati da rilevanti tassi di nati-mortalità delle imprese; molte imprese falliscono, e c'è un continuo formarsi e riformarsi di imprese. Inoltre tali imprese appaiono di dimensioni medie o piccole, sia in termini di capitale sociale che di forza lavoro utilizzata e di volume d'affari complessivo. Tali imprese operano in settori in cui in misura più evidente e con dimensioni più ampie si è indirizzato l'intervento pubblico nelle varie forme di supporto all'economia siciliana. Un altro elemento ancora di tali imprese è costituito dalla elevata variabilità, talvolta anche stagionale, nel volume di attività da esse svolte, sia in termini di fatturato che di occupazione. Infine si tratta di imprese a bassa complessità organizzativa. Spesso funzionano soltanto con un amministratore, pochi sindaci, basso capitale sociale e poche o nessuna altra articolazione organizzativa.

Questi riscontri empirici non sono ovviamente conclusivi con riguardo all'efficacia della legge Rognoni-La Torre. Si potrebbe infatti argomentare che la legge non è in grado di colpire le imprese più grandi che operano nei settori illeciti. Ma, a parte la considerazione secondo cui resta impregiudicato il giudizio se si tratti di difetto della legge o di carenze applicative, tale argomentazione presenta lo svantaggio di dare per scontato che grandi imprese si possano caratterizzare in termini mafiosi e operare in settori produttivi differenti da quelli sopra elencati e caratterizzati da tec-



Economia criminale e modello di sviluppo

nologie avanzate e da quegli altri elementi che si sono riscontrati come carenti nelle imprese su cui è stata condotta l'indagine. Anche se ciò non si può escludere, l'indagine sui provvedimenti adottati in base alla legge Rognoni-La Torre non può, per sua natura, fornire elementi illuminanti e decisivi su questo punto. Un qualche maggiore elemento di chiarezza potrebbe essere fornito da un'indagine comparata sulla sua applicazione in differenti aree e regioni. Ma, a parte la considerazione che tale indagine non è stata ancora condotta, laddove anche si riscontrassero delle differenze con riferimento alle caratteristiche delle imprese colpite, sarebbe arduo poterle attribuire con certezza a determinati fattori e non ad altri. Non si saprebbe con certezza, per esempio, se imputare eventuali differenze di dimensioni e/o di settore delle imprese colpite alle caratteristiche del sistema economico locale caratterizzato in alcune aree da più elevate dimensioni medie di impresa e da più elevati livelli tecnologici, nonché da variazioni intersettoriali, ovvero se imputare tali differenze ad una più o meno attenta azione degli organi di polizia e della magistratura.

In attesa di riscontri più decisivi su questo punto possiamo però svolgere alcune considerazioni pertinenti sotto il profilo delle funzioni che tali imprese svolgono. Si tratta di una funzione prevalente, che viene svolta attraverso due modalità organizzative differenti, e non è una funzione di tipo produttivo, ma risponde all'esigenza di ripulire il denaro sporco e reimmetterlo attraverso il riciclaggio nei circuiti normali. Il riscontro non è certamente nuovo, ma sembra acquistare rilevanza alla luce dell'esame delle due differenti modalità con le quali il riciclaggio del denaro sporco avviene, modalità che hanno come obiettivo quello di evitare in tutto o in parte il ricorso al sistema bancario, sistema sul quale, com'è noto, si appuntano principalmente le attenzioni degli investigatori.

La prima delle due modalità consiste nel rifinanziamento delle società tramite aumenti di capitale sociale che non sono giustificate da esigenze economico-commerciali, dato il basso volume di affari. Un'altra variante di questa modalità consiste nell'acquisto di beni strumentali costosi che non vengono quasi mai utilizzati dalle imprese in questione. Un altro tipo di strategia consiste invece nel far effettuare dai soci delle anticipazioni alla società; la società richiedeva poi dei mutui bancari, cosicché, al momento in cui arrivavano i finanziamenti bancari il denaro sporco, già immesso in ciclo, veniva sostituito con

denaro pulito che veniva restituito ai soci. In tal modo si cerca di sfuggire agli accertamenti bancari, aggirando il circuito bancario, nel primo caso in maniera completa, nel secondo caso utilizzando le banche in maniera indiretta. I gruppi mafiosi cercano quindi di studiare strategie alternative al riciclaggio abituale dei capitali per sfuggire agli accertamenti, e ciò costituisce certamente una sfida rilevante per chiunque voglia colpire il fenomeno mafioso.

Le strategie messe in atto dai gruppi mafiosi per immettere nei normali circuiti finanziari il denaro di origine illecita sollevano un interrogativo connesso con quanto si notava in precedenza a proposito della scarsa articolazione organizzativa delle imprese che cadono sotto i rigori della legge Rognoni-La Torre. Come si sa, la impresa moderna è una struttura organizzativa straordinariamente complessa; nel caso che viene qui presentato, tale complessità organizzativa non si riscontra a livello della singola impresa che, come si è detto, appare singolarmente poco articolata, quanto piuttosto a livello del reticolo di imprese che fanno capo ad un unico gruppo mafioso.

La complessità organizzativa dei reticoli di imprese è dimostrata innanzitutto dal loro numero. Il gruppo mafioso facente capo alla famiglia Badalamenti aveva messo in piedi 10 imprese (e si tratta soltanto di quelle sulle quali il Tribunale ha potuto compiere gli accertamenti), tutte indirizzate quasi esclusivamente al riciclaggio del capitale sporco. Lo stesso vale, forse in misura ancora maggiore per un altro gruppo, quello facente capo alla famiglia Bontade, articolato in 11 imprese, anche in questo caso esclusivamente finalizzate a strategie di riciclaggio del denaro di origine illecita. Il frazionamento e la moltiplicazione del numero delle imprese rispondono ad esigenze funzionali rivolte a differenziare i luoghi di riciclaggio, e quindi ad evitare che l'individuazione di un'impresa comporti anche quella delle altre in un processo a cascata.

Di fronte a strategie di questo tipo emerge una considerazione, vale a dire la rilevante massa di capacità organizzative e in un certo senso imprenditoriali che vengono utilizzate per perseguire con successo tali strategie di occultamento e riciclaggio del denaro. Il punto, su cui ci si soffermerà più avanti, è che tali capacità imprenditoriali vengono, per così dire, «deviate» dal loro normale utilizzo: invece di essere orientate verso l'edificazione delle strutture organizzative di imprese rivolte a fini produttivi, esse vengono immesse e sfrut-

tate nella costruzione di strutture organizzative finalizzate all'illecito. Ma un altro punto va sottolineato con riferimento alle modalità organizzative dei reticoli di imprese, e riguarda il ruolo giocato dalle singole persone. Nel gruppo Badalamenti 2 sole persone controllavano le 10 imprese in cui era articolato il reticolo organizzativo. E le controllavano o attraverso quote maggioritarie di partecipazione, ovvero essendone amministratori. Nelle imprese del gruppo Bontade un solo personaggio controllava ben 7 sulle 11 imprese del gruppo in maniera massiccia attraverso la detenzione di quote di partecipazione maggioritarie e giocando il ruolo di amministratore nella maggior parte di esse. Questo ruolo prevalente giocato dalle singole persone o soci delle imprese evidenzia la persistenza di un carattere tradizionale dei gruppi mafiosi, vale a dire quello di essere centrati sul ruolo cruciale giocato dal leader, dal capo mafioso. In particolare va sottolineato come l'utilizzazione della forma impresa non comporta, per i gruppi mafiosi, l'affermazione del ruolo impersonale dell'organizzazione aziendale, ma combina la forma impresa, cioè una forma moderna, con forme arcaiche di potere personale. Sotto questo profilo quindi le imprese che cadono sotto la scure della legge Rognoni-La Torre presentano un'ulteriore caratteristica: non si tratta in realtà di imprese quali noi li concepiamo nel senso comune del termine; e non lo sono sia per le funzioni esplicite (imprese paravento), sia per l'assenza del carattere impersonale dell'organizzazione, e per il carattere estremamente elementare di quest'ultima. L'impresa mafiosa è quindi centrata essenzialmente sul ruolo giocato dalla persona, dal singolo capomafia, e non sul carattere impersonale dell'organizzazione e sui ruoli che prescindano dalle persone che li giocano.

Tale riscontro, del resto abbastanza noto, apre però interessanti prospettive di analisi a proposito del rapporto esistente tra questa caratterizzazione in termini personali dell'impresa mafiosa e la riproduzione del sistema mafioso nel suo complesso, in particolare a livello delle iniziative economiche. Per approfondire questo punto è necessario tratteggiare brevemente il rapporto tra imprese mafiose e sistema di mercato.

Il moderno sistema di mercato che ha dato origine alle imprese ha costituito un fondamentale processo di civilizzazione, in quanto ha formalmente eliminato la violenza dalla gamma dei modi socialmente consentiti di conseguimento della ricchezza. In particolare il sistema di mercato ha

istituzionalizzato una forma di competizione economica, la concorrenza tra imprese e tra individui, nella quale non è dato spazio se non a modi formalmente pacifici di confronto tra i soggetti. Le imprese quindi operano entro una rete istituzionalizzata di rapporti di scambio contabilizzati, vale a dire in cui le prestazioni e controprestazioni sono misurate attraverso un denominatore comune dato dal denaro. Questi due elementi, vale a dire la competizione formalmente pacifica e la contabilizzazione fanno sì che il mercato possa assolvere una delle sue funzioni fondamentali, cioè consentire la calcolabilità dei costi e dei benefici degli investimenti da parte dei soggetti che vi operano. Questa calcolabilità è ciò che rende possibili gli investimenti a lunga scadenza, e in definitiva quindi il solidificarsi in forme impersonali delle strutture organizzative delle imprese. Ora, ciò che caratterizza il sistema dell'economia mafiosa, e quindi il rapporto tra imprese e individui dentro questo sistema e con l'economia nel suo complesso, è sì un'accentuata competitività nelle forme della concorrenza, ma con la precisazione che l'arma fondamentale di questa concorrenza è rappresentata dalla violenza. In altri termini, se la forma-impresa è, per i gruppi mafiosi, strumentale rispetto al perseguimento di finalità illecite, e tali finalità vengono perseguite tramite il ricorso a transazioni economiche e di mercato, allora ne consegue che la violenza non viene eliminata dall'economia, cioè le relazioni di mercato non si svolgono in modi formalmente pacifici, ma attraverso forme intimidatorie e metodi violenti.

La persistenza del principio della violenza come criterio regolatore delle relazioni di competizione economica tra le imprese mafiose ha delle conseguenze rilevanti sia con riferimento alle stesse imprese del settore illecito dell'economia, sia sulle modalità di riproduzione del sistema dell'economia illecita, sia, infine, sui rapporti tra settore illecito e settore lecito dell'economia siciliana.

Va considerato, in primo luogo che, per i motivi prima indicati, l'impresa mafiosa, essendo poco strutturata organizzativamente, dipende molto, nella sua sussistenza, dal ruolo giocato dalle singole persone, con la loro capacità di leadership. Ne consegue che, in un sistema altamente competitivo e fondato sul principio della violenza, l'impresa mafiosa si rivela altamente fragile e instabile. È sufficiente infatti l'eliminazione fisica del capo gruppo mafioso da parte di altri concorrenti, ovvero l'individuazione e la cattura dei principali leader del gruppo da parte delle au-

Economia criminale e modello di sviluppo

torità di polizia perché venga meno l'intera struttura organizzativa che costituisce il reticolo del complesso sistema di imprese paravento messo in piedi per il riciclaggio del denaro sporco. Tuttavia questo elemento di fragilità si trasforma, per uno strano paradosso, in un fattore di rafforzamento dell'intero sistema dell'economia mafiosa. Infatti, se l'impresa mafiosa fosse un'impresa stabile organizzativamente e si strutturasse quindi in forme impersonali, dopo un primo periodo di fondazione (diciamo dopo la prima generazione imprenditoriale), si metterebbe in moto, per forza di cose, un meccanismo che indurrebbe al passaggio di quest'impresa dal settore illecito a quello lecito. Se, invece, questo processo non ha luogo, si dà la possibilità ad una serie di individui e gruppi emergenti di sostituire i vecchi gruppi; nuovi e giovani sfidanti si contrappongono ai vecchi detentori del potere mafioso e li sostituiscono con un bagaglio di idee e di iniziative che, per ragioni generazionali, sono più atte a rispondere con successo alle sfide che i pubblici poteri portano al sistema mafioso. In altri termini, le aspirazioni alla mobilità sociale degli individui vengono canalizzate all'interno del sistema mafioso, il quale offre opportunità enormi di arricchimento, anche se con rischi maggiori, rispetto al normale sistema dell'economia legale. Il sistema delle imprese mafiose, proprio perché è regolato dalla violenza, socializza coloro che hanno aspirazioni e capacità imprenditoriali, ma li socializza ad una pratica delle attività imprenditoriali che è basata sulla violenza. In tal modo il circolo vizioso si chiude. Per un verso la riproduzione del sistema economico mafioso fondato sulla violenza impedisce che relazioni formalmente pacifiche si affermino definitivamente nell'economia siciliana. Per altro verso, la socializzazione crescente di individui che orientano le loro capacità imprenditoriali in direzione di attività violente, predatorie e di rapina, ha dato luogo, negli ultimi anni, ad una progressiva degenerazione dell'economia siciliana.

Il settore dell'economia illecita è finito col diventare, in questi ultimi anni, una parte non irrilevante dell'economia siciliana, e la sua pericolosità non consiste soltanto nelle dimensioni crescenti e ormai notevoli, quanto, e in misura forse maggiore, nella sua capacità di socializzare individui potenzialmente mobili a forme di comportamento di tipo predatorio e violento.

Una delle ragioni del riprodursi in forma allargata di questo settore dell'economia siciliana è costituita dalle

caratteristiche che sono proprie di un altro settore del sistema imprenditoriale, quello costituito dalle imprese di successo promosse e organizzate da imprenditori di origine locale sia nella Sicilia orientale che nella Sicilia occidentale. Queste imprese hanno raggiunto una tale forza e capacità di pressione sulle forze politiche da garantirsi la maggior parte dei finanziamenti pubblici e in generale una quota altamente cospicua dei flussi di denaro pubblico rivolti a promuovere lo sviluppo economico della Sicilia. Ciò fa sì che non tutte, ma certamente buona parte delle nuove capacità imprenditoriali potenzialmente emergenti vengano bloccate, nel senso che l'accesso, con ragionevoli aspettative di elevata rendibilità degli investimenti, al settore lecito dell'economia siciliana, è in larga misura chiuso dall'esistenza di questi gruppi. In altri termini questo è un settore di imprese poco concorrenziale. Ciò ha come conseguenza che le capacità imprenditoriali potenzialmente emergenti non trovano sfogo in questo settore lecito che non appare particolarmente promettente sotto il profilo del successo economico e della profittabilità, ovvero quella di un ingresso nel settore illecito, un settore che, come si è visto, è altamente concorrenziale, e che garantisce elevati profitti. In tal modo poi è possibile travasare capitali e attività dal settore illecito a quello legale, ed entrare in concorrenza, per questa via, con i gruppi già affermati di questo settore.

La compresenza di questi due settori, e le loro relazioni perverse nei meccanismi e negli effetti, possono anche fornire una chiave di spiegazione del basso incremento dello sviluppo industriale registrato in Sicilia nel decennio 1971-1981. Tra le regioni meridionali che hanno registrato tassi di sviluppo industriale più bassi rispetto alla media del Mezzogiorno nel decennio in questione, la Sicilia si trova all'ultimo posto. Ed è altresì da sottolineare che le altre due regioni che hanno avuto trend inferiori alla media meridionale sono la Calabria e la Campania, vale a dire quelle che, come la Sicilia, sono caratterizzate dalla massiccia presenza di fenomeni di criminalità organizzata. Il che conferma come il sistema dell'economia mafiosa non sia in grado di promuovere sviluppo economico a dispetto delle tesi sulle capacità innovative e produttive dell'impresa mafiosa.

I criteri di regolazione sociale esistenti oggi in Sicilia sono due: il criterio della redistribuzione dall'alto e quello della reciprocità negativa. Ed è proprio dalla compresenza e dalla

combinazione di questi due criteri che ha avuto origine un processo perverso che, attraverso la degenerazione dell'economia siciliana in un vasto settore illecito ha contagiato in forme gravi anche il sistema politico.

Proviamo a ricostruire, sotto un profilo sistematico, come si è verificato questo processo. Si è visto come la violenza sia, nel sistema della competizione mafiosa, non soltanto uno strumento consentito, ma uno strumento ritenuto legittimo, il mezzo per eccellenza della competizione economica tra gruppi mafiosi. Il persistere della violenza nella competizione economica ha avuto e ha a sua volta degli effetti di inquinamento anche su quelle imprese che, pur avendo avuto origine da capitali puliti e svolgendo attività produttive e non essendo per niente inserite nel circuito mafioso, si sono trovate o si trovano, nel corso della loro espansione su mercati controllati da gruppi mafiosi, a doversi adeguare, per necessità di cose, ai metodi e alle pratiche lì vigenti. In altri termini si può sostenere che si è innescato un meccanismo cumulativo con effetti crescenti di espansione delle pratiche e dei metodi mafiosi nella vita economica. Ma tutto ciò non è stato senza effetti sul sistema politico siciliano. Per i motivi detti in precedenza il governo regionale, gli enti preposti alla promozione dello sviluppo e all'intervento pubblico, in definitiva tutte le agenzie politiche non sono state, né sono estranee al complesso dei rapporti economici; al contrario, sono state, queste agenzie, tra i principali protagonisti dell'economia siciliana e di conseguenza responsabili non soltanto della formazione di una classe di imprenditori, ma anche del proliferare dei gruppi mafiosi. Pertanto non possono essere giudicate esenti da responsabilità quanto all'affermazione di quei due principi di regolazione dei rapporti sociali di cui s'è detto in precedenza. I rapporti funzionali tra enti e agenzie pubbliche di sviluppo e operatori economici sia nel settore dell'economia lecita che in quello dell'illecito hanno dato luogo ad un intreccio crescente e ad una progressiva interconnessione in cui neanche il sistema politico è rimasto indenne dal coinvolgimento in quelle pratiche violente e predatorie di cui s'è detto in precedenza. Ma c'è di più; l'intreccio di interessi e la continua prassi di rapporti con gruppi mafiosi ha determinato una tendenziale omologazione tra criteri regolatori del sistema economico mafioso e criteri regolatori dei rapporti all'interno del sistema politico. Anche all'interno di quest'ultimo la violenza tende a diventare pratica comune, come dimostrano episodi più

o meno recenti in cui l'assassinio fisico o morale è stato arma risolutiva nella competizione politica. In tal modo il cerchio si chiude; il sistema politico, fortemente responsabile dell'affermazione e dell'espansione del principio della violenza nell'economia, ne viene a sua volta investito in forme gravi e con processi di elevata degenerazione.

Se questo è un tentativo di ricostruzione sotto il profilo sistematico, non vanno dimenticati due elementi; in primo luogo quando si parla di sistema politico non si intende affatto occultare le responsabilità di quei soggetti, partiti e uomini politici, che per quarant'anni hanno governato in Sicilia. Si intende soltanto porre in rilievo come una determinata pratica di governo abbia finito col contagiare anche le istituzioni. In secondo luogo non va dimenticato che, sotto il profilo genetico, la compenetrazione tra il sistema di potere mafioso e l'apparato dello Stato «è avvenuta storicamente» — come scriveva Pio La Torre nella Relazione di minoranza della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia — «come risultato di un incontro che è stato ricercato e voluto da tutte e due le parti (mafia e potere politico)».

Se dunque questo è il quadro, appena sbizzato, dei principi regolatori delle relazioni sociali, economiche e politiche nella Sicilia di oggi, si può meglio comprendere come senza una modifica profonda di tali criteri di regolazione sociale non sia possibile combattere efficacemente il fenomeno mafioso. La sola repressione poliziesca, o anche il suo accompagnarsi con un rilancio dell'economia siciliana sono mere illusioni come modalità di lotta alla mafia. Se non cambiano i principi di regolazione sociale non sarà possibile ritenere che la mafia possa essere sconfitta. Ma perché tali criteri possano essere modificati è necessaria in primo luogo una radicale opera di bonifica dell'apparato stesso dello Stato e in generale degli organi di governo della e nella regione siciliana. Solo in questo modo sarà possibile spezzare l'intreccio storicamente determinatosi tra la mano pubblica e la mano invisibile che governa l'economia siciliana con lo strumento della violenza. Ma il paradosso di questa soluzione risiede nella circostanza per cui la spinta al risanamento della società siciliana e l'iniziativa per la sua realizzazione dovrebbero provenire in primo luogo proprio da quegli apparati pubblici che sono stati tra i principali artefici della degenerazione. E ciò evidenzia quanto difficile sia la battaglia da condurre.

I soldi della mafia

Il sistema delle estorsioni come meccanismo di acquisizione del consenso.
La crescita anomala della rete bancaria regionale e la crisi dell'economia «del vicolo».
Nuovi capitali, nuovi redditi, nuovi investimenti

di Mario Centorrino

Questa evoluzione di fondo dei vari settori dell'economia siciliana ha in sé forza genuina di sviluppo verso livelli economici e sociali non inferiori ad altre regioni per gli elevati valori morali e di capacità della collettività siciliana. Purtroppo questa evoluzione continua a soffrire di comportamenti di frange parassitarie, all'estremo mafiose, nonché di opinioni troppo spesso ingiuste. D'altra parte, il futuro economico della Sicilia, non soltanto quello sociale e civile, sarà tanto più vicino ai nostri auspici e alle nostre meditate speranze quanto più saremo capaci di far cessare questi comportamenti e quanto più presto le conseguenti ombre saranno allontanate.

È un passaggio chiave, quello appena citato, della relazione del Presidente del Banco di Sicilia Parravicini al Consiglio Generale del Banco di fine aprile di quest'anno. Un giudizio cauto e misurato ma che — al di là di pur comprensibili cautele semantiche — ha senso e pregnanza di denuncia.

Partiamo proprio da questa tesi e cominciamo ad analizzare «comportamenti di frange parassitarie, all'estremo mafiose» con riferimento, s'intende, alla loro incidenza sull'economia siciliana.

Un primo «comportamento» da mettere in rilievo è quello che si esprime attraverso le estorsioni.

Le indagini giudiziarie fanno a poco a poco emergere materiali di conoscenza su questo fenomeno che ampliano se non addirittura modificano certe ottiche semplicistiche di analisi. Si è sempre guardato all'estorsione come una sorta di primo anello della catena dell'economia mafiosa, così come lo spaccio di droga, le rapine e così via. Attività illecite cioè, che procuravano liquidità e acquisivano «quadri». Ma, a ben vedere, nelle estorsioni c'è qualcosa di più. Paradossalmente, esse servono soprattutto a creare un tessuto di consenso in tutto il territorio. Il meccanismo che le governa è più o meno questo: l'estorto riceve una richiesta per una certa somma da versare con continui-

tà (l'importo varia naturalmente a seconda del tipo di attività ed alle volte può essere mascherato da assunzioni fittizie, pagamenti di prestazioni non ricevute, regalo di merce) ma non l'indicazione del soggetto a cui versarla. «Dalli a chi vuoi — dicono grosso modo le istruzioni — perché comunque vada arriveranno nella mano giusta». A dimostrare la forza dell'organizzazione che governa l'area e la mancanza di conflittualità al suo interno. Una volta «invischiato» l'estorto contribuisce — ecco il paradosso — ad estendere ed intensificare il processo di estorsione: è in grado di dare consigli, di ricavare dalla sua esperienza indicazioni utili, di diffon-

dere «know how». È dentro un meccanismo attraverso cui passeranno altre cose: adesioni di tipo elettorale, complicità nello spaccio di droga, richieste di denaro «una tantum», «appoggio» per la consumazione di altri reati. Rapine lo dissuaderanno dal tirarsi indietro; rapine del resto divenute oggi, come spiegano i magistrati, reato-mezzo e non reato fine, da programmare ad esempio quando occorre pagare gli avvocati, quando si deve pagare una partita di droga, quando serve, in parole povere, pronta cassa.


Di tanto in tanto qualche ricerca «mette in piazza» sulla questione dati drammatici: secondo un'inchiesta

del Pci catanese i più colpiti dal racket sono i commercianti, seguiti dagli imprenditori. Tra i negozi risultano più taglieggiati i mobillieri, i bar e i ristoranti, gli alimentari, i negozi di abbigliamento. Per le imprese invece al primo posto sono le manifatturiere di medie dimensioni e le imprese edili. La percentuale generale di quello che pagano è del 27% (7-10% a Milano secondo un'indagine promossa di recente dalla Regione Lombardia), diventa del 33% per gli imprenditori e del 55% tra quelli edili. Il record comunque spetta a bar e ristoranti, 64,5% (*il manifesto*, 19 marzo 1983). Per la Confcommercio in Sicilia il 40% degli operatori è vittima di estorsioni con punte massime che arrivano al 65% a Palermo e a Catania. (*La Repubblica*, 1 giugno 1984). E la Confesercenti ha pubblicato, appena qualche mese fa, gli atti di un convegno in cui si dimostra come il fenomeno del taglieggiamento e della violenza esercitata contro gli operatori commerciali costituisca uno dei più gravi ostacoli all'ammmodernamento del settore (*L'impresa mafiosa entra nel mercato*, Franco Angeli Editore).

Veniamo ad altri tipi di «comportamenti» economici parassitari e mafiosi, dando per note le analisi sulle interrelazioni in Sicilia tra l'accumulazione mafiosa ed il normale funzionamento del sistema produttivo.

C'è in questo senso un luogo comune che finora ha circolato. La scoperta dell'economia mafiosa, della mafia imprenditrice per dire meglio, ha indotto tanti a credere che di altro non si trattava, pur dando per scontato l'illiceità d'origine, se non di segnali di vitalità, di qualcosa che comunque si aggiungeva ai normali circuiti di sviluppo. Poi, all'improvviso, come una sorta di voltafaccia teorico: abbiamo sbagliato, dissero esponenti politici di rango, nella nostra analisi e ci accorgiamo che questa «ricchezza» della mafia in fondo non è stata investita in Sicilia.

Posizioni di tal genere non appaiono metodologicamente corrette. La reale incidenza dell'economia mafiosa sull'economia siciliana non può tra-



Economia criminale e modello di sviluppo

dursi in schemi puramente quantitativi, quasi come se i mille miliardi di cui parla Buscetta, a proposito della quota proventi per la Sicilia dal traffico di droga, debbano ritrovarsi pari pari nelle statistiche sul reddito e sulla produzione; oppure, il fatto di non trovarli, indichi, come pur qualcuno sembrerebbe ora sostenere, che c'è stata una diversa destinazione regionale. Ci sembra più giusto ragionare in altra maniera: individuare cioè sulla scorta delle indagini giudiziarie le aree ed i meccanismi dell'economia siciliana che finora sono stati più interessati, ed alterati, dalla progressiva formazione di un settore illegale sia per accumulazione che per comportamenti.

Cominciamo dalle aree. Non c'è dubbio che denaro proveniente da traffici illeciti è stato reinvestito in Sicilia nell'edilizia, negli appalti pubblici, nell'agricoltura.

Naturalmente senza che da questo possa trarsi l'equazione in base alla quale tutti gli imprenditori dell'edilizia o dell'agricoltura siano da considerarsi mafiosi.

La dimostrazione dell'afflusso di capitali mafiosi scaturisce non solo dalle indagini sulla provenienza sospettata di alcuni patrimoni ma anche da un certo sottrarsi, che si è via via notato, ad indagini non necessariamente colpevolizzanti ma comunque invadenti.

Passiamo ora ai meccanismi. L'economia mafiosa in Sicilia — va detto a chiare lettere — ha funzionato sino ad oggi in senso sostitutivo e non aggiuntivo. La crescita delle imprese mafiose, cioè, non è avvenuta — e questo lo dicono i dati disponibili, le esemplificazioni fornite dai magistrati — in concomitanza ad un parallelo sviluppo delle imprese preesistenti. In larga parte è consistita in un processo di sostituzione delle prime alle seconde. Le prime costrette a contribuire al finanziamento del settore mafioso, tramite ad esempio il pagamento di tangenti, la spontanea — quanta ironia in quest'aggettivo — rinuncia a mercati di vendita, ad appalti redditizi, e così via.

Ancora un altro aspetto da sottolineare. L'economia mafiosa in Sicilia distoglie le imprese dalla concorrenza. Si è andato disegnando uno strano schema in cui l'imprenditore vincente non è quello che dispone delle tecnologie più avanzate, delle macchine migliori, di una propensione al rischio, di una capacità di innovazione, ma piuttosto quello che riesce a realizzare il rapporto migliore col potere politico o col potere mafioso. La concorrenza non è più sui prezzi, sui costi, ma paradossalmente è una concorrenza sulle tangenti e sugli

appoggi.

Proviamo ad approfondire questo punto con riferimento a recentissimi avvenimenti.

Autorevoli commentatori ci hanno proposto in questi ultimi mesi sulla vicenda dei «cavalieri di Catania», indiziati di reato dai giudici di Trapani, chiavi di lettura diverse, ed in qualche caso addirittura opposte. Proviamo a richiamarne alcune.

C'è chi si è rifatto al solito, e tradizionale ormai, schema criminalizzante: questi imprenditori, si dice, non hanno agito correttamente e pertanto vanno «eliminati» dal mercato con un effetto di dimostrazione il più abbagliante possibile. Certo, si romperanno equilibri consolidati ma se ne creeranno presto altri: chi è espulso ed abbandona il campo sarà sostituito.

Una seconda posizione, schematicamente riassunta, ha esattamente segno contrario rispetto alla prima: gli imprenditori sono inconsapevoli vittime, vanno difesi ad oltranza. Altrimenti ne va di mezzo tutto il sistema produttivo siciliano già adesso insidiato da una subdola crisi che, esplodendo, potrebbe travolgere banche, ordine democratico e via di questo passo.

Più prudente e cauta una terza interpretazione: a legare insieme una serie di episodi che si sono dipanati in questi ultimi anni può intravedersi, si avverte, non semplice casualità ma piuttosto come una sapiente regia che di volta in volta premia e punisce, instaura intollerabili pressioni e poi le allenta, salvo a chiudere definitivamente il cerchio allorché in parallelo nuove alleanze o accordi di potere vanno profilandosi.

Assai difficile identificarsi totalmente nell'una o nell'altra posizione, credere ciecamente in una sola chiave di lettura, riuscire a connettere interessi e strategie spesso solo appena intuibili.

C'è comunque in tutta la storia un elemento che va messo nel dovuto rilievo: la difficoltà oggettiva contro cui si misura l'agire economico in Sicilia. Senza entrare nel merito delle singole situazioni o cedere alla tentazione di trinciare giudizi, quel che va sottolineato è l'emergere dalle indagini di un modello imprenditoriale che, per necessità di cose, ha dovuto finora prevedere gradi di devianza e di adattamento assai più marcati rispetto a quanto conosciuto e studiato. Le esemplificazioni a prima vista appaiono banali ma a ben rifletterci si rivelano inquietanti ed ossessive: dunque, per un imprenditore in Sicilia che opera in rapporto con la pubblica amministrazione e non con il mercato, spostarsi da una provincia all'altra implica sottomissioni e transazioni; qua-

si a livello di normale contabilità occorre inserire apposite poste per i fondi neri; la vita quotidiana è fatta di bunker, gorilla, macchine blindate, distanza dal tessuto sociale, impossibilità di normali comunicazioni; l'innovazione va dedicata al rapporto con i politici e con l'alta burocrazia più che ai sistemi organizzativi interni o alla qualità del prodotto finale.

C'è predeterminata razionalità in questo modello imprenditoriale o piuttosto esso è costretto a disegnarsi quasi a reazione di una realtà perversa che comunque è incline a condizionarlo o penalizzarlo? Se così è, il problema allora non è quello dell'ampiezza della quota di fatturato che va in galera, e di chi potrà provvedere a «reintegrarlo», quanto delle potenzialità in assoluto che una serie di vincoli criminali mai seriamente rimossi disperdono. Certo nuovi imprenditori possono sostituirsi ai vecchi ma se il modello rimane quello...

Scontati poi certi effetti sulla «importazione» di imprenditoria: si è sempre sostenuta da più parti l'esigenza di una politica di industrializzazione e la si è supportata con un ampio sistema di incentivi, ma, al tempo stesso, si è consentito il consolidamento di forme di disincentivi ancora maggiori, tali comunque da annullare completamente ogni effetto di richiamo della politica industriale.

Questa tesi comincia a trovar sempre più credito nella letteratura meridionalistica. In un recente saggio Sylos Labini parla esplicitamente di «aree nelle quali si sono sviluppate organizzazioni criminali di vario genere...» per precisare che «non si tratta di fenomeni da considerare solo sul piano criminale o civile: contrariamente a quanto alcuni credono quelle organizzazioni distruggono ricchezza giacché imponendo taglie alle imprese produttive, le costringono a spostarsi in altre aree; comunque coloro che intendono impiantare imprese in quelle aree sono scoraggiati». Cfr. P. Sylos Labini, *L'evoluzione economica del Mezzogiorno negli ultimi trent'anni*, in «Temi di discussione», Servizio Studi della Banca d'Italia, aprile 1985 n. 46.

Val la pena di annotare a questo proposito anche un'affermazione contenuta nelle dichiarazioni rese recentemente dal capo della polizia Giuseppe Boccia alla commissione parlamentare Antimafia «la mafia è una forza economica autonoma, capace di influenzare con atteggiamento utilitaristico la produzione di beni o servizi a danno della stessa crescita sociale in determinate aree ed in determinati momenti».

Restano da toccare due argomenti d'obbligo: l'eventuale coinvolgimen-

to delle banche siciliane nell'economia mafiosa e gli effetti della Legge Rognoni-La Torre sull'economia siciliana.

Il primo argomento come s'intuisce è delicato e va trattato attenendosi, per quanto possibile, a dati oggettivi più che a sensazioni o sospetti. La questione peraltro non è nuova. Già nel 1976, nella relazione di maggioranza della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia (doc. XXIII n. 2) furono espressi giudizi significativi. Richiamiamoli: «nei tempi più recenti il sistema bancario è diventato lo strumento di cui la mafia e in genere la delinquenza organizzata si sono serviti per riciclare il denaro proveniente dall'attività delittuosa» (pag. 309). Ed ancora: «in particolare le casse di risparmio, ma in genere tutte le banche operanti in Sicilia dovrebbero rispettare l'obbligo di non concedere prestiti e di non compiere operazioni bancarie con persone che non abbiano idonee qualità morali (...)» (*ibidem*).

Secondo punto fermo: dal 1952 al 1962 — è il governatore della Banca d'Italia, Carlo Azeglio Ciampi, a parlare (25-10-1983) davanti alla Commissione parlamentare sul fenomeno della mafia — le iniziative assunte dalla Regione Siciliana in materia di credito sono state grosso modo in linea con la politica nazionale. (Come è noto in Sicilia le banche locali possono essere istituite per decisione della Regione; vi è la possibilità da parte dell'autorità centrale di un intervento che blocchi l'iniziativa, ma tale intervento deve essere effettuato entro quattro mesi; e se allo scadere di questo termine, il comitato per il criterio non ha provveduto a bloccare l'iniziativa si intende che esso abbia voluto esprimere una sorta di silenzio-assenso. Per quanto riguarda poi le banche di interesse nazionale che vogliono aprire sportello in Sicilia, esse devono rivolgersi alla Regione la quale ha una specie di potere di veto: può, cioè, bloccare queste iniziative e permettere che non vada avanti la richiesta a livello nazionale).

La situazione si è modificata negli anni successivi: da un lato — è ancora Ciampi a parlare — la politica degli sportelli da parte degli organi centrali ha assunto caratteristiche più specifiche, e si è ancorata a piani sportelli formulati individuando aree nelle quali vi fossero eccessi o difetti di servizi bancari; dall'altro lato, in questo stesso periodo, la Regione Siciliana ha accelerato le proprie decisioni: dal 1971 al 1982 globalmente la Regione ha emanato 228 provvedimenti, di cui 85 rientranti nella sua esclusiva competenza. Mentre, delle 186

Economia criminale e modello di sviluppo

iniziative per le quali era proponibile l'intervento delle autorità centrali, 111 sono state sottoposte dalla Banca d'Italia all'esame del Comitato del credito, e questi, in 30 casi, ha espresso parere negativo e in 10 parere positivo; in 65 casi, la Regione si è avvalsa della prerogativa di prescindere dal potere del Comitato del credito essendo trascorso il periodo di quattro mesi; nei sei casi residui non sembra aver dato attuazione alle relative iniziative. L'area siciliana, afferma in conclusione Ciampi, è oggi «sovraservita» in termini bancari. E basta un sintetico raffronto per dimostrarlo: in Campania nel 1970 il PIL era pari al 6,57% del totale nazionale e nel 1980 si riduce al 6,43%; la popolazione è il 9,58 mentre gli sportelli bancari dal 4,23 scendono, nel totale al 4,22. In Sicilia il PIL, sempre in percentuali, rimane quasi immutato (dal 5,93 al 5,90), la popolazione è di un punto inferiore (8,77) mentre gli sportelli bancari passano dall'8,40 al 9,1.

Questo il terreno dunque su cui ragionare: una crescita anomala del sistema bancario regionale. In che rapporto metterla col fenomeno mafioso? Una considerazione di buon senso porta a stabilire innanzitutto che, se la mafia è ricchezza, è ovvio pensare che la ricchezza passi nelle banche almeno sino a quando non viene impiegata.

Vi è di più. Nessuno nega — è una dichiarazione questa del presidente del Banco di Sicilia — che «alcuni piccoli istituti sono cresciuti anche con capitali sospetti» (*Corriere della sera* 19-8-1981) e indagini giudiziarie hanno più volte individuato in piccole banche settori funzionali al business mafioso o che comunque hanno fatto da supporto a diversi segmenti dell'economia oscura, più che sommersa, esistente nell'isola. Infine c'è una correlazione assai sospetta tra l'applicazione della legge La Torre e le fughe di capitali per qualche centinaio di miliardi che si sono verificate dalle casse di alcune banche nelle province di Palermo, Trapani, Agrigento.

Ma occorre altresì aggiungere che la proliferazione di piccoli istituti di credito siciliani può ascrivarsi anche a cause specifiche non necessariamente legate al «riciclaggio» di capitali mafiosi. In primo luogo, alla natura e al ruolo di questi istituti, favoriti dalla forte crescita di un risparmio familiare privo di sbocchi produttivi, che si è realizzato nell'isola grazie anche ai trasferimenti pubblici, ai redditi da libera professione e da rendita. Istituti che sono dunque piccoli centri di potere e anche, e soprattutto, spazi privilegiati d'occupazione, con alle spalle spesso gruppi politici, capaci di svolgere sul piano

dell'economia modeste funzioni, come modesta è stata del resto la crescita del tessuto produttivo isolano. Istituti che operano negli spazi angusti del credito commerciale e del credito di esercizio svolgendo un'attività di intermediazione monetaria assai simile, nella sua filosofia di fondo, alla più rudimentale usura. Come è stato scritto, una tale struttura, sviluppandosi per pura partenogenesi politica e non per simbiotiche esigenze dei settori produttivi, ha finito con l'appesantire i suoi costi. Sicché per evitarne il collasso i dirigenti della politica siciliana non hanno trovato di meglio che tutelarne gli ambiti di mercato attraverso l'esercizio del potere di veto nei confronti degli «sportelli» degli istituti esterni.

Non solo dunque riciclaggio di capitali mafiosi, si potrebbe concludere, ma anche piccole clientele, affarucci di basso rango, intralazzi.

Veniamo all'ultimo punto: come sta incidendo la legge Rognoni-La Torre sull'economia siciliana? Il tema è complesso e mi limito qui ad alcuni brevi cenni.


Va detto a chiare lettere, innanzitutto, che l'attuale fase di crisi dell'economia siciliana non è in alcun modo riconducibile all'applicazione della legislazione antimafia. In questo senso sono probanti le testimonianze degli imprenditori, i quali hanno sempre escluso rallentamenti significativi nella loro attività prodotta dalla legge in questione. Semmai al-

cuni effetti di questa legge sono più evidenti in quel complesso di attività che gli studiosi definiscono «economia del vicolo», riconducendo in questa categoria tutti i fenomeni del piccolo abusivismo, dell'ambulato «sommerso» e così via. Questa «economia del vicolo» appare oggi meno vitale che nel passato e non è azzardato ipotizzare come causa un rallentamento del flusso di spesa (che la alimentava e sosteneva) riconducibile ai circuiti illegali.

Si insiste da più parti, ma non esistono ricerche serie e definitive sull'argomento, sulla diminuzione — che si vorrebbe legata appunto alla legge — nei consumi di alcuni beni di lusso; anche questo fenomeno non si presta a un'interpretazione univoca — ammesso che abbia rilievo quantitativo — e in ogni caso è probabile che agiscano su di esso anche le nuove norme in materia fiscale che possono costituire una remora ai consumi vistosi per la paura degli accertamenti induttivi sul tenore di vita.

Né la legge sembra aver avuto conseguenza di particolare importanza nelle attività degli istituti di credito, se si eccettua una lieve diminuzione del livello medio dei depositi bancari; fatto che potrebbe essere spiegato come un'ulteriore conferma della tesi, sostenuta dall'ex Alto Commissario De Francesco, secondo cui l'attività imprenditoriale della mafia da tempo si sarebbe spostata verso le società immobiliari, le partecipazioni azionarie e i titoli atipici. (Nella relazione del comandante della Guardia di finanza, generale Renato Lodi alla Commissione parlamentare antimafia, si sostiene che nel riciclaggio di denaro sporco l'intermediazione bancaria rimane un pilastro fondamentale. Si fanno strada tuttavia — aggiunge il gen. Lodi — «forme alternative» come l'investimento in titoli atipici e immobiliari, particolarmente appetiti perché le società operanti in questi settori non sono tra quelle soggette ad accertamento in base alla legge antimafia Rognoni-La Torre. I titoli atipici hanno garantito condizioni estremamente favorevoli per il mascheramento di capitali e di redditi, raggiungendo l'ammontare di 10 mila miliardi alla fine del primo semestre 1984).

Andiamo velocemente a concludere. Volevamo descrivere e analizzare «comportamenti di frange parasitarie, all'estremo mafiose» con riferimento alla loro incidenza sull'economia siciliana. Cercavamo segni di una presenza e abbiamo finito con l'imbarbarci in tante ombre proiettate da un sistema di antiche radici, grande livellatore di ambizioni e di speranze di cambiamento.



Dicembre millenovecentottantacinque, gennaio millenovecentottantasei

Cronache italiane

di Carla Mosca

**Il super Sismi
dietro
la strage?**

Dietro la strage del 2 agosto '80 alla stazione di Bologna vi sarebbero la loggia P2 di Licio Gelli, nonché il Super-Sismi del generale Musumeci e dell'ex procacciatore di affari Francesco Pazienza, attualmente in carcere negli Stati Uniti. Corredata da una raffica di mandati di cattura, è questa — ai primi di dicembre — l'ipotesi degli inquirenti bolognesi. I giudici assegnano il ruolo di esecutori materiali a Francesca Mambro e Giusva Fioravanti, già condannati in primo grado per l'assassinio del magistrato romano Mario Amato.

Della banda armata e dell'associazione sovversiva farebbero parte vecchie conoscenze dell'eversione di destra, compreso l'immane Delle Chiaie. L'accostamento di certi nomi sembra trascurare che le sigle dell'eversione di destra sono divise dallo stesso tipo di settarismo che ha caratterizzato le separazioni fra le diverse organizzazioni dell'eversione di sinistra. Se l'ipotesi accusatoria sia finalmente quella buona lo si saprà col tempo soltanto, giacché in cinque anni, fra litigi, ripicche, abbandoni e provvedimenti disciplinari, le piste imboccate con gran clamore, e poi abbandonate, sono state almeno quattro.

Alla notizia che anche dietro la strage alla stazione vi sarebbero i «servizi» intrecciati con poteri occulti, fanno seguito — e tengono banco sulle prime pagine — alcune dichiarazioni. Una laconica: «Non abbiamo niente da dire, siamo estranei a questa storia», ed è di Mambro e Fioravanti. Una pesante: «Quando i servizi sono stati cattivi, dietro ci sono stati cattivi politici», ed è del repubblicano Libero Gualtieri, presidente del comitato di controllo sui servizi segreti. Una allarmante: «Torno in Italia, ho molte cose da chiarire», ed è di Licio Gelli che, con questo dei giudici bolognesi, ha collezionato il sesto mandato di cattura.

Con il passare dei giorni si moltiplicano le congetture, senza che Gelli si faccia vivo, finché diventa chiaro che l'annuncio del rientro era un mes-

**Congetture
sul ritorno
di Gelli**

**Le motivazioni
della sentenza
Tortora**

saggio in codice. Come diventa chiaro che è stato ricevuto, ed anche decrittato. Difatti, il dibattito sulle conclusioni della commissione parlamentare presieduta da Tina Anselmi viene, si, fissata per il 18 dicembre, ma con il mandato di durare cinque sedute soltanto. Le prime due hanno luogo in un'aula pressoché deserta, in tal modo autorizzando la formulazione di due ipotesi che sono una peggio dell'altra. O Gelli non è quel pericolo pubblico ed artefice massimo ed unico di ogni malefatta nazionale, come si pretende ogniqualvolta scoppia uno scandalo, o una trama affiora in superficie. Oppure lo è davvero, e sono in moltissimi a temere qualunque indagine ed approfondimento sui legami che coltivava.

Dieci giorni prima di Natale i giudici napoletani depositano le motivazioni della sentenza Tortora il quale, nel frattempo, mantenendo l'impegno preso, ha rinunciato all'immunità parlamentare, si è costituito ed è nuovamente agli arresti domiciliari. Il documento viene reso pubblico, mentre è accessissima la polemica sull'indipendenza dei magistrati, ma è certo che la sua prosa e le sue argomentazioni non giovano alla ragione dei giudici. Le argomentazioni dei magistrati napoletani tradiscono infatti la tendenza a confondere autonomia con arbitrio, specie quando scrivono che: «Il superamento del vieto meccanismo della prova legale è una conquista di civiltà giuridica». Par di capire, insomma, che il «libero convincimento», i giudici di Napoli lo intendono in senso letterale.

**Condannati
i carabinieri di
Muro Lucano**

Negli stessi giorni, a Potenza, sono condannati rispettivamente a dieci e undici anni, i carabinieri Curcio e Lopriore: a Muro Lucano strangolarono l'imprenditore Gerardo Cerone, malcapitato nella loro caserma. Ve lo avevano convocato loro stessi, per notificargli il dissequestro di materiali di sua proprietà, di cui dunque poteva rientrare in possesso. Omicidio preterintenzionale, è l'imperscrutabile diagnosi dei giudici. A Roma, invece, senza tanti complimenti, sono

**Arrestato
un altro
giornalista**

condannati sette agenti di custodia del carcere di Rebibbia: nell'81 avevano pestato a sangue l'autonomo Daniele Pifano.

Negli stessi giorni, alla vigilia di Natale, finisce in carcere il giornalista Giuseppe D'Avanzo, fresco reduce da un cosiddetto *scoop* che però, a giudizio del sostituto procuratore Vigna — titolare dell'inchiesta sulla strage di Natale — più che giornalistico sarebbe un colpo, serio, alle sue indagini. Dal coro di proteste che accompagna la decisione del giudice si distacca solo il direttore del *Mattino* di Napoli Pasquale Nonno per osservare in sostanza che, fra i doveri di un giornalista, c'è anche quello di chiedersi se certe notizie non facciano di lui lo strumento inconsapevole di manovre oscure e pericolose.

Torna libero in gennaio il pentito Mario Marano, uno degli assassini di Walter Tobagi, mentre rientra in carcere Caterina Picasso, genovese, nota come la «nonnina delle BR». Era stata condannata per sovversione in quanto amica di molti brigatisti che lei ha sempre detto di considerare come nipoti. Argomento verosimile, dal momento che ha settantunove anni. Ora la sentenza è passata in giudicato, ma di arresti domiciliari nemmeno a parlarne: socialmente pericolosa.

**Processo Moro:
le motivazioni
in Cassazione**

Gennaio si conclude con il deposito delle motivazioni con cui i giudici della Cassazione avevano chiuso, in novembre, il capitolo giudiziario della vicenda Moro, confermando i ventidue ergastoli del processo di appello, dieci in meno rispetto al primo grado. Il documento della Cassazione contiene un allarmante elogio del pentitismo, ma considera anche legittima la clemenza concessa ai dissociati. Inoltre ripete ciò che aveva sostenuto a proposito delle Unità Combatenti Comuniste — la semplice appartenenza alla banda non comporta la responsabilità dei reati della medesima — ma questa volta per appesantire la posizione di quattro imputati, May, Nanni, Andriani e Brogi.

Rassegna

Giurisprudenza 1
Contumacia
e diritti
dell'imputato

Giurisprudenza 2
Segreto di stato
ed eversione
di destra

Giurisprudenza 3
Pericolosità
sociale
e psichiatria

Giurisprudenza 4
CSM e
pubblicità
delle udienze

Giurisprudenza 1

Processo penale in contumacia e salvaguardia dei diritti dell'uomo

Secondo la Corte europea dei diritti dell'uomo quando una legislazione nazionale consente lo svolgimento di un processo nonostante l'assenza dell'imputato, questi, una volta venuto a conoscenza delle accuse rivoltegli, deve poter ottenere un nuovo giudizio per essere ascoltato e difeso.

La Corte di Strasburgo ha censurato il criterio, fissato dalla legge italiana e confermato dalla Corte di Cassazione, secondo cui la volontà di sottrarsi all'arresto si ha come presunta nell'imputato, allorché adeguate ricerche effettuate dalla polizia giudiziaria siano risultate vane per rintracciarlo. Nel caso in esame, la Corte europea ha rilevato che le ricerche svolte erano state tutt'altro che adeguate, essendo tra l'altro risultato che, nello stesso periodo di tempo, altri magistrati della procura della Repubblica e la stessa polizia giudiziaria erano riusciti a procurarsi, ai fini di altri procedimenti pendenti, il nuovo indirizzo dell'interessato. La sentenza, chiamata a decidere sulla violazione del diritto ad un equo processo (tutelato dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo), ha riconosciuto la lesione di tre diritti dell'imputato: alla informazione, alla presenza e alla difesa (effettiva). La motivazione è basata principalmente su due elementi: la erronea dichiarazione di irreperibilità e latitanza e la mancata previsione nel sistema normativo italiano di un rimedio successivo in grado di garantire al soggetto leso la possibilità di essere reintegrato nel godimento dei suoi diritti una volta che il procedimento abbia avuto termine.

Lo Stato italiano è stato condannato a versare alla vedova

del ricorrente (morto in carcere) la somma di sei milioni di lire a titolo di indennizzo liquidato in via equitativa.

*** Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza 12 febbraio 1985, sul caso Colozza, si può leggere ne "Il foro italiano", 1985, IV, 221, con nota di Laura Cresti, *La disciplina dell'irreperibilità e della latitanza nel procedimento contumacia in relazione alla convenzione europea dei diritti dell'uomo: il caso Colozza.*

Giurisprudenza 2

Stragi nere e segreto di Stato
Il giudice istruttore presso il tribunale di Firenze, titolare dell'inchiesta su vari attentati ai treni, verificatisi tra il 1974 e il 1983, e scontratosi con il segreto di Stato, oppostogli dal Presidente del Consiglio, ha sollevato conflitto di attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale.

Analogo conflitto nei rapporti tra magistratura inquirente ed apparati dello Stato deputati ai servizi di *intelligence* fu sollevato, nel 1976, dal giudice istruttore presso il tribunale di Torino nel corso dell'inchiesta sul c.d. «golpe bianco» di Sogno e Cavallo (in seguito trasferita a Roma per competenza).

Giace in Parlamento (cfr. Morretti in *Antigone*, n. 2, pag. 41) il disegno di legge d'iniziativa popolare recante l'abolizione del segreto di Stato per delitti di strage e di terrorismo: nella relazione illustrativa, che corredata l'articolo unico, i presentatori, colpiti dalla strage dell'*Italicus*, dichiarano che la proposta mira ad esplicitare la disposizione contenuta nella legge 24 ottobre 1977 n. 801, secondo cui non possono essere oggetto di segreto di Stato i fatti eversivi dell'ordine costituzionale.

I lettori di *Antigone* ricorderanno che il segreto di Stato fu opposto anche nella vicenda Fioroni (cfr. L. Ferrajoli, *Quel su-*

di Maurizio Converso

perpassaporto, n. 1, pag. 16).

*** Il provvedimento 24 ottobre 1985 del giudice istruttore presso il tribunale di Firenze (che sarà riportato su «Il foro italiano», con nota illustrativa) si può leggere in appendice al volume collettaneo (a cura di Vittorio Borraccetti), *Eversione di destra, terrorismo, stragi: i fatti e l'intervento giudiziario*, edito da Franco Angeli, 1986, nella collana Quaderni di «Questione giustizia», la rivista promossa da Magistratura democratica; la vicenda torinese è ricordata nel contributo di Gianfranco Viglietta, *Golpismo e servizi segreti nei primi anni '70*, pag. 52.

Giurisprudenza 3

Psichiatria e controllo sociale

La misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario (Opg) (già manicomio giudiziario) si applica alla persona prosciolta per vizio di mente, solo nel caso in cui essa sia riconosciuta tuttora «socialmente pericolosa».

Il giudice istruttore presso il tribunale di Torino, avendo prosciolto per vizio di mente una persona, ed avendola giudicata tuttora «socialmente pericolosa» ha invano sollevato la questione di costituzionalità (ritenuta inammissibile dalla Corte costituzionale: cfr. *Antigone*, n. 2, pag. 41) delle norme che impongono, in tali casi, il ricovero dell'imputato in Opg, senza consentire l'adozione di misure alternative adeguate alle condizioni del soggetto ed alle sue esigenze terapeutiche. Il giudice torinese si basava sulla valutazione, ampiamente condivisa dagli studiosi di psichiatria, che il trattamento intramurale, attuato mediante il ricovero, debba essere ridotto al minimo possibile, e che debba invece essere privilegiato, in mo-

do da non ledere il diritto alla salute, il trattamento aperto, come è più tipicamente realizzato dai servizi territoriali di salute mentale (Ssm), previsti dalla legge n. 180/78, che ha cancellato dall'ordinamento i manicomi senza però incidere in alcun modo sugli Opg.

Sui problemi posti dall'affidamento coattivo del prosciolto per infermità psichica ai Ssm interviene — su di una rivista giuridica — Alberto Manacorda che si occupa di salute mentale, con particolare riferimento ai servizi territoriali. Problemi complessi ove si noti che soluzioni alternative all'Opg vengono auspicate nei confronti di persone riconosciute tuttora «socialmente pericolose», il che equivale a dire di persone per le quali si è espressa — prima sul piano tecnico psichiatrico, e poi su quello giurisdizionale — la convinzione che è «probabile che commettano in futuro nuovi fatti preveduti come reato». *Antigone* (n. 3-4, pag. 15 nell'articolo di Ota De Leonardis, *Quello spazio pericoloso*) ha già evidenziato come il concetto di pericolosità sociale, privato di un ancoraggio «scientifico», rischia di dilatarsi a strumento arbitrario e inquisitorio: con il rischio che chiunque può essere non colpevole ma pericoloso.

Le note di Manacorda si concludono con l'enucleazione di alcuni punti salienti. Tra gli altri: a) non appartiene ai compiti — né alle possibilità — della psichiatria e della salute mentale l'impedire che le persone commettano reati; b) la commistione — che tuttora la psichiatria presenta in alto grado — tra compiti terapeutici e compiti di controllo sociale è causa non ultima della sua scarsa valenza realmente terapeutica; c) le esigenze di controllo e di difesa sociale — di cui non vengono negate né la necessità né l'opportunità — devono competere ad agenzie sociali diverse da quelle deputate alla cura.

*** *Psichiatria e controllo sociale. A proposito dell'affidamento coattivo del prosciolto per in-*

fermità psichica ai servizi di salute mentale di Alberto Manacorda è pubblicato, in margine alla decisione della Corte costituzionale, nel fascicolo di gennaio de «Il foro italiano» (I, 64).

Tali problematiche sono state il 31 gennaio al centro del dibattito nel seminario «La perizia psichiatrica tra medicina e giustizia» organizzato dalla neonata Associazione Crs (Centro studi e iniziative per la riforma dello Stato) e del Centro di Torre Argentina in collaborazione con i gruppi parlamentari del Pci e della Sinistra indipendente e con le adesioni di Magistratura democratica, Psichiatria democratica e la rivista «Del delitti e delle pene». Contributi di A. Malagugini (La giurisprudenza costituzionale in tema di infermità mentale), M.G. Giannichedda (Cultura e prassi psichiatrica nella riforma), E. Marzano, R. Canosa (Proscioglimenti per totale infermità senza invio in manicomio giudiziario), G. Dell'Acqua, R. Mezzina (Servizio di salute mentale nel carcere), G. L. Ponti (Imputabilità e malattia: orientamenti nel dibattito), L. Daga (Funzionamento attuale del manicomio giudiziario).

«Riflessioni su una esperienza di perizie psichiatriche (Servizi di salute mentale: Trieste 1979-1983)» a cura di M.G. Cogliati, G. Dell'Acqua e R. Mezzina sono pubblicate su «Questione giustizia», 1985, n. 3, 552

Giurisprudenza 4

Anche al Csm processi a porte aperte

Fino all'età moderna, i proces-

Rassegna

Giurisprudenza 5 Detenuti, articolo 90, massima sicurezza

di Maurizio Converso

si erano per lo più a porte chiuse: dalla fine del '700, con l'affermarsi di nuovi ideali e nuovi principi, il processo diventa un grande momento pubblico, cui partecipano numerosi spettatori fortemente coinvolti (così *Antigone*, n. 1, pag. 34 sottotitolava l'articolo di Clara Gallini, *Le immagini del reo*).

La regola della pubblicità delle udienze prevista dalla convenzione europea dei diritti dell'uomo è, dal luglio dello scorso anno, applicabile ai giudizi disciplinari nei confronti dei magistrati. In tali sensi si è pronunciata una sentenza della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura che ha così ritenuto abrogata la disposizione legislativa nella parte in cui disponeva che la discussione sulle incolpazioni dovesse avvenire a porte chiuse.

Alessandro Pizzorusso nell'esternare le notazioni positive che è possibile trarre dalla sentenza (e da tutto il complesso di vicende sviluppatasi in questi ultimi anni che hanno avuto come protagonista il Csm) non ha mancato peraltro di far rilevare l'evidente contrasto con la situazione di profondo malessere in cui la giustizia italiana tuttora versa e che deriva soprattutto dalla spaventosa lentezza delle procedure (che ha effetti particolarmente drammatici nel settore penale) e dalla mancanza di adeguati strumenti di selezione e preparazione professionale dei magistrati.

Secondo tale autore (attentissimo, tra l'altro, alle vicende dell'ordinamento giudiziario) la decisione della sezione disciplinare è da inserire in un processo evolutivo che ha progressivamente portato la magistratura italiana ad abbandonare tutta una serie di atteggiamenti e di punti di vista che ne facevano una struttura chiusa e dedita alla difesa di valori superati (a cominciare dalla difesa del proprio prestigio e dei propri *interna corporis*). Coloro che ricordano quali traumi determinò, solo una quindicina di anni fa, il dibattito sulla legittimità della discus-

sione intorno alla correttezza dei provvedimenti giudiziari e quali opposizioni venissero esercitate, in epoca anche più recente, contro ogni forma di pubblicità degli atti concernenti lo *status* professionale dei magistrati, ben possono valutare l'entità della svolta che ha condotto il Csm ad affermare il principio della pubblicità, dapprima con riferimento alle sedute amministrative ed ora anche per i dibattimenti dei giudizi disciplinari.

Questa evoluzione è il sintomo — prosegue Pizzorusso — forse più chiaro di una crescita culturale che ha portato i magistrati — o quanto meno una loro élite formatasi soprattutto nell'ambito della attività associativa — a concepire e realizzare un modello di organizzazione della giustizia che costituisce probabilmente la più importante novità che si sia avuta in questo campo dall'epoca della istituzione della Corte suprema degli Stati Uniti, poiché concilia un grado di indipendenza interna ed esterna dei magistrati quale mai fu realizzata fuori dai paesi anglosassoni con un sistema di raccordi con gli altri poteri dello Stato che (se non verranno snaturati mediante le riforme frequentemente minacciate) appaiono tali da consentire di superare crisi non lievi, come quella scoppiata proprio mentre scrivo queste osservazioni.

*** Consiglio superiore della magistratura, sezione disciplinare, sentenza 5 luglio 1985 si può leggere con nota illustrativa, e unitamente alle osservazioni di Alessandro Pizzorusso, nel fascicolo di gennaio de «Il foro italiano» (parte terza).

Alla pubblicità delle attività del Csm sono riservate le pagine 57-67 del numero speciale (gennaio 1986 pagg. 351), del «Notiziario bimestrale di Magistratura democratica» dedicato, nell'imminenza delle elezioni di rinnovo del Consiglio, alle cronache dell'attività dell'ultimo Csm. A pag. 60 viene, tra l'altro, fatto

rilevare che la decisione della sezione disciplinare accoglie integralmente una tesi da circa dieci anni sostenuta da Magistratura democratica (cfr., ad esempio, il fascicolo n. 38-39/1977 di «Quale giustizia», interamente dedicato al procedimento disciplinare: in particolare pag. 186, 441) e puntualmente riproposta nel programma elettorale del 1981.

Giurisprudenza 5

Diritti dei detenuti e istituti di «massima sicurezza»

Il giudice amministrativo non è competente a decidere il ricorso proposto da alcuni detenuti contro i provvedimenti ministeriali che, ai sensi del noto art. 90 dell'ordinamento penitenziario, hanno disposto nei loro confronti la sospensione delle regole ordinarie di trattamento: il tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha così disatteso le aspettative dei ricorrenti che avevano fino ad allora invano sollevato le loro «doglianze, istanze e lamentele» presso i giudici di sorveglianza. Il TAR ha tra l'altro ricordato che avverso i provvedimenti negativi del giudice di sorveglianza è prevista la possibilità di ricorrere in Cassazione per violazione di legge.

*** Circa la disciplina differenziata prevista dall'art. 90 cfr. G. La Greca, Documenti per una riflessione sugli istituti di «massima sicurezza», ne «Il foro italiano», 1983, 11, 473 (ove, tra l'altro, si può leggere un provvedimento del giudice di sorveglianza di Milano di ripristino delle ordinarie regole di trattamento); per un aggiornamento, dello

stesso autore, Novità nel regime di «massima sicurezza» negli istituti penitenziario, in «Legislazione penale», 1985, IV, 299. La sentenza TAR Lazio, sezione prima, 13 settembre 1984, n. 771 è riportata nel fascicolo di febbraio (parte terza) de «Il foro italiano», con nota illustrativa. Sulla regolamentazione delle carceri di «massima sicurezza» cfr. inoltre *Antigone*, n. 2, pag. 41.

Attualmente, lo speciale regime è limitato a cinque istituti ed è disciplinato dal decreto del ministro per la giustizia 28 dicembre 1985, che si riproduce di seguito: Il Guardasigilli, ministro segretario di Stato per la Grazia e Giustizia

considerato che nelle case circondariali e di reclusione di Foggia, Spoleto — sezioni speciali, Ariano Irpino — ex sezione femminile, Nuoro — prima sezione, primo piano e nella casa di reclusione di Carinola — reparto isolamento, sono ristretti detenuti i quali hanno commesso, in istituti di pena, gravissimi delitti contro la persona, ed in particolare omicidi di altri detenuti spesso consumati con particolare efferatezza;

che questi comportamenti denotano un elevatissimo indice di pericolosità che si manifesta nell'ambito carcerario, tale che impone di limitare i contatti con altri detenuti e lo svolgimento o la partecipazione ad attività che favorirebbero concrete e sistematiche possibilità di commettere ulteriori delitti contro altri detenuti o contro operatori penitenziari;

che, pertanto, persistono i gravi ed eccezionali motivi di ordine e di sicurezza di cui all'art. 90 della legge 26 luglio 1975 n. 354;

che, peraltro, le restrizioni alle regole di trattamento debbono essere ridotte nei limiti strettamente necessari a garantire in concreto le esigenze di ordine e di sicurezza;

che queste stesse limitazioni debbono gravare esclusivamente su quei soggetti la cui condotta, complessivamente considera-

ta non consente, allo stato, di ipotizzare una diminuzione di pericolosità;

visto l'art. 90 della Legge 26 luglio 1975, n. 354;

decreta nelle sezioni speciali della casa circondariale di Foggia e della casa di reclusione di Spoleto, nell'ex sezione femminile della casa circondariale di Ariano Irpino, nella prima sezione, primo piano della casa circondariale di Nuoro, nel reparto isolamento della casa di reclusione di Carinola è sospesa fino alla data del 30.4.1986 l'applicazione dei seguenti istituti:

1) articoli 9 sesto e settimo comma, 12 ultimo comma, 27 ultimo comma che prevedono la partecipazione alle rappresentanze dei detenuti e degli internati nel controllo della applicazione delle tabelle alimentari, della preparazione del vitto e della qualità e dei prezzi dei generi venduti nell'istituto, nella gestione del servizio di biblioteca e nella organizzazione delle attività culturali, sportive, ricreative, nonché delle attività volte alla realizzazione della personalità dei detenuti e degli internati;

2) articoli 3 e 9 — in relazione all'art. 14 del Dpr 29 aprile 1976 n. 431 — che consentono ai detenuti ed agli internati di ricever pacchi dall'esterno.

È, peraltro, consentito ricevere biancheria, incontinenti e libri, purché si tratti di libri privi di dorso e di rilegatura;

3) articolo 10 primo e secondo comma, che consente ai detenuti ed agli internati di permanere almeno per due ore al giorno all'aria aperta e prevede che tale permanenza sia effettuata in gruppi.

È consentito, tuttavia, permanere all'aria aperta — per non più di tre ore al giorno — anche in compagnia di un altro detenuto.

Rassegna

Legislazione 1
Indennizzi
 per le vittime
 di terrorismo e mafia

Legislazione 2
 Contrasti
 sulla legge
 per i dissociati

di Renato Moretti

Legislazione 1

Una legge per le vittime

Nella seduta del 9 gennaio 1986 è approdato alla commissione affari interni della camera dei deputati il testo unificato, elaborato da un apposito comitato ristretto, relativo alla disciplina a favore delle vittime del terrorismo. Il nuovo articolato assorbe le proposte di legge presentate al riguardo dai dep. Flandrotti ed altri (Psi), Rossi di Monteleira (Dc), Vernola (Dc) e Bochichio ed altri (Pci). Il comitato ristretto ha comunque esteso l'impianto originario delle proposte suddette, contemplando anche le conseguenze lesive derivanti dallo «svolgere di azioni esecutive di un disegno crimino-

so di stampo mafioso o comunque basato su una struttura delinquenziale fondata sulla forza di intimidazione del vincolo associativo nei confronti degli aderenti e dei soggetti esterni» (art. 1). In caso di invalidità permanente superiore al 10 per cento per effetto di lesioni o ferite è corrisposta un'elargizione fino a Lire 100 milioni, purché il soggetto risulti estraneo all'atto criminoso, ma anche «palesamente e notoriamente estraneo ad ambienti delinquenziali». Solo nell'ipotesi di invalidità permanente superiore al 40 per cento, a condizione che il soggetto danneggiato sia un cittadino italiano, è possibile optare in luogo dell'elargizione *una tantum* per un assegno vitalizio commisurato all'entità dell'invalidità. L'elargizione di 100 milioni è corrisposta anche ai superstiti (parenti, affini o conviventi) nel caso di morte della vittima. È previsto un meccanismo di rivalutazione automatica per

adeguare questi importi al tasso d'inflazione, ma le elargizioni e gli assegni vitalizi non sono cumulabili con altri indennizzi conferiti a ragione delle medesime circostanze.

Legislazione 2

La dissociazione dal terrorismo

In seno alla commissione giustizia del senato è emerso un rilevante contrasto tra la posizione del governo, rappresentata dal sottosegretario Cioce (Psdi) e l'orientamento espresso dal comitato ristretto in merito all'art. 2 del progetto unificato predisposto in materia di dissociazione dal terrorismo (*Antigone* n. 5, pag. 21). L'emendamento presentato dal governo, interamente sostitutivo del predetto artico-

lo, è del seguente tenore:

«Nei confronti di chi, dopo aver commesso reati per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, si è dissociato ai sensi dell'articolo 1:

1) la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione di anni 30;

2) sono ridotte della metà le pene concernenti i delitti di cui agli articoli 270, 270 bis, 284, 304, 305 e 306 del codice penale, quelli di detenzione o porto illegale di armi, munizioni ed esplosivi nonché le contravvenzioni in materia di armi, munizioni ed esplosivi, i delitti di falsità di cui ai capi II, III e IV del Titolo VII del libro II del codice penale e quelli di cui agli articoli 302, 303, 414 e 415 del codice penale;

3) sono ridotte di un terzo le pene concernenti reati diversi da quelli sopraindicati.


La disposizione non si applica a chi abbia commesso o tentato di commettere uno o più dei reati

previsti dagli articoli 280, 422, 575, 583, 584, del codice penale, connessi con quelli indicati nel primo comma.

In deroga a quanto previsto dall'articolo 69 del codice penale, le diminuzioni di pena previste dal primo comma operano sulla pena che dovrebbe essere inflitta tenuto conto degli aumenti o delle diminuzioni di pena conseguenti alla presenza di altre circostanze.

Nei procedimenti che alla data di entrata in vigore della presente legge sono pendenti innanzi alla Corte di cassazione, le diminuzioni di pena, qualora ne ricorrano le condizioni, sono applicate dalla stessa Corte ai sensi del terzo comma dell'articolo 538 del codice di procedura penale».

La posizione del governo ha finito col catalizzare la contrarietà di vari parlamentari al testo formulato dal comitato ristretto e la discussione è stata pertanto sospesa per favorire un chiarimento (19 dicembre 1985).



Rassegna

**Annali Basso
Subalterni,
internamento,
vita quotidiana**

Una donna e il Buon Pastore

Subalterni in tempo di modernizzazione è il titolo del VII volume degli *Annali della Fondazione Basso - Issoco*: vi sono raccolti nove saggi accomunati dall'indagine sul medesimo territorio (lo Stato romano), sul medesimo periodo (gli anni del secolo scorso che precedono l'unità d'Italia), sul medesimo soggetto sociale (le classi subalterne, estendo così il più consueto riferimento alle sole classi «laboriose»). Tra i nove saggi riportati, quello di Angela Groppi propone, a partire dagli atti processuali di un caso di internamento presso il Buon Pastore prima e presso il manicomio poi, il problema dell'internamento femminile nella Roma dell'ottocento.

Gli atti processuali sono relativi alla denuncia che Alessandro Ravalli, professore al ginnasio di Modena, esiliato dallo Stato pontificio e futuro provveditore agli studi di Trapani nell'Italia unita, presenta al procuratore del re presso il Tribunale di Ro-

ma: la denuncia riguarda un reato compiuto ai danni di sua sorella Geltrude, suora orsolina, internata contro la propria volontà presso il Buon Pastore per sei anni e successivamente trasferita per altri tre al manicomio di S. Maria della Pietà.

Geltrude, risulta dagli atti, fu prelevata, per ordine dell'autorità ecclesiastica con l'attiva complicità dei familiari di una sua amica presso la quale era ospitata, e fu rinchiusa senza alcun procedimento, sentenza o altro, ma solo in virtù di superiori disposizioni.

Al di là della specifica vicenda, ricostruita nell'iter processuale attraverso la documentazione reperita dall'autrice, il saggio offre molteplici elementi di lettura, di riflessione e di attualizzazione.

Innanzitutto una lettura del fenomeno dell'internamento «inteso come punto di incontro di strategie molteplici che vengono promosse e attuate non solo dai vari poteri istituzionali, ma anche dai singoli individui o gruppi»: elemento questo di analogia sostanziale e contemporaneamente di differenza formale con la concezione attuale dell'internamento stesso. Dalle testimonianze rese nel procedimento è evidente come l'internamento coatto non era allora negato, ce-

lato, essendo in realtà una pratica «normale» nei confronti di coloro — in particolare delle donne — di cui si voleva correggere il comportamento.

In secondo luogo le *speranze nel diritto positivo*: il passaggio dal sopruso socialmente accettato alla regolazione normativa positiva viene colto come garanzia per una giustizia sostanziale. Particolarmente significativa è sotto questo aspetto la collocazione temporale della storia: il passaggio dal vecchio stato pontificio al nuovo stato unitario dove — e questa è la certezza che muove la denuncia del fratello-provveditore — «si punisce e protegge ognuno secondo i meriti suoi...», senza riguardo all'abito onde si è vestiti...». È in base a questa certezza che egli muove denuncia ai sensi dell'art. 199 e segg. del codice penale del 1859 che puniva chiunque procedeva ad arresto o sequestro senza ordine delle competenti autorità.

La terza lettura è quella dell'indagine sull'Istituto Buon Pastore, *struttura «intermedia»* tra conservatorio destinato all'educazione e alla prevenzione, manicomio, carcere ordinario. La permeabilità tra Buon Pastore, manicomio e carcere era elevata: da un lato il trasferimento al Buon Pastore era visto come elemento di miglioramento, di mo-

dulazione nell'espiazione di una pena, da un altro il trasferimento dal Buon Pastore ad una delle altre due strutture, carceraria o manicomiale, era il deterrente per ottenere disciplina ed obbedienza, la minaccia costante su cui si reggeva l'ordine nell'istituto. Per Geltrude Ravalli che non si rassegna, che continua a chiedere il perché della sua reclusione, che disattende alle norme interne dell'istituto, la strada verso il manicomio è infatti percorso scontato. Del resto, proprio in quanto struttura intermedia, più duttile, il Buon Pastore tornava minori giustificazioni positive, nessuna certezza sul futuro, sulla durata del proprio internamento, massima dipendenza dalla direzione dell'istituto e, quindi, massima ricattabilità.


Si introduce così un ulteriore elemento di interesse di questo saggio: quello per le notizie, i dati sulle condizioni di *vita quotidiana*, sui riti della socialità coatta, sulla coabitazione tra soggetti fortemente diversi — dalle penitenti alle mogli internate dai propri mariti in seguito a controversie familiari o ad adulteri, alle figlie che si mostrano indocili alla disciplina familiare. Soggetti diversi accomunati da uno stesso ritmo scandito dall'istituzione totale; accomu-

nati, inoltre, dalla propria condizione femminile.

Questa riflessione sull'istituzione Buon Pastore — luogo deputato, appunto, al controllo morale e sociale della popolazione femminile — è ancor più interessante se la si colloca in un periodo (la prima metà dell'ottocento a Roma) in cui forte era la spinta verso *forme differenziate* di reclusione. In questo periodo «correzione e punizione delle attitudini e dei comportamenti moralmente pericolosi si muovevano lungo il triplice percorso della prevenzione, della riabilitazione e della criminalizzazione». Questo triplice percorso legittimava la differenziazione delle forme di reclusione tra quelle «infamanti» e quelle volte al recupero del soggetto attraverso ritualità simboliche di purificazione. Sulle peculiarità di un sistema così differenziato ed articolato si muove, quindi, l'indagine sul quotidiano all'interno dell'istituto, offrendo — come già detto — elementi di notevole interesse.

m. p.

A. Groppi, Un pezzo di mercanzia di cui il mercante fa quel che vuole. Carriera di un'internata tra Buon Pastore e anicomio, in *Annali della Fondazione Lelio e Lisli Basso - Issoco*, vol. VII



Rassegna

Terrorismo di destra
Stragi
e apparati
dello stato

Dissociazione
Diritto penale
oggettivo
e soggettivo

Terrorismo di destra

Un nutrito numero di contributi di magistrati ed esperti sull'eversione di destra e sulle stragi degli ultimi quindici anni è raccolto in un volume curato da Vittorio Borraccetti, giudice padovano, e pubblicato come Quaderno di *Questione Giustizia*, la rivista di Magistratura democratica.

Il volume ha per titolo «Eversione di destra, terrorismo, stragi — i fatti e l'intervento giudiziario» e raccoglie essenzialmente le relazioni di un seminario di Md del 1983 e del convegno sulle stragi tenuto a Bologna nello scorso anno: vi si trovano dati sugli episodi di violenza politica degli ultimi anni, ricostruzioni dei fatti basati su risultanze processuali relative al terrorismo di destra ed alle stragi, interventi.

Le linee che emergono dalla lettura del volume sono riassumibili essenzialmente in tre: la necessità di comprendere l'intreccio tra eversione di destra, stragi e ruolo dei servizi segreti in Italia; l'individuazione di ele-

menti che consentono una lettura del terrorismo di destra come strategia del condizionamento politico che si sviluppa in risposta a momenti di maggiore protagonismo dei soggetti collettivi; la necessità di conoscere maggiormente il mondo della eversione di destra, i suoi mutamenti, i terreni culturali del suo sviluppo.

Sono, quindi, tre tradizionali filoni di lettura, che, però, non sempre si rivelano sufficienti a comprendere il fenomeno e a collocare i singoli episodi: è lo stesso curatore ad osservare come alcune di queste tradizionali interpretazioni non riescono, ad esempio, a fornire ragioni di una strage, quella del 1980 a Bologna, che si colloca in un periodo che sembra non corrispondere alle caratteristiche «tipiche» (un periodo in cui si ha in realtà non un avanzamento, ma un'attenuazione di conflitti e distinzioni politico-sociali, in cui forte è la richiesta di sicurezza da parte dell'opinione pubblica, scarse le tensioni verso significative riforme).

Più convincente è invece l'ultima delle tre linee di lettura indicate: il problema dell'eversione di destra è ancora lontano da un'esauriente interpretazione delle sue caratteristiche non solo organizzative e collusive con settori ed apparati statuali, ma soprattutto della sua dimensio-

ne culturale, soggettiva, dei suoi mutamenti e, quindi, delle sue attuali evoluzioni.

m. p.

V. Borraccetti (a cura di), *Eversione di destra, terrorismo, stragi — I fatti e l'intervento giudiziario*, Quaderni di «Questione Giustizia», F. Angeli ed.

Dissociazione

Da oggetto di iniziativa politica, la definizione di un provvedimento che riconosca sul piano penale l'avvenuta dissociazione dai trascorsi terroristici sembra essere diventato tema per dibattiti e saggi. Naturalmente ben vengano: ma si ha la sensazione che il discutere e lo scrivere più che accelerare l'iter legislativo finiscano per mascherare la realtà di un pesante immobilismo. Sono più di tre anni che se ne discute, ma il testo non viene ancora varato dalla commissione giustizia del senato.

Tra gli altri saggi apparsi ultimamente sul tema, l'*Indice Penale* ne riporta uno di particolare interesse (*Indice penale*, XIX,

n. 1/1985): si tratta di un saggio di Adelmo Manna, ricercatore di Diritto Penale presso l'Università di Roma, che affronta il tema della contrapposizione tra diritto penale oggettivo, in cui cardine per la pena è il reato, e diritto penale soggettivo, centrato invece sulla considerazione delle particolari finalità dell'autore del reato medesimo.


Il saggio ha per titolo appunto «La dissociazione dal terrorismo fra diritto penale oggettivo e soggettivo» e muove da alcune considerazioni sul carattere misto (oggettivo-soggettivo) del diritto penale vigente in Italia: l'equilibrio alla base di tale sistema misto è stato fortemente turbato — si osserva — dalla legislazione di emergenza che ha accentuato gli elementi di soggettività, da un lato con la previsione di particolari aggravanti, da un altro con l'elaborazione di una legislazione premiale progressivamente sganciata dal «bene giuridico» e sempre più tendente all'assunzione di profili inquisitori.

La ricostruzione di alcune tappe dell'emergenza serve, quindi, a Manna ad evidenziare il progressivo spostamento del baricentro del diritto penale verso l'atteggiamento interiore, verso l'accentuazione di profili «soggettivistici», a scapito di un diritto penale vincolato dal principio di offensività. In questo con-

testo sono esaminati i disegni di legge giacenti in commissione giustizia al senato e le proposte avanzate in quella sede dal ministro Martinazzoli: provvedimenti di riequilibrio, che scontano anch'essi il limite di essere interni alla legislazione di emergenza, ma che — si ribadisce nel saggio — devono trovare una soluzione positiva e rapida per introdurre primi parziali elementi di riequilibrio di quanto cultura e legislazione di emergenza hanno prodotto in questi anni. Nello sforzo di riequilibrare il rapporto di proporzione tra pena e reato, notevolmente alterato sia dagli elementi di forte inasprimento delle pene che dagli elementi di premialità nei confronti dei pentiti, una legge sulla dissociazione corre, è vero, il rischio di contribuire anch'essa allo spostamento del baricentro del diritto penale verso gli atteggiamenti soggettivi: ma questo è il prezzo che occorre oggi pagare per rispondere all'urgenza di avviare una fase di controtendenza rispetto all'escalation penale degli ultimi anni. E in questa ottica si sviluppano gli elementi di analisi offerti dal saggio.

m. p.

A. Manna, *La dissociazione dal terrorismo tra diritto penale oggettivo e soggettivo*, in «L'indice penale», anno XIX, n. 1 1985



Dalla parte del fatto

«L'indipendenza del magistrato risiede nella dialettica e nella mediazione tra generalità della norma e unicità del caso, tra formalità della legge e singolarità del fatto». La vicenda giuridica come metafora della modernità

a cura di Rossana Rossanda

Le polemiche fra Consiglio superiore della magistratura e presidenza del Consiglio prima, presidenza della Repubblica poi non segnalano soltanto un problema di cronaca, e neanche di cronaca dei poteri, dei quali pure indicano spostamenti e ristrutturazioni. Al di là del mutare di peso e di senso fra istituzioni e corporazioni, torna in questione la base stessa, non formale, dell'indipendenza della magistratura.

Ne discorriamo con Pietro Barcellona, dell'Università di Catania e collaboratore di Pietro Ingrao al Centro di studi per la riforma dello Stato, autore di diversi studi dei quali il più recente è *I soggetti e le norme* (Giuffrè 1984). Non ci preme un puro discorso formale, né la riaffermazione dell'indipendenza del giudice da altri poteri, e tanto meno il simulacro del giudice indipendente in quanto non nutra convinzioni politiche. Ma questo porterà il discorso molto lontano. Alla prima domanda, la più semplice, che risale alle vicende di cui si sono occupati i giornali, Pietro Barcellona risponde: «È mia convinzione che l'indipendenza della magistratura sia un passaggio obbligato nella società in cui viviamo per garantire una dialettica democratica, anche minima, fra i poteri». Ma argomenta diversamente da altri: «Fin che si è avuta una legislazione fondata sul principio di eguaglianza formale — è vero che l'eguaglianza formale nascondeva ineguaglianze sostanziali — la garanzia stava nell'uniforme applicazione della legge, e questo in certo senso rendeva marginale la funzione del giudice. Non che ne facesse una specie di bocca della legge, come volevano i giuristi della rivoluzione francese o del codice napoleonico; questo non è stato mai. Ma certo lo manteneva su un binario molto più controllato. Adesso siamo in presenza d'una legislazione che sempre più insegue il caso particolare e sempre meno le regole del gioco, sempre meno è norma uguale e sempre più principio di decisione inespresa, incompiuta, e l'indipendenza del giudice è la sola garanzia contro il pericolo d'una totalizzazio-

ne impropria della vita sociale, della pretesa di regolarne i dettagli, cioè quel che non può essere regolato, che non deve esserlo. Il giudice indipendente garantisce una dialettica fra norma e singolarità del fatto. La credibilità che non ha più la legge deve averla lui».

Se di nessun giudice si può dire che applica la norma, ma la produce nel rapporto col fatto sulla base dell'indicazione di marcia, per così dire, rappresentata dalla legge, il problema della sua legittimazione non diventa enorme? «Sicuro. Bisognerebbe riformare, ad esempio, il reclutamento del magistrato. Oggi esso avviene in parte in modo burocratico, in parte per cooptazione: non dà garanzie sul versante dell'indipendenza. Nella recente discussione sui poteri


del Consiglio, la posizione del capo dello Stato mi è parsa assai formalistica, non cogliendo che il potere reale del Csm è quello amministrativo. Ed è anche quello meno trasparente: se il Consiglio discute una questione politica inerente la credibilità dell'ordine giudiziario, compie un gesto limpido, pubblico, che non si presta a manipolazione. Deve anzi svolgere questa funzione, e da Bachelet in poi l'ha assunta e, a mio avviso, ha fatto bene. Dove la trasparenza scompare è nei poteri amministrativi, che sono grandi e «politici», giacché nominare il capo d'un ufficio, che per giunta non se ne va in eterno, è un potere di condizionamento enorme. Le riforme da fare non riguardano tanto il Consiglio quanto l'ordinamento giudiziario, il modo in cui vengono selezionati i giu-

dici, assegnati i processi, scelti i capi degli uffici».

Ma non va investito anche il modo con il quale il Csm viene eletto? Da un lato la pratica concreta, attraverso gli accordi fra i partiti, della nomina dei «laici», dall'altra la casta che riproduce se stessa? «Nel complesso la formazione del Csm non è da criticare. I laici rappresentano comunque la presenza d'un punto di vista diverso, controbilanciano gli aspetti corporativi che possono essere presenti nella rappresentanza dei magistrati; quanto ai magistrati il pericolo di rappresentare una casta sarebbe minore se il Csm smettesse di detenere la decisione sulla formazione delle carriere, fungendo piuttosto da istanza di rigorosa e pubblica analisi del funzionamento della giustizia».

Insomma per Barcellona l'autonomia della magistratura indicata dalla Costituzione dovrebbe essere essenzialmente autonomia d'orientamento, politico e pubblico, della funzione giustizia in una società moderna, nella quale la norma ha cessato di apparire obiettiva e totalizzante, e rischia sempre di essere particolaristica e soffocante. Questo ruolo, accompagnato da un sistema di determinazione delle carriere svincolato dai suoi poteri, ne sposterebbe l'asse e renderebbe perfino inutile il ministero della Giustizia, apparato parallelo di controllo e di intervento.

In questo quadro, come si formerebbe allora l'ordine giudiziario? Per Barcellona non c'è dubbio: con un'estensione dei «laici». «Ti faccio un esempio: nel Tribunale dei minorenni la composizione è mista, ci sono dei laici, attualmente designati dal Consiglio in modo abbastanza pasticciato; ma potrebbero esserlo invece da quei consigli giudiziari che la riforma aveva previsto dieci anni fa e che costituirebbero il raccordo fra la magistratura professionale e quella laica. Io sono per la presenza sempre più estesa della magistratura laica, per un contatto tra esperienza vivente e la professionalità tecnica necessaria per dare alle procedure una configurazione non selvaggia. Ma il giu-



Intervista a Pietro Barcellona

ridico va sempre più detecnizzato, più portato a ridosso dei problemi, perché sempre più la decisione d'un caso trovi le sue motivazioni autentiche dentro il caso, piuttosto che nella norma che sta alle spalle».

Barcellona sta dunque dalla parte di una forte responsabilizzazione di chi giudica, contro le rinascenti domande d'un «oggettivismo» del giudice: la sua persuasione è che non saranno le forme a salvare la giustizia in una società complessa. Ed è una persuasione che si basa sulla valutazione d'una nuova leva di giudici, che oggi riflettono lo spirito della Costituzione — che egli ama perché «la più contraddittoria fra le Costituzioni moderne», quella che porta in sé la testimonianza d'una realtà non omologabile. Nella quale il giudice giudica «bene» in quanto esprime l'irriducibilità delle ragioni dell'individuo e della società, fuori da ogni lineare armonia, in una visione irrisolvibile del dissidio. Il suo modello positivo è un giovane giudice che in un convegno ebbe a dirgli: io, quando mi trovo di fronte a una vicenda, per prima cosa mi lascio sedurre dal fatto. Soltanto dopo che ne sono stato sedotto, che mi sono trovato dentro ad esso, sentendo che nessuna delle due ragioni esclude completamente l'altra, e che quindi debbo farmi misura di due ragioni che coesistono, vado a cercare la norma del codice, le argomentazioni giuridiche che mi servono per razionalizzare quel che è avvenuto.

«Io un giudice così non l'ho conosciuto», gli obietto, accennando ai non molti processi, peraltro quelli politicamente più rilevanti, cui ho assistito. In essi, come per altri versi nei maxiprocessi dei comuni, non ho veduto il giudice frugare nel fatto, ma sovrapporre ai fatti un'ipotesi, che appiattiva i soggetti a null'altro che alla dimensione giuridica, e quasi sempre a quella dell'ipotesi accusatoria. Di qui anche la tendenza di molti di noi a un rigido garantismo, del quale volentieri riconosco il limite pessimista: nel dubbio che si possa e si voglia «fare giustizia», rendere il dovuto a ciascuna delle parti in causa, all'io, al soggetto e alla legge, allo Stato, o semplicemente alle due parti che si scontrano, tengo ferme le garanzie per chi nel giudizio sta nella posizione più debole, l'imputato, in modo che almeno «non si faccia ingiustizia». Dove sta, nei grandi processi politici, l'irrompere dei soggetti, l'attenzione alla natura storica concreta, specifica dell'avvenuto?

Barcellona lo riconosce, pur assumendo che molti sono i giudici che si muovono come il giovane cui mi accennava. «Certo nella magistratura ci


sono forme anche maniacali, magistrati che hanno subito un processo di identificazione talmente forte con una ragione astratta o dello Stato da travolgere completamente la loro funzione. Quando questo avviene questo giudice non è più un giudice. Succede in particolare con i Pubblici ministri, che non a caso sono una categoria a sé, con una vocazione per l'accusa. Io non voglio trasferire categorie psicanalitiche nella composizione sociale del magistrato, ma chi fa il Pubblico ministero lo fa per vocazione, è preso dal modello autoritario del padre persecutorio. Accusare è più difficile che giudicare, porta a uno squilibrio: un Pubblico ministero non dovrebbe restare tale per più di tre anni, bisognerebbe impedirne la carriera a vita. Quanto al giudice che poi definisce il caso è un'altra faccenda; certo il suggerimento dell'ultimo Consiglio di specializzare i giudici, quello che combatte la mafia o quello che combatte le devianze politiche, è un grosso errore. Perché significa togliere al giudice la vocazione di stare in mezzo ai fatti, farlo diventare una specie di braccio secolare di una giustizia metafisica, incrementare elementi di paranoia nel sistema giudiziario».

Se Pietro Barcellona usa il termine «paranoico», che è una parola della follia, invece che «repressore» o «vendicativo» che sarebbero parole della politica o della morale, è per una premessa teorica sostanzialmente basata sulla convinzione che il dualismo inerente al giudizio non è un dualismo di interessi, ma più oltre un dualismo fra il vivente, il mondo dei soggetti, e l'astratto, il mondo delle forme, di cui partecipa la legge. Il che, per un giurista, è un bellissimo paradosso, e spiega il fascino anche intellettuale rappresentato per lui dalla figura del giudice, o del giudizio come luogo di riconoscimento dell'ambivalenza, della mediazione fra dati in ultima analisi irriducibili, e che è appunto follia credere di ridurre.

L'autonomia della magistratura diventa allora, prima e più che una non subordinazione da altri poteri, una dimensione culturale che si svincola dal dominio, in qualche misura sempre repressivo, della forma sulla molteplicità delle voci dell'esistente. «Che cosa abbiamo cercato? — egli si chiede —. Una giustizia che fosse sempre più libera da vincoli naturalistici, sostanzialistici, che potevano essere ideologie, religioni, fedi; una giustizia sempre più artificiale, quindi sempre più garantista dei pluralismi, di quel che è stato chiamato il politeismo dei valori. Ma proprio per questo è successo che questo diritto ha finito con l'essere continuamente alla rincorsa della singolarità del caso, costretto a dare una misura e allo stesso tempo debordare dalla misura. Un mondo che ha voluto costruire se stesso sul caso, che ha costruito una scienza che non ha fondamenti ma ipotesi, una legge che non è legge di natura ma legge positiva, deve fare i conti fino in fondo con il caso, deve trovare il modo di convivere con l'imprevisto, perché l'imprevisto è la creatività dell'esperienza. Questa è oggi profondamente mortificata dal fatto che le forme si sono ricompattate e hanno assunto un'oggettività per cui non puoi più nemmeno identificare il nemico o la classe. Questa scomparsa — io dico questo occultamento — dei «soggetti forti» ha come esito la condanna del caso, dell'imprevisto che è poi l'insorgenza, a immediatezza esistenziale, senza mai possibilità di tradursi in un embrione di forma. Le strutture razionali che rappresentano la forma compatta in cui sembra definito il senso del mondo sembrano escludere la possibilità d'una soggettività in certo senso irriducibile, la aboliscono. Questo sistema compatto delle forme sembra aver acquistato la stessa forza che aveva l'ordine cosmico presso gli antichi, perché ha i connotati della necessità di fronte alla quale si è impotenti. È un sistema fondato su logiche calcolisti-

che, sulla possibilità che tutto possa essere quantificato, numerato, calcolato. Ma tutto quel che vedo fuori, questo inespresso, queste forme di resistenza, è, sia pure in modo frantumato, espressivo d'una logica qualitativa. È qualitativa la logica dei rapporti di coppia, il diritto di dare allo stare una diversità che non sia consegnata in riti o forme; è logica qualitativa quella del rapporto col sapere che non vuole essere iscritto in un itinerario dove siano definiti tutti i gradini, passaggi, quantità; è logica qualitativa il rapporto con la natura nel tentativo disperato, sia pur di frange marginali, di riconquistarla. Ma queste logiche qualitative non hanno forza, non sono in grado di assumere una connotazione formale capace di fronteggiare la compattezza della ragione calcolistica. E c'è un ostacolo vero, nel fatto stesso che non riusciamo a pensare fuori dalla logica quantitativa. Però ai margini di questo sistema compatto vengono presentandosi degli interrogativi — penso al libro di Jabès - o riscoperte - penso a di Gargani sulla voce femminile - di ritmi, di cadenze che non sono quelle della ragione che conosciamo, che la assediano, che indicano ancora uno spazio di manovra per passare a una diversa forma di comunicazione. Io non so pensare — questo è il punto drammatico — come si possa dare forma al finora inespresso senza una qualche violenza. È un interrogativo inquietante, al quale non mi sottraggo. Anche perché sono convinto che la radice di questa oggettivazione astratta dei rapporti fra l'uomo e il mondo sta nel rapporto di proprietà, strutturando la relazione dell'io e dell'altro non solo nella forma tipica del possesso, ma come linguaggio. Non la si mette a nudo se non risalendo al momento costitutivo dell'identità come identità proprietaria, possessiva, e se non si riesce a pensare a un'identità, a un essere uomo non proprietario. Io sono convinto che è ormai un passaggio obbligato».

Siamo andati assai oltre. Ma anche prima, quando la conversazione aveva sfiorato il tema della magistratura laica, e io avevo chiesto quale poteva esserne la legittimazione in un sistema nel quale le basi elettive sono o i partiti o le corporazioni — l'establishment avendo abbattuto ogni forma di identità e quindi di autogoverno differenzialmente espressa, dai consultori ai consigli di zona — aveva osservato: «È una questione che investe tutto il sistema di espressione dei soggetti. Siamo all'esito conclusivo della vicenda giuridica, che è poi la metafora della vicenda moderna».



Un problema di identità

L'indipendenza non è un privilegio corporativo. Se la magistratura non ritrova in se stessa la capacità dell'autogoverno e dell'autocritica, offrirà a qualche potere esterno gli argomenti non solo per criticarla ma anche per governarla

di Luigi Ferrajoli

Il Consiglio superiore della magistratura appena eletto — venti membri togati, dieci di nomina parlamentare — ha di fronte a sé due problemi, pregiudiziali rispetto a tutti gli altri: quali sono le sue funzioni e i suoi poteri; qual è la sua natura e la sua collocazione istituzionale rispetto agli altri organi dello Stato. In una parola, il problema della sua identità. Sia le competenze che la collocazione istituzionale del Csm sono state infatti messe in discussione durante la passata gestione dai comportamenti del consiglio medesimo e poi, autoritativamente, dagli interventi del presidente della Repubblica. E la loro ridefinizione, comunque avvenga, sarà decisiva per l'assetto futuro della magistratura come terzo potere dello stato di diritto.

Cominciamo dalla prima questione, quella delle funzioni del Csm. Nel dibattito interno alla magistratura si sono contrapposti negli anni passati due orientamenti a mio parere sbagliati, l'uno per eccesso ed entrambi per difetto: da un lato la posizione di chi vuole il Csm come «organo di governo» politico e non puramente amministrativo della magistratura, dall'altro quella di chi in esso vorrebbe solo un «organo di garanzia» della sua indipendenza. È sempre difficile e in qualche misura deformante interpretare i termini di una disputa alla luce di formule inevitabilmente generiche e schematiche. Pur se in maniera approssimativa, si può dire però che la prima posizione riflette una concezione del Consiglio come organo di orientamento politico e ideale della magistratura volto ad elaborare e ad additare — tramite gli interventi disciplinari, i provvedimenti sulla carriera dei giudici, i corsi di formazione professionale e la promozione del dibattito tra magistrati — modelli deontologici positivi e negativi di amministrazione della giustizia. La seconda posizione esprime invece la preoccupazione che una funzione siffatta possa minare l'indipendenza dei giudici, e predilige quindi un ruolo del Csm strettamente limitato alle sole attività di amministrazione del per-

sonale giudiziario. Poiché il passato consiglio si è caratterizzato precisamente per la forte carica etico-politica programmaticamente impressa a tutti i suoi interventi, si può anche dire, grosso modo, che la prima posizione è quella di chi ne difende la gestione, la seconda è quella di chi la critica.

Ambedue queste posizioni, a me pare, eludono il problema di fondo: le funzioni di vigilanza e di controllo che il Csm dovrebbe esercitare contro le deviazioni e le violazioni di legge compiute dai magistrati in danno dei cittadini. È chiaro che il controllo sulle deviazioni e le illegalità giudiziarie è affidato anzitutto ai normali mezzi d'impugnazione processuale. Tuttavia, sia che questi mezzi funzionino sia che non funzionino, di tali violazioni i giudici dovrebbero essere chiamati a rispondere. E il Csm è l'unico organo che tale responsabilità può correttamente far valere: attraverso i giudizi disciplinari (di cui non ha l'iniziativa ma che può sollecitare), le conseguenti sanzioni, le procedure speciali di trasferimento d'ufficio, le valutazioni non solo delle violazioni ma anche degli abusi e delle scorrettezze dei magistrati ai fini della loro carriera.

Il problema della responsabilità dei giudici è certo un antico e delicatissimo problema. Quanti vorrebbero un Csm come organo esclusivamente «di garanzia», temono giustamente che ogni intervento censorio sul merito delle attività giudiziarie possa ledere l'indipendenza dei giudici, soprattutto di quelli più scomodi per gli assetti di potere interni ed esterni. Questo


pericolo indubbiamente esiste, e sarebbe senz'altro opportuna una più precisa formulazione delle ipotesi disciplinari. Ma sarebbe davvero un paradosso che l'indipendenza dei giudici, giustificata unicamente dal fatto che la loro funzione è «soggetta soltanto alla legge» e non a poteri ad essa estranei, non ne comportasse come corollario la responsabilità proprio per le violazioni delle leggi alle quali i giudici sono subordinati. L'indipendenza, ricordava Luigi Saraceni nel numero scorso di questa rivista, non è un privilegio corporativo. Essa è una garanzia non dei giudici ma dei cittadini, o se si vuole è una garanzia di secondo grado strumentale rispetto all'insieme delle garanzie di legalità che a tutela dei cittadini circondano la giurisdizione.

Questo nesso tra indipendenza, soggezione alla legge e responsabilità e la conseguente esigenza del controllo sulle illegalità giudiziarie da parte dell'organo di autogoverno della magistratura non fanno parte, purtroppo, della cultura professionale dei giudici, siano essi di destra o di sinistra. Se una critica va mossa al passato consiglio non è infatti di aver governato, ma di aver governato male e troppo poco. Paragonato a quelli che l'hanno preceduto, il vecchio consiglio è stato sicuramente tra i più severi nei confronti dei giudici. Basti ricordare i suoi provvedimenti contro i magistrati piduisti o quelli sospetti di collusioni con la mafia e le sue inchieste su interi uffici giudiziari, a cominciare dalla procura di Roma. Ma nessun giudice è stato da esso non dico rimosso, ma censurato per violazioni di

legge commesse in danno dei cittadini imputati. Si pensi all'archiviazione disposta dal Consiglio di tutti gli esposti pervenutigli contro quelle vere *summae* di scorrettezze e di violazioni che sono stati, emblematicamente, il processo 7 aprile e il processo di Napoli contro la camorra. I mancati interrogatori, gli omessi confronti, i nullaosta delle procure alla fuga del principale pentito nel primo caso o, nel secondo, i mandati di cattura per omonimia e gli insulti lanciati in udienza da un pubblico ministero contro un imputato, non hanno minimamente turbato la coscienza deontologica della maggioranza dei membri di questo consiglio. I quali hanno fatto di peggio che rimanere in silenzio. Hanno tributato pubblici e formali elogi ai principali giudici del 7 aprile - Calogero, Santiapichi e Abate — quando ancora i processi da loro condotti non erano conclusi e hanno solidarizzato con i giudici napoletani difendendoli dalle critiche della stampa e dei partiti.

Ora, se c'è una «questione giustizia» nel nostro paese — sollevata sulla stampa a proposito di pochi casi clamorosi, ma avvertita da tutti quanti, colpevoli o innocenti, hanno la sventura di avere a che fare con la nostra magistratura — essa è precisamente l'aleatorietà dei processi, l'arbitrio dei giudici, la crisi della legalità penale e processuale, in una parola tutto quanto va oggi sotto l'orrenda etichetta del «diritto dell'emergenza». Senza stare a ripetere l'elenco dei guasti della nostra giustizia contro i quali è nata questa rivista, diciamo semplicemente che non esiste in Italia nessun cittadino di buon senso — neppure i membri del passato consiglio, che ne hanno fatto personale esperienza allorché furono assurdamente incriminati (per l'affare dei caffè) della procura di Roma, da essi messa sotto inchiesta — che pensi di potersi affidare serenamente alla nostra giustizia senza temerne gli errori e gli abusi. Ed è un triste paese quello in cui i cittadini hanno paura non solo dei delinquenti ma anche dei loro giudici.

Dal vecchio consiglio avremmo




Sul Consiglio superiore della magistratura

dunque voluto meno sanzioni disciplinari o mancate promozioni per «infedeltà» ideologica alla costituzione o per lesioni del «prestigio dell'ordine» (si ricordino i procedimenti contro Marrone e Paone e i pareri negativi su Canosa e su Bevere), meno comunicati a sostegno dell'incensurabilità dei giudici e più iniziative contro la degradazione delle garanzie giurisdizionali che poi sono quelle che definiscono e legittimano la funzione giudiziaria. L'indifferenza per la crisi delle garanzie, gli elogi ai giudici dell'emergenza più discussi e discutibili e la difesa d'ufficio dei magistrati attaccati dalla stampa hanno invece impresso a questo consiglio un tratto marcatamente corporativo.

È così accaduto quanto in passato avevamo più volte paventato: se la magistratura non ritrova in se stessa la capacità dell'autocritica e dell'auto-governo, essa offrirà a qualche potere esterno gli argomenti non solo per criticarla ma anche per governarla. Gli interventi di Cossiga di dicembre e gennaio — qualunque cosa si pensi sul merito delle questioni che ne hanno fornito l'occasione — erano palesemente illegittimi nel metodo. Un presidente della Repubblica non può mandare ordini o divieti epistolari ai membri del Csm da lui presieduto non presenziando neppure alle sedute dell'organo; e tanto meno può arrogarsi il potere di decidere, contro la maggioranza, che cosa tale organo può o non può decidere e addirittura minacciare di non dar corso alle delibere eventualmente approvate contro la sua volontà. È certo tuttavia che l'isolamento politico in cui è venuto a trovarsi il consiglio in tutta questa penosa vicenda è anche dovuto alla causa sbagliata — la pretesa di intervenire a difesa dei giudici sottoposti a critica da chicchessia — sposata strenuamente a dicembre dai suoi membri togati fino alle sconsiderate dimissioni immediatamente revocate. Cosicché, quando a gennaio il Consiglio aveva ragione non solo sul metodo ma anche sul merito — la legittimità della riforma del proprio regolamento messa in cantiere da anni — esso ha dovuto subire l'esplicita lesione della sua autonomia messa in atto dal presidente erettosi ormai, con il consenso di tutta la stampa e di tutti i partiti, a capo gerarchico dell'organo.

Il risultato è stato una tacita alterazione della collocazione istituzionale dell'organo di autogoverno della magistratura e quindi dell'assetto costituzionale dei poteri dello Stato. Un Csm subordinato gerarchicamente al capo dello Stato è un non senso che solo questo nostro sistema politico,



sempre più insofferente della divisione dei poteri e dell'indipendenza dagli altri di quello giudiziario, poteva concepire. Partiti e stampa, che negli anni passati hanno contribuito massicciamente alla cultura dell'emergenza — varando e appoggiando leggi eccezionali, solidarizzando con tutte le peggiori prassi e processi d'eccezione, montando campagne contro cittadini imputati e sempre guardandosi dal criticare i magistrati se non quando, a ragione o a torto, venivano colpiti politici o giornalisti — questa volta hanno compattamente avallato l'operazione. Quanto alla magistratura, è difficile dire se essa abbia finalmente imparato la sua indipendenza istituzionale è tanto più vulnerabile quanto più essa si chiude corporativamente alle critiche esterne; che indipendenza e critica sono tra loro interdipendenti; che l'irresponsabilità dei giudici fa il paio con l'irresponsabilità dei politici e che l'immunità dei primi dai controlli di legalità è, in uno stato di diritto, non meno tollerabile della pretesa d'immunità dei secondi; che infine i pericoli di disciplinamento del potere giudiziario sono tanto maggiori quanto minori sono le garanzie di legalità e di correttezza da esso assicurate nell'esercizio della giurisdizione.

L'idillio tra magistratura, stampa e partiti, che aveva contrassegnato la prima stagione dell'emergenza, si è comunque rotto: non, purtroppo, sui problemi di fondo — la crisi delle garanzie e la necessità di porvi riparo, che sembrano interessare a ben pochi — ma sulle regole che reggono i rapporti tra i poteri nello stato di diritto. Questo è senz'altro l'aspetto più inquietante dello scontro apertosi nei mesi scorsi: la fragilità, che è sempre un segno di immaturità delle democrazie, delle regole e dei principi allorquando s'incrina la solidarietà sostanziale dei poteri. Il nostro ceto politico ha mostrato di non saper distinguere tra le istituzioni e chi le gestisce, tra regole del gioco (non discutibili ad ogni mutar di stagione) e giocatori (discutibilissimi tutti e sempre). Il passo dalla critica di merito delle scelte politiche del Csm alla messa in crisi della sua autonomia, è stato breve; così come può essere breve, per quanti confondono il valore delle regole con il giudizio sul loro funzionamento, il passo dalla critica dell'operato dei giudici alla messa in discussione della loro indipendenza. Non si sarà compreso, in tal caso, che come un cattivo parlamento è sempre migliore di nessun parlamento, così una cattiva magistratura è sempre preferibile a nessuna magistratura quale si avrebbe domani se ne fosse soppressa o ridotta l'indipendenza.

Naria, Carroll, Bachtin, i Pinguini e i Draghi

L'evasione 1

La grande resa letteraria di questi racconti sta in questa estrema coscienza, che costituisce oggi il cuore della scrittura: la perdita vera di qualità della vita consiste nell'impossibilità, tecnica e temporale, di essere raccontata

di Tommaso Di Francesco

Giuliano Naria è finalmente libero. Certo vive ancora fas'idi e piccoli problemi, ma non sta più dietro le sbarre di una prigione.

Soltanto che, e questa è la novità, Giuliano Naria esce dall'infamia della galera non solo come «io narrato» dagli altri, oggetto qui e là di considerazione per la sua innocenza e magari di pietà per l'ingiustizia subita, inflittagli da uno Stato crudele, persecutore e prepotente.

Esce invece come «io narrante» e con una narrazione assai particolare: l'oggetto non è la condizione carceraria, né tutto quello che «non è carcere», i due poli cioè fra cui è generalmente oscillata in questi anni la memoria del *narrare dalle carceri*, ormai così numerosa per libri e comunicazioni. Naria ci propone favole, anzi quasi favolose, resocontazioni appena dentro il sogno, appena ai margini del racconto. E' Giuliano Naria stesso che, citato nella bella introduzione di Clara Gallini, spiega le difficili ragioni della fiaba: «Diceva Carroll da qualche parte che la fiaba è un dono d'amore: ecco, anch'io ho sempre cercato di attenermi a questa massima. Non si possono scrivere, raccontare, inventare favole senza questa grande capacità di amare e di dare agli altri il proprio amore.

Eppoi chi è capace di prenderlo, lo prenda...». Ecco, questo è *I giardini di Atrebil*, il libro uscito in quest'ultimo mese nella collana *manifestolibri* della Cooperativa Editrice Il Manifesto anni '80. E non sembri eccesso di semplificazione o troppo poco che *Atrebil* sia, assai sinceramente e, appunto, semplicemente, l'anagramma capovolto della parola *Libertà*. Chi deve raccontare in fiaba l'intera possibilità dell'amore inespresso, racchiuso a forza, impossibile, ha bisogno di codici, di grammatiche, di complicare quel tanto che basta per sbrogliare le difficoltà, e allo stesso tempo la nuova complicazione deve catturare e introdurre gli occhi e la voglia del lettore - ascoltatore. E' ancora Naria a spiegarci i motivi più profondi:

«... io sono sempre vissuto nelle strade, nelle piazze, nelle fabbriche, nelle galere e qui ho incontrato migliaia e migliaia di persone dalle quali ho appreso storie meravigliose; storie meravigliose che mi sono portate dentro e ho raccontato a quelli con cui mi trovavo bene di volta in volta; storie meravigliose che ho cominciato a scrivere durante i lunghi periodi di isolamento totale nel corso della mia detenzione. Ho voluto scriverle perché era un modo mio per essere ancora insieme alla moltitudine delle persone conosciute e sconosciute, nonostante l'isolamento. Lo scriverle, per me, era un modo di lottare e sconfiggere l'isolamento, lottare e sconfiggere l'istituzione...». La grande resa letteraria di questi racconti favolosi sta in questa estrema coscienza, che costituisce oggi il cuore della scrittura: la perdita vera di qualità della vita ormai consiste effettivamente nella impossibilità, tecnica e temporale, di essere raccontata. Una scrittura adeguata agli orrori assoluti, in cui siamo costretti a vivere, una scrittura di storie, affida ad ogni storia narra la capacità di alleggerire il mondo. Prende sul serio la vita, perché trova il tempo e le tecniche nuove per raccontarla. Ogni storia inventata allarga le stesse possibilità di vita. Giuliano Naria ha questa pesante consapevolezza, che è l'unica vera garanzia di letterarietà, di proponibilità, delle sue favole. Che dire poi della profonda conoscenza della tradizione della fiaba, che Naria usa come materiale quotidiano di lavoro: le *Fiabe italiane*, curate da Calvino, Carroll, Bachtin, *Le radici storiche dei racconti di fiaba* di Propp.

La scelta della fiaba è per Naria in primo luogo una scelta linguistica, che gli permette di sfuggire però al nodo del «senso» e della morale, sempre presenti nelle finalità didascaliche del genere fiaba. Non che *I giardini di Atrebil* e i racconti che lo compongono, non abbiano senso. E' che il loro senso estremo consiste quasi esclusivamente nella possibilità di essere raccontati. Naria recupera per intero il dato formale della tradizio-

ne, riscrive, avendo come punto di riferimento quasi costante Carroll. Così reinventa giochi di parole, frequenti allitterazioni e assonanze, e introduce nel testo in prosa, qui e là, squisite filastrocche e canzoni, come la bellissima «Canzone del ragno solitario», che risulta essere quasi una dichiarazione di poetica: «Non voglio più briciole / non voglio bende sugli occhi / Se non c'è più niente di cui gioire / e se tutto è stato bruciato / mi cercherò un angolo buio / dove masticare in silenzio / le storie finite e accogliere / il gelo per la nuova glaciazione».

Procede la sua scrittura nervosa per sottrazioni di parole e di immagini; fa remake di favole conosciute, ma toglie alla loro memoria qualsiasi conclusione rassicurante e scontata.

Il libro, nelle tre parti in cui è diviso, mostra per intero un tragitto tortuoso che è anche attraversamento e contaminazione di generi. E' ancora Naria ad indicarci la periodizzazione più corretta: «...Le favole le ho scritte più o meno tutte insieme, la gioia e il dolore sono comuni ad esse. Però è vero: in quelle scritte dal '76 al '79 prevale il dolore sulla gioia. Nell'82 ho smesso di scrivere favole. Il dolore ha definitivamente prevalso sulla gioia...». Ed è singolare che l'idea di proporre all'esterno questi racconti sia venuta a Naria nell'84, nel momento in cui stava perdendo il contatto con il proprio corpo.

Così si passa nel testo dalle fiabe che vedono Pinguini che diventano Draghi, il paese dei brutti che sembrano belli e viceversa, la principessa che si nasconde nelle pieghe di un libro, la Ruga Tarta, l'orata al salame, il bambino Vanione che diventa grande grande e piccolo piccolo; alla parte de *L'occhio infranto*, forse la più matura della raccolta, che propone alcuni originalissimi ed autonomi racconti, come *Il serpente*, *Invito*, *L'impiccato*; per finire al vero e proprio fumetto di Oberon e Nic Niven. Scritte in carcere e destinate ai figli dei propri compagni di prigionia, parla-

no con voce profondissima all'esteso arcipelago che sconfinava l'infanzia nel mondo degli adulti innocenti, senza potere alcuno, in preda ad orrori inconfessabili. Va detto a questo punto che il libro *I giardini di Atrebil*, è stato commentato in termini fra loro contrapposti: da una parte c'è stato chi ha voluto di sana pianta infilarlo nella Storia della letteratura, dimenticando forse troppo facilmente la trache drammatica di vita e l'esperienza generazionale, di cui in qualche modo è testimonianza; dall'altra, come Ivan Della Mea su *L'Unità*, c'è stato chi ha scorto soltanto il testo «militante», una specie di «...metafora di un sopruso e testimonianza di anni di pene quotidiane...», che non farebbe di Naria ancora uno scrittore, ma il suo riscatto esistenziale. Ma il libro, per se, non è mai conquista di libertà e in genere non salva e non riscatta, in vita, nessuno, tantomeno chi lo scrive; anzi, spesso la presa di parola letteraria realizza proprio il non ascolto e il silenzio degli altri.

Non di Storia della Letteratura abbiamo bisogno, ma di raccontatori di storie come quelle di Naria, capaci di riaffermare il valore della «situazione del narrare». Il narrare, non il suo contenuto, è il fine dell'azione letteraria, capace cioè di mostrare nuove possibilità di vita.

Ne *La semaine de la comète*, di Marc Soriano, il libro che Clara Gallini ha trasmesso a Giuliano Naria e con la cui storia Giuliano è entrato in una straordinaria sintonia, soltanto un bambino si salverà dalla repressione violenta, dal massacro, realmente avvenuto agli inizi dell'800 nell'istituto di detenzione «colonia paterna» di Mettray, in Francia; uno solo, Norberto, l'organizzatore, il razionale, ma anche lo sconcertante suonatore di flauto, evocatore di mondi incantati.

Giuliano Naria, *I giardini di Atrebil*, coll. *manifestolibri della Coop.* Ed. Il Manifesto anni '80, pag. 162, L. 10.000.

I ragazzi dell'85, Eraclito, Ermodoro e Dahrendorf

L'evasione 2

Laddove la legge non si dà come immutabile, il principio di legalità è più forte. E duemilacinquecento anni fa Eraclito affermava che il governo della Pòlis si sarebbe dovuto affidare ai fanciulli

di Romano Gasparotti

Il recente rinascere della protesta studentesca e giovanile ha indubbiamente molto poco a che vedere sia con il Sessantotto che con il Settantasette. Se gli studenti di oggi non assumono atteggiamenti ideologici, non s'interessano, pare, dei fatti politici d'attualità, ma scendono in piazza gridando semplicemente «Vogliamo studiare e poi lavorare!», il loro mobilitarsi esprime sicuramente la fondata preoccupazione di scivolare in quella che i più recenti studi sociologici hanno definito *underclass*, sottoclasse, ossia quella *terra di nessuno* in cui si raccolgono, come individui separati, disoccupati, sottoccupati, giovani, intellettuali, disadattati, nuovi *clochards* e piccoli delinquenti. Il vuoto pneumatico in cui tale *underclass* consiste (com'è ben esplicitato da un documento della Fondazione Ford del 1983 *Not Working Unskilled Youth and Displaced Adults* e dall'interpretazione datane di recente da R. Dahrendorf) è un segnale allarmante, soprattutto, ma non solo, per i giovani di una democrazia sempre più chiusa, sclerotizzata, senza futuro e in cui non si dà più effettiva comunicazione tra società civile e democrazia politica (ne ha parlato P. Onorato nel precedente numero di *Antigone*), tra le esigenze di legittimazione espresse dalla società e la legalità sorda degli apparati statali.

Una certa parte di questi «ragazzi dell'85», correndo il rischio di ripristinare, senza avvedersene, una logica della separatezza e della non-comunicazione, invoca addirittura l'istituzione di un ministero per la questione giovanile.

Eraclito, duemilacinquecento anni fa, affermava, invece, che l'intero governo della *pòlis* avrebbe dovuto essere affidato ai ragazzi. Così dice il fr. 121:

«Gli Efesii farebbero bene a impiccarsi, tutti gli adulti, e a lasciare la città agli imuberi, essi [gli Efesii] che cacciarono via Ermodoro, uomo eccellente tra tutti loro, dicendo: fra noi, in verità, non deve eccellere uno solo e, se proprio ciò avviene, sia altrove e tra gli altri». «Nemo de nobis

unus excellat — traduce l'ultima parte Cicerone — sin quis extiterit alio in loco et apud alios sit» (*Tusc.*, V, 105).

In molti intendono tranquillamente il frammento come tipica espressione delle convinzioni aristocratiche e antidemocratiche di Eraclito: Ermodoro è un aristocratico e in quanto tale disprezza la democrazia. Ciò che vogliamo, invece, suggerire è che Ermodoro sia *aristos* in quanto si distingue da un democraticismo inteso come chiusa «normalità», tendente all'indifferenziazione al suo interno — ciò è evidente oggi in tutte le proposte culturali «deboli» e post - moderne e in certo malinteso decisionismo di regime — e all'espulsione dai propri chiusi confini di chi non può entrare in questo «castello dell'indifferenza». È questo il motivo per cui Ermodoro venne cacciato via da Efeso duemilacinquecento anni fa (ed Eraclito lo difende) ed è questo anche, crediamo, il motivo per cui oggi migliaia di giovani e di disoccupati rischiano di perdersi nella *sottoclasse*.

Perché Eraclito se la prende con gli abitanti di Efeso, che hanno bandito Ermodoro, affermando che andrebbero tutti impiccati e sostituiti dai fanciulli? Non sulla base di una concezione aristocratica o ascetica della politica, abbiamo detto, ma perché essi, i «più» sono persuasi di poter separare le leggi della *pòlis* dalla fonte «divina» da cui sono nutrite, da cui non possono essere separate e in cui si esprime il *lògos* stesso come «ciò che è comune» (fr. 2). Tale separazione, parafrasando un altro frammento, va spenta ancora più che un incendio, perché rende impossibile ogni *politeian àgein*, ogni fare politica, dal momento che riporta a quella

condizione senza uscita, in cui ciascuno «vive come se avesse un'esperienza separata», chiuso nel suo «mondo privato» di dormiente (fr. 89). Il fare di questi uomini, dice Eraclito, «genera solo morti viventi» (fr. 20).

Che si impicchino tutti gli Efesii adulti, dunque — per il bene della *pòlis* — e che vadano al governo finalmente i non-ancora-puberi! L'invito va al di là dell'interpretazione ordinariamente accettata, secondo la quale, per Eraclito, paradossalmente, i fanciulli sono quasi sempre di gran lunga migliori degli adulti.

Eraclito parla del «governo del fanciullo» in un altro celeberrimo frammento, quello dedicato ad *Aìon*, che «è un fanciullo che gioca spostando i pezzi su una scacchiera: il governo di un fanciullo (*paidòs basileie*)».

Aìon, che originariamente significa vita e poi «tempo della vita», non identificabile alla successione lineare e continua di *chrònos*, ma nemmeno totalmente altro rispetto ad esso, è anche il tempo di Ermodoro, il tempo della politica e il tempo dei fanciulli che giocano e che, proprio per questo, sono gli unici in grado di governare. *Aìon* è l'attimo della decisione che incessantemente apre e scompagina ogni *continuum*, ogni unidirezionalità, ogni irreversibilità e insieme l'astratta legalità del *Nòmos*.

Eraclito non pone il principio di legalità come unità necessaria manifesta che, in quanto immutabile, fonda la *pòlis*, anticipando e pre-catturando ogni possibile modificarsi delle leggi umane, ma lo (de)pone come ciò che si manifesta nelle leggi umane, letteralmente ciò che le «alimenta», custodendosi, però, sempre in un'irriducibile *altrove* rispetto ad esse, senza mai esaurirsi in esse, essendo ciò che

si mostra nelle diverse leggi, ma non può mai mostrare se stesso nel suo totale non nascondimento, rivelandosi ogni volta — cioè celandosi nel suo essere orizzonte aperto alla reale componibilità dei differenti ordini che, di volta in volta si danno — nell'istituirsì delle leggi particolari.

Ciò non comporta affatto il venir meno della legalità della legge stessa, ma anzi la potenza nello specifico e contingente ambito in cui essa vale. «L'armonia nascosta è più forte dell'armonia manifesta», afferma in un altro frammento Eraclito. Dove la legge non si dà immutabilmente, proprio là il principio di legalità è più forte.

Al contrario, episodi come le conclusioni dell'inchiesta giudiziaria sull'assassinio di Sergio Ramelli (che, come ha sottolineato L. Manconi nell'editoriale di *Antigone* n. 3-4, ha misurato l'irreparabilità della distanza tra il diritto, la politica e la mentalità collettiva), testimoniano la chiusa ipostatizzazione di questo principio legale, nella radicale dimenticanza dell'orizzonte trascendentale della legalità stessa. La legge è una e atemporale, è stato ribadito. Ma atemporale non nel senso dell'*Aìon* indicato, bensì in quello dell'altra faccia di *chrònos*. L'irruzione di *Aìon*, come tempo della vita, del gioco e anche della politica, nella continuità irreversibile e inflessibile di *chrònos*, in questo caso, è ciò che consente l'adeguatezza della legge e dell'ordine politico alle trasformazioni sociali, culturali e della mentalità collettiva, non ostacolando la Legge nella sua aperta possibilità di rivelarsi (e quindi di rinnovarsi).

Il tempo della nostra politica, invece, è quello che, ad ogni emergenza, risponde con la saggezza «adulta» e la volontà dell'estensione e del rafforzamento dell'*idion kòsmon*, dell'esperienza dei *mondi chiusi e privati*.

Ma Eraclito, difendendo l'*aristos* Ermodoro bandito dalla *pòlis*, aveva messo bene in guardia: la politica dei «più», che vuol prescindere dall'*Aìon* ed espellere fuori di sé il governo dei fanciulli «genera solo opere di morte».




ANTIGONE HA UN ANNO

ABBONATEVI PERCHÉ NE ABBIA DUE

Scritti di

Agamben, Amato, Baget Bozzo, Bangone, Barcellona, Bernardi, Bocca, Bonanate, Borelli, Bronzini, Cacciari, Caggeggi, Caminiti, Canevacci, Capitta, Castel, Castellano, Catanzaro, Cazzola, Cellerino, Centorrino, Ciampa, Codrignani, Conte, Converso, Covatta, Curi, De Leonardis, Del Giudice, Dominijanni, Donà, Fattorini, Ferrajoli, Ferrero, Fofi, Francioni, Fusini, Gallini, Gasparotti, Gentiloni, Ghezzi, Giugni, Givone, Guetta, Ilardi, Jacoboni, Jervis, Lamberti, Langer, Lerner, Lombardo-Radice, Magnaghi, Majorino, Manconi, Mannuzzu, Marchisio, Masi, Mattone, Mereu, Moretti, Moro, Mosca, Neppi Modona, Nonno, Novak, Novaro, Onorato, Palma, Palombarini, Pavarini, Portelli, Priulla, Quinzio, Ramat, Rossanda, Ruggiero, Samonà, Sannio, Saraceni, Scaramucci, Schiera, Sinibaldi, Tarantelli, Vetrone, Violante, Virno, Zevi



Abbonamento per sei numeri: lire 20.000

Abbonamento sostenitore: lire 50.000

ANTIGONE + il Manifesto: lire 150.000 (invece di 170.000)

ANTIGONE + il Manifesto: lire 136.000 per chi si abbona entro il 31-3-1986

Sconto del 50% sui titoli di *manifestolibri*:

A. Magnaghi, *Un'idea di libertà*, con una nota di R. Rossanda

B. Morandi, *Ipotesi per un'alternativa*

G. Naria, *I giardini di Atreuil*, con una nota di C. Gallini

Richiedere invio contrassegno alla Coop. Manifesto 80

via di Ripetta 66, Roma - Tel. 6789567